

ADDENDUM AL PROSPETTO INFORMATIVO DELLA MULTILABEL SICAV DATATO 20 DICEMBRE 2023 (IL "PROSPETTO INFORMATIVO")

Il presente Addendum, datato 1° febbraio 2024, deve essere letto congiuntamente e costituisce parte integrante del Prospetto informativo datato 20 dicembre 2023 della MULTILABEL SICAV (la "Società"). Il presente Addendum non può essere distribuito separatamente.

Il presente Addendum ha lo scopo di modificare il Prospetto informativo come segue, con effetto a partire dal 1° febbraio 2024:

- Modifica della sede legale della Società, che d'ora in poi sarà 3, rue Jean Piret, L-2350 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo;
- Modifica della società di gestione (la "**Società di Gestione**") e dell'agente domiciliario della Società che d'ora in poi sarà Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.;
- Modifica della composizione del Consiglio di amministrazione della Società di gestione, che d'ora in poi sarà la seguente: John Alldis, Glenn Thorpe, Veronica Buffoni, Anouk Agnes, Jaqueline O'Connor;
- Modifica della Direzione Generale della Società di gestione, che d'ora in poi sarà composta da: Christophe Douche, Cord Rodewald, Pascal Dufour, Ankit Jain, N.J. Whelan, Pierre-Yves Jahan, Quentin Gabriel, Shpresa Miftari;
- Modifica del riferimento al sito web della Società di gestione, che d'ora in poi sarà www.carnegroup.com;
- Modifica della descrizione della Società di gestione, che d'ora in poi sarà la seguente:

"La Società è gestita da Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. (la "**Società di gestione**"), una società per azioni (société anonyme) costituita ai sensi delle leggi del Granducato di Lussemburgo, con sede legale in 3, rue Jean Piret, L-2350 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo e iscritta al registro commerciale e delle società del Lussemburgo con il numero B 148258. La Società di gestione è stata costituita il 17 settembre 2009 come società anonima di diritto lussemburghese ed è regolamentata dalla CSSF e approvata come società di gestione ai sensi del Capitolo 15 della Legge del 2010. Il capitale sociale della Società di gestione ammonta a seicentoventicinquemila euro (625.000 euro), suddiviso in seimiladuecentocinquanta (6.250) azioni del valore nominale di cento euro ciascuna (100,00 euro), interamente versate. Il capitale sociale è detenuto da Carne Global Fund Managers (Ireland) Ltd., che ha sottoscritto un accordo con la società.

La Società di gestione è responsabile, su base giornaliera e sotto la supervisione del Consiglio di amministrazione, della gestione del portafoglio, della gestione del rischio, dell'amministrazione, della commercializzazione e della distribuzione di tutti i Comparti della Società e può delegare parte o la totalità di tali funzioni a terzi.

La Società di gestione opera anche come Società di gestione di altri fondi d'investimento. I nomi di questi altri fondi sono disponibili su richiesta. La Società di gestione è stata autorizzata dalla Società a delegare alcune funzioni amministrative, di distribuzione e di gestione del portafoglio a fornitori di servizi specializzati.

La Società di gestione monitorerà costantemente le attività dei terzi a cui ha delegato delle funzioni. Gli accordi stipulati tra la Società di gestione e i terzi interessati prevedono che la Società di gestione possa impartire ulteriori istruzioni a tali terzi e che possa revocare il loro mandato con effetto immediato se ciò è nell'interesse degli azionisti della Società in qualsiasi momento. La responsabilità della Società di gestione nei confronti della Società non è influenzata dal fatto che essa ha delegato alcune funzioni a terzi.

La Società di gestione riceve relazioni periodiche dal Gestore degli investimenti e dagli altri fornitori di servizi della Società per poter svolgere i propri compiti di monitoraggio e supervisione ai sensi della Legge del 2010.

Inoltre, la Società è domiciliata presso la Società di gestione".

- Modifica della politica retributiva della Società di gestione, che d'ora in poi sarà formulata come segue:

"La Società di gestione ha adottato una politica retributiva in linea con la Direttiva UCITS V 2014/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, che modifica la Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari".

La politica retributiva stabilisce i principi applicabili alla retribuzione dell'alta dirigenza, di tutti i membri del personale che hanno un impatto significativo sul profilo di rischio delle imprese finanziarie e di tutti i membri del personale che svolgono funzioni di controllo indipendenti.

In particolare, la politica retributiva rispetta i seguenti principi in modo e misura adeguati alle dimensioni, all'organizzazione interna e alla natura, portata e complessità delle attività della Società di gestione:

- i. È coerente e promuove una gestione del rischio sana ed efficace e non incoraggia l'assunzione di rischi non coerenti con i profili di rischio, le norme o lo Statuto della Società
- ii. Se e nella misura in cui è applicabile, la valutazione della performance è stabilita in un quadro pluriennale adeguato al periodo di detenzione raccomandato agli investitori della Società, al fine di garantire che il processo di valutazione si basi sulla performance a più lungo termine della Società e sui suoi rischi di investimento e che l'effettivo pagamento delle componenti della remunerazione basate sulla performance sia ripartito sullo stesso periodo;
- iii. È in linea con la strategia aziendale, gli obiettivi, i valori e gli interessi della Società di gestione e della Società e degli azionisti della Società, e prevede misure per evitare conflitti di interesse;
- iv. Le componenti fisse e variabili della retribuzione totale sono adeguatamente bilanciate e la componente fissa rappresenta una percentuale sufficientemente elevata della retribuzione totale per consentire l'attuazione di una politica pienamente flessibile sulle componenti variabili della retribuzione, compresa la possibilità di non pagare alcuna componente variabile della retribuzione.

La politica retributiva è determinata e rivista almeno una volta all'anno da un comitato per le retribuzioni.

I dettagli della politica retributiva aggiornata della Società di gestione, tra cui, a titolo esemplificativo, una descrizione delle modalità di calcolo delle retribuzioni e dei benefici, l'identità delle persone responsabili dell'assegnazione delle retribuzioni e dei benefici, compresa la composizione del comitato per le retribuzioni, sono disponibili sul sito web <https://www.carnegroup.com/policies/>, una copia cartacea sarà resa disponibile gratuitamente su richiesta.

La remunerazione variabile non è pagata attraverso veicoli o metodi che facilitino l'elusione dei requisiti della legislazione e dei requisiti normativi applicabili. In considerazione dei suoi servizi, la Società di gestione ha diritto a ricevere commissioni dalla Società come stabilito nel presente Prospetto informativo.

Ulteriori informazioni che la Società di gestione deve mettere a disposizione degli investitori in conformità alle leggi e ai regolamenti lussemburghesi, tra cui, a titolo non esaustivo, le procedure di gestione dei reclami degli azionisti, la gestione delle attività che danno luogo a conflitti di interesse effettivi o potenziali e la politica dei diritti di voto della Società di gestione, saranno disponibili presso la sede legale della Società di gestione."

- Fino al 1° marzo 2024, i dettagli dei conti per il pagamento degli importi di sottoscrizione rimarranno quelli attualmente indicati nel presente Prospetto informativo. A partire dal 2 marzo 2024, i dettagli dei conti per il pagamento delle sottoscrizioni cambieranno. Gli Azionisti saranno informati in anticipo dei nuovi dettagli.

Si consiglia ai potenziali investitori di leggere il Prospetto informativo e il presente Addendum, come di volta in volta modificato, prima di prendere una decisione di investimento.

MULTILABEL SICAV

UNA SOCIETÀ DI INVESTIMENTO DI DIRITTO LUSSEMBURGHESE

PROSPETTO INFORMATIVO

PARTE GENERALE: 20 DICEMBRE 2023

Parte Speciale B:	10 aprile 2023	ARTEMIDE LYRA
Parte Speciale E:	1° gennaio 2023	HYBRID BONDS FUND ABS SELECTION FUND
Parte Speciale F:	10 aprile 2023	LAPIS GLOBAL FAMILY OWNED 50 DIVIDEND YIELD FUND LAPIS GLOBAL TOP 50 DIVIDEND YIELD FUND LAPIS GLOBAL MEDICAL DEVICES 25 DIVIDEND YIELD FUND

I presente Prospetto, datato 20 Dicembre 2023, deve essere letto congiuntamente all'addendum, datato 1° febbraio 2024, al Prospetto datato 20 Dicembre 2023 della Multilabel SICAV. Il presente Prospetto non può essere distribuito separatamente.

Le sottoscrizioni sono valide solo se effettuate sulla base del presente Prospetto o delle informazioni chiave per gli investitori, unitamente all'ultimo Rendiconto Annuale pubblicato, nonché all'ultima Relazione Semestrale, ove quest'ultima sia stata pubblicata dopo il Rendiconto Annuale.

Non possono essere fornite informazioni diverse da quelle contenute nel Prospetto, o nelle informazioni chiave per gli investitori.

INDICE

I. Parte Generale

1. Osservazioni preliminari	5
2. Organizzazione e gestione	7
3. Obiettivi e politica di investimento	9
4. Profilo degli investitori.....	9
5. Restrizioni agli investimenti	9
6. Tecniche di investimento e strumenti finanziari particolari.....	15
6.1. Negoziazione di opzioni su titoli	15
6.2. Operazioni a termine, swap e opzioni su strumenti finanziari.....	15
6.3. Gestione efficiente del portafoglio – Altre tecniche e strumenti di investimento	16
6.4. Securities Lending (prestiti di valori mobiliari)	17
6.5. Operazioni con patto di riacquisto titoli.....	17
6.6. Gestione delle cauzioni per operazioni con derivati OTC e tecniche di gestione efficiente del portafoglio....	17
6.7. Tecniche e strumenti per la copertura dei rischi valutari.....	18
6.8. Prodotti strutturati	19
6.9. Swap e altri strumenti finanziari derivati analoghi.....	19
6.10. Investimenti in indici finanziari ai sensi dell'Art. 9 del Regolamento Granducale dell'8 febbraio 2008.....	20
6.11. Special Purpose Acquisition Companies (SPACS).....	20
6.12. Rischi legati all'utilizzo di derivati e di altre tecniche di investimento e strumenti finanziari particolari	21
7. Rischi legati alla sostenibilità.....	23
7.1. Informazione generale.....	23
7.2. Rischi di sostenibilità come parte del processo di investimento	24
7.2.1. Considerazioni specifiche dello strumento	24
7.2.2. Dati relativi alla sostenibilità	25
7.3. Principali impatti negativi.....	25
8. La Società.....	25
9. Società di gestione e Agente domiciliare	26
10. Banca depositaria.....	27
11. Agente Principale Amministrativo, Agente Principale di Pagamento; Agente del registro degli azionisti e di trasferimento.....	29
12. Informazioni generali sulla consulenza agli investimenti e sulla gestione degli investimenti.....	29
13. Agenti di pagamento e rappresentanti	30
14. Società di distribuzione.....	30
15. Cogestione (Co-management).....	31
16. Descrizione delle azioni.....	32
17. Emissione delle azioni.....	33
18. Riscatto delle Azioni	35
19. Conversione delle azioni	38
20. Distribuzione di dividendo	39
21. Determinazione del valore netto d'inventario	39
22. Sospensione del calcolo del valore netto d'inventario, dell'emissione, del riscatto e della conversione delle azioni.....	40
23. Commissioni e spese	40

23. Imposta fiscale.....	42
23.1. La Società	42
23.2. L'Azionista	43
23.3. Foreign Account Tax Compliance Act ("FATCA") degli Stati Uniti d'America	44
24. Assemblea generale e rendiconto.....	45
25. Diritto applicabile, foro competente	45
26. Politica delle commissioni	45
27. Presa in visione dei documenti.....	46
28. Informazioni sulla protezione dei dati	46

II. Parti Speciali

1. Parte Speciale B: Multilabel SICAV – ARTEMIDE
 Multilabel SICAV – LYRA

2. Parte Speciale E Multilabel SICAV – HYBRID BONDS FUND
 Multilabel SICAV – ABS SELECTION FUND

3. Parte Speciale F: Multilabel SICAV – LAPIS GLOBAL FAMILY OWNED 50 DIVIDEND YIELD FUND
 Multilabel SICAV – LAPIS GLOBAL TOP 50 DIVIDEND YIELD FUND
 Multilabel SICAV – LAPIS GLOBAL MEDICAL DEVICES 25 DIVIDEND YIELD FUND

1. OSSERVAZIONI PRELIMINARI

La MULTILABEL SICAV (la "Società"; "MULTILABEL SICAV") è una "*société d'investissement à capital variable*" (SICAV) costituita in base alla vigente Legge del Granducato del Lussemburgo del 10 agosto 1915 ("Legge del 1915") e in virtù della Parte I della Legge del 17 dicembre 2010 ("Legge del 2010") è ivi riconosciuta come un organismo di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM).

La Società ha una struttura ad ombrello che consente di costituire vari comparti ("comparti") a cui corrispondono vari portafogli di investimento che possono essere rappresentati da diverse tipologie di azioni. La Società è autorizzata a conferire a diversi prestatori di servizi finanziari esperti, sotto la sorveglianza del Consiglio di amministrazione (come descritto al capitolo "Informazioni generali in merito alla consulenza per gli investimenti o alla gestione degli investimenti"), mandato di consulenza per gli investimenti o di gestione degli investimenti per uno o più comparti.

Il presente Prospetto è composto da una Parte Generale ("Parte Generale") contenente tutte le disposizioni applicabili ad ogni comparto, e da Parti Speciali ("Parte Speciale") che descrivono i singoli comparti e contengono le disposizioni specifiche ad essi applicabili. Il Prospetto completo contiene tutti i comparti delle Parti Speciali ed è disponibile presso la sede della Società, dove gli azionisti potranno richiederlo in visione. Il presente Prospetto potrà essere integrato o aggiornato di volta in volta. Gli azionisti verranno informati in merito.

In aggiunta al Prospetto (Parte Generale e Parti Speciali) sarà prodotto, per ogni tipologia di azioni, un documento contenente le informazioni chiave per gli investitori ("Informazioni chiave per gli investitori"), il quale dovrà essere fornito al sottoscrittore prima della sottoscrizione di azioni. Dal momento in cui saranno disponibili le informazioni chiave per gli investitori, il sottoscrittore con la sottoscrizione delle azioni dichiara di aver ricevuto le informazioni chiave per gli investitori prima della sottoscrizione.

La Società è autorizzata, in virtù della Legge del 2010, a compilare uno o più Prospetti Speciali per la distribuzione di azioni di uno o più comparti o per un Paese di distribuzione determinato. I Prospetti Speciali contengono sempre la Parte Generale e/o la/le relativa/e Parte/i Speciale/i applicabile/i. I Prospetti Speciali contengono inoltre le eventuali disposizioni complementari del Paese in cui il/i comparto/i in questione è/sono ammesso/i alla commercializzazione o distribuito/i.

Il Consiglio di amministrazione della Società è autorizzato ad emettere azioni prive di valore nominale ("azioni") che si riferiscono al/ai comparto/i descritto/i nella relativa Parte Speciale. Per ogni comparto possono essere emesse azioni sia a distribuzione che ad accumulazione ("tipologia di azioni"). La Società inoltre può emettere tipologie di azioni con importi minimi di sottoscrizione, modalità di distribuzione e strutture delle commissioni differenti. Le tipologie di azioni emesse per ciascun comparto vengono descritte nella Parte Speciale del relativo comparto. La distribuzione delle azioni di comparti o tipologie di azioni determinate può essere limitata a Paesi particolari. Inoltre, le tipologie di azioni sopraccitate possono essere create in varie differenti valute.

L'emissione delle azioni avviene ad un prezzo espresso nella valuta del rispettivo comparto, o nella valuta della relativa tipologia di azioni, al quale può essere aggiunta una commissione di vendita, nella misura indicata nelle Parti Speciali. Il periodo di sottoscrizione e le condizioni di sottoscrizione dell'emissione iniziale di ogni comparto sono indicati nella relativa Parte Speciale. La Società può emettere in qualsiasi momento azioni di nuovi comparti. Il presente Prospetto Completo ed eventualmente i rispettivi Prospetti Speciali verranno integrati adeguatamente di volta in volta.

Le azioni possono essere riscattate al prezzo indicato al capitolo "Riscatto delle azioni".

Le sottoscrizioni vengono accettate solo sulla base del Prospetto vigente o delle informazioni chiave per gli investitori unitamente (i) all'ultimo Rendiconto Annuale della Società pubblicato o (ii) all'ultima Relazione Semestrale, qualora quest'ultima sia stata pubblicata dopo il Rendiconto Annuale.

Le azioni vengono offerte sulla base delle informazioni e delle descrizioni riportate nel presente Prospetto, nelle informazioni chiave per gli investitori e nei documenti ivi citati. Altre informazioni o descrizioni fornite da qualsiasi persona sono da considerarsi illecite.

Il presente Prospetto, le informazioni chiave per gli investitori ed eventuali Prospetti Speciali non hanno valore di offerta o pubblicità in quelle giurisdizioni in cui un'offerta o una pubblicità di tal genere siano inammissibili, o nelle quali le persone che propongono una simile offerta o una simile pubblicità non siano autorizzate a farlo, oppure nelle quali ricevere un'offerta o una pubblicità del genere costituisca una violazione della legge.

Le azioni della Società non essendo registrate negli USA in conformità dell'Unite State Securities Act del 1933, non possono essere vendute o offerte in vendita negli Usa, inclusi i territori appartenenti agli Usa a meno che una tale offerta o una tale vendita sia resa possibile con esenzione dall'obbligo di comunicazione alle autorità ai sensi dell'Unite State Securities Act del 1933.

In generale, le azioni della Società non possono essere offerte, o vendute, o trasferite a soggetti che intendono effettuare operazioni nell'ambito di un piano pensionistico statunitense a benefici definiti. Le eccezioni qui riportate sono possibili qualora il consiglio di amministrazione della Società abbia emesso una delibera specifica a tal riguardo. In questo contesto, per "piano pensionistico a benefici definiti" si intende: (i) qualsivoglia "piano pensionistico a benefici definiti per dipendenti" ai sensi della sezione 3(3) dello US Employee Retirement Income Security Act del 1974 e successive modifiche ("ERISA"), soggetto alle disposizioni del capitolo I, parte 4, dell'ERISA, (ii) qualsivoglia conto individuale di vecchiaia, piano Keogh e tutti gli altri schemi previsti nella sezione 4975(e)(1) dello US Internal Revenue Code del 1986 e successive modifiche, (iii) qualsivoglia organismo i cui investimenti sottostanti includano "attività a servizio del piano" in ragione di un investimento dei piani di cui al punto (i) o (ii) per almeno il 25% di ogni classe degli investimenti azionari nell'entità in parola, ovvero (iv) ogni altro organismo (conti separati o congiunti di una compagnia assicurativa, un gruppo o un common trust), i cui investimenti sottostanti includano "attività a servizio del piano", in ragione di un investimento degli schemi di cui ai punti (i) o (ii) in tale entità. Qualora gli investitori, nell'ambito di un piano pensionistico, detengano più del 25% di una stessa tipologia di azioni, il patrimonio della Società sarà considerato come "Patrimonio del piano", ai sensi della normativa ERISA, con potenziali conseguenze negative nei confronti della Società e dei suoi azionisti. In questo caso la Società può richiedere il riscatto delle Azioni coinvolte.

I potenziali sottoscrittori delle azioni sono tenuti ad informarsi di persona sulle disposizioni valutarie rilevanti nonché sui requisiti di legge e sulle disposizioni tributarie a cui sono soggetti.

Le indicazioni contenute nel presente Prospetto e in ogni Prospetto Speciale sono conformi al diritto vigente e alle consuetudini del Granducato del Lussemburgo e sono pertanto suscettibili di modifica.

Le indicazioni contenute nel presente Prospetto a: "franchi svizzeri" o "CHF" si riferiscono alla valuta della Svizzera; "dollari USA" oppure "USD" si riferiscono alla valuta degli Stati Uniti d'America; "Euro" o "EUR" si riferiscono alla valuta dell'Unione Economica e Monetaria Europea; "£ sterline" o "GBP" si riferiscono alla valuta della Gran Bretagna; "yen giapponesi" o "JPY" si riferiscono alla valuta del Giappone; "Dollari Singaporiani" o "SGD" si riferiscono alla valuta di Singapore.

Ciascuna tipologia di azioni può essere quotata alla Borsa Valori del Lussemburgo.

2. ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

La Società ha sede in 25, Grand-Rue, L-1661 Lussemburgo.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ

PRESIDENTE

Martin Jufer Global Head of Wealth Management,
GAM Investment Management (Switzerland) AG, Zurigo

MEMBRI DEL CONSIGLIO

Hermann Beythan Socio dello studio legale Linklaters LLP, Lussemburgo

Jean-Michel Loehr Amministratore indipendente, Lussemburgo

Florian Heeren General Counsel Continental Europe,
GAM Investment Management (Switzerland) AG, Zurigo

Martin Jürg Peter Client Director Team Head (Private Labelling), Executive Board member,
GAM Investment Management (Switzerland) AG, Zurigo

SOCIETÀ DI GESTIONE E AGENTE DOMICILIARE

GAM (Luxembourg) S.A., 25, Grand-Rue, L-1661 Lussemburgo

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ DI GESTIONE

PRESIDENTE

Martin Jufer Global Head of Wealth Management,
GAM Investment Management (Switzerland) AG, Zurigo

MEMBRI DEL CONSIGLIO:

Yvon Lauret Amministratore indipendente, Lussemburgo

Samantha Keogh Amministratore indipendente, Delgany, Co Wicklow, Irlanda

AMMINISTRATORI DELLA SOCIETÀ DI GESTIONE

Steve Kieffer Amministratore, GAM (Luxembourg) S.A., Lussemburgo

Stefano Canossa Amministratore, GAM (Luxembourg) S.A., Lussemburgo

Sean O'Driscoll Amministratore, GAM (Luxembourg) S.A., Lussemburgo

Susanne d'Anterroches Amministratore, GAM (Luxembourg) S.A., Lussemburgo

Marie-Christine Piasta Amministratore, GAM (Luxembourg) S.A., Lussemburgo

Ludmila Careri Amministratore, GAM (Luxembourg) S.A., Lussemburgo

BANCA DEPOSITARIA,

AGENTE PRINCIPALE AMMINISTRATIVO E DI PAGAMENTO,

AGENTE DEL REGISTRO DEGLI AZIONISTI E DI TRASFERIMENTO

State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch, 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo

SOCIETÀ DI DISTRIBUZIONE

La Società, ovvero la società di gestione ha nominato delle società di distribuzione e può nominarne altre per il collocamento delle azioni in uno o più Stati.

REVISORI DEI CONTI ANNUALI

PricewaterhouseCoopers Soc. Coop., 2, rue Gerhard Mercator B.P. 1443, L-1014 Lussemburgo, è stata nominata revisore dei conti annuali della Società.

CONSULENTE LEGALE

Linklaters LLP, 35, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo, è il consulente legale della Società in Lussemburgo

AUTORITÀ DI VIGILANZA

Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF“), 283 route d’Arlon, L-1150 Lussemburgo.

Ulteriori informazioni e documenti della Società e di ciascun comparto sono inoltre consultabili al sito internet www.funds.gam.com. Gli investitori troveranno inoltre anche un modulo per l’inoltro di reclami.

Indicazioni complementari riguardanti i singoli comparti possono essere riportate nella relativa Parte Speciale.

3. OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO

Gli obiettivi di investimento del Consiglio di amministrazione in merito ad ogni singolo comparto sono illustrati nella relativa Parte Speciale al capitolo "Obiettivi e politica di investimento".

Laddove nel presente Prospetto, in particolare nelle Parti Speciali, si fa menzione di "Paesi riconosciuti", per "Paese riconosciuto" si intende uno Stato membro dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico ("OCSE") e tutti gli altri Stati d'Europa, dell'America del Nord e del Sud, dell'Africa, dell'Asia e dello Spazio Pacifico (in seguito "Paese riconosciuto").

Nel conseguire gli obiettivi di investimento e nell'ambito delle direttive e restrizioni previste dal diritto del Lussemburgo, i comparti si avvarranno altresì di tecniche di investimento e strumenti finanziari di cui al successivo capitolo "Tecniche di investimento e strumenti finanziari particolari".

Sebbene la Società si impegni secondo scienza e coscienza a conseguire gli obiettivi di investimento dei singoli comparti, non può essere data alcuna garanzia sull'effettivo conseguimento dei suddetti obiettivi di investimento. Di conseguenza i valori netti d'inventario delle azioni possono crescere o decrescere e i proventi positivi o anche negativi conseguiti possono essere di entità variabile.

La performance dei singoli comparti è indicata nelle informazioni chiave per gli investitori.

4. PROFILO DEGLI INVESTITORI

Il profilo degli investitori dei singoli comparti è descritto nella relativa Parte Speciale del Prospetto.

5. RESTRIZIONI AGLI INVESTIMENTI

1. INVESTIMENTI IN VALORI MOBILIARI, STRUMENTI DEL MERCATO MONETARIO, DEPOSITI E DERIVATI

Tali investimenti comprendono:

- (a) Valori mobiliari e strumenti del mercato monetario:
 - quotati o negoziati in un mercato regolamentato (ai sensi della Direttiva 2004/39/CE);
 - negoziati in un altro mercato regolamentato di uno Stato membro dell'Unione europea ("UE") riconosciuto, aperto al pubblico e regolarmente funzionante;
 - quotati ufficialmente in una Borsa Valori di un Paese terzo¹ o in un altro mercato regolamentato di un Paese terzo riconosciuto, aperto al pubblico e regolarmente funzionante;
 - di nuova emissione, a patto che le condizioni di emissione prevedano l'impegno a presentare la domanda di ammissione alla quotazione in una Borsa Valori ufficiale o in un altro mercato regolamentato riconosciuto, aperto al pubblico e regolarmente funzionante, e purché l'ammissione sia ottenuta entro un anno dall'emissione.
- (b) depositi a vista o depositi a termine con una durata massima di 12 mesi presso istituti di credito qualificati con sede sociale in uno Stato membro dell'UE o in uno Stato membro dell'OCSE o in un Paese che ha ratificato le disposizioni della Financial Actions Task Force ("FATF" o Gruppo di azione finanziaria internazionale; "GAFI") (un "istituto di credito qualificato").
- (c) strumenti derivati, comprensivi di strumenti equipollenti regolati per contante, negoziati in uno dei mercati regolamentati definiti alla lettera (a), primo, secondo e terzo trattino, e/o derivati a trattativa privata ("over the counter" o "OTC"), a condizione che:
 - i valori base siano strumenti ai sensi dell'art. 41 paragrafo 1 della Legge del 2010 o indici finanziari, tassi di interesse, tassi di cambio o valute nei quali il comparto può investire in conformità dei suoi obiettivi di investimento;

¹ Nella terminologia consueta della Direttiva 2009/65/CE si intende per Paese terzo uno Stato che non è membro dell'UE.

- le controparti nelle operazioni con derivati OTC siano istituti soggetti a vigilanza prudenziale e riconosciuti dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”); e
 - i derivati OTC siano soggetti quotidianamente ad una valutazione affidabile e verificabile e possano essere in qualsiasi momento ceduti, liquidati o realizzati mediante un’operazione di compensazione su iniziativa della Società ad un valore corrente adeguato.
- (d) azioni di OICVM consentite in base alle previsioni della Direttiva 2009/65/CE e/o altri OIC ai sensi dell’articolo 1 paragrafo (2), primo e secondo trattino della Direttiva 2009/65/CE con sede in uno Stato membro dell’UE o in un Paese terzo, a condizione che:
- i suddetti altri OIC siano stati ammessi in base a disposizioni di legge che li sottopongono ad una sorveglianza pubblica, che a giudizio della CSSF equivalga a quella prevista dal diritto comunitario dell’UE e che sussista una sufficiente garanzia di collaborazione tra le autorità;
 - il livello di protezione degli investitori di altri OIC sia equivalente al livello di protezione degli investitori di un OICVM e in particolare che le disposizioni per la custodia separata del patrimonio del fondo, l’assunzione di crediti, la concessione di crediti e le vendite allo scoperto di valori mobiliari e strumenti del mercato monetario siano equivalenti ai requisiti della Direttiva 2009/65/CE;
 - l’attività degli altri OIC sia oggetto di relazioni annuali e semestrali, tali da consentire la formazione di un giudizio riguardo al patrimonio ed alle passività, ai proventi ed alle transazioni nel periodo considerato;
 - l’OICVM o il suddetto altro OIC del quale si intendono acquistare le azioni, possa investire complessivamente, in base ai relativi documenti di costituzione, al massimo il 10% del suo valore netto d’inventario in azioni di altri OICVM o di altri OIC.

Se la Società acquista parti di altri OICVM e/o ulteriori OIC gestiti direttamente o indirettamente dalla medesima società di gestione o da un’altra società alla quale la società di gestione è collegata mediante un rapporto di co-gestione o controllo oppure mediante una partecipazione sostanziale diretta o indiretta, la società di gestione o l’altra società non può addebitare costi per la sottoscrizione o il riscatto di parti degli altri OICVM e/o degli altri OIC da parte della Società.

Nel rispetto di quanto disposto all’articolo 181, cpv. 8 della Legge del 2010 un comparto può investire in altri comparti della Società.

- (e) strumenti del mercato monetario che non sono negoziati in un mercato regolamentato e che rientrano nella definizione di cui all’articolo 1 della Legge del 2010, purché l’emissione o l’emittente dei suddetti strumenti sia soggetto/a disposizioni sulla tutela dei depositi e degli investitori, e ammesso che tali strumenti siano:
- emessi o garantiti da un ente nazionale, regionale o locale o dalla Banca centrale di uno Stato membro dell’UE, dalla Banca centrale europea, dall’UE o dalla Banca europea per gli investimenti, da un Paese terzo o, in caso di un Paese federale, da uno Stato membro di una confederazione o da un’istituzione internazionale di diritto pubblico di cui faccia parte almeno uno Stato membro dell’UE; oppure
 - emessi da un’azienda i cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati definiti al paragrafo 1. (a); oppure
 - emessi o garantiti da un istituto sottoposto ad una sorveglianza in conformità ai criteri stabiliti dal diritto comunitario dell’UE, o da un istituto soggetto a disposizioni di sorveglianza che a giudizio della CSSF non siano meno severe di quelle previste dal diritto comunitario dell’UE, e siano da esso rispettate; oppure
 - emessi da altri emittenti inclusi in una tipologia riconosciuta dalla CSSF, a condizione che per gli investimenti in questi strumenti vengano disposte disposizioni in merito alla tutela degli investitori equivalenti a quelle di cui al primo, secondo e terzo trattino e a condizione che l’emittente sia un’azienda con capitali propri di almeno dieci (10) milioni di Euro, che compili e pubblichi la relazione annuale ai sensi delle disposizioni della quarta Direttiva 78/660/CEE, oppure un soggetto di diritto che all’interno di un gruppo imprenditoriale facente capo ad una o più società quotate in una Borsa Valori sia responsabile del finanziamento del suddetto gruppo, o un soggetto di diritto destinato a finanziare la conversione di passività in valori mobiliari mediante il ricorso ad una linea di credito concessa dalla banca.

- (f) Tuttavia:
- la Società può investire fino ad un massimo del 10% del valore netto d'inventario di ciascun comparto in altri valori mobiliari e strumenti del mercato monetario diversi da quelli di cui alle lettere da (a) ad (e);
 - la Società non può acquistare né metalli preziosi né certificati ad essi relativi.
- (g) La Società può inoltre detenere mezzi liquidi.

2. LIMITAZIONI AGLI INVESTIMENTI

- (a) La Società investe al massimo il 10% del valore netto d'inventario di ogni comparto in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario di uno stesso emittente. La Società investe al massimo il 20% del valore netto d'inventario di ogni comparto in depositi di uno stesso istituto.

L'esposizione della Società su strumenti derivati OTC verso una controparte non può superare:

- il 10% del valore netto d'inventario di ogni comparto, se la controparte è un Istituto di credito qualificato;
- e negli altri casi il 5% del valore netto d'inventario di ogni comparto.

Nel caso di OICVM non sofisticati, il rischio complessivo connesso ai derivati è determinato applicando il *Commitment Approach* e nel caso di OICVM sofisticati attraverso l'approccio modello (*modello Value at Risk*) che tiene conto di tutti i rischi di mercato generali e specifici che sono in grado di provocare una variazione significativa del valore del portafoglio. Nel caso in cui un comparto utilizzi il metodo Value-at-Risk (VaR) per il calcolo del suo rischio complessivo, il risultato del calcolo sarà basato su intervallo di confidenza del 99%. Per il calcolo del rischio aggregato, il periodo di detenzione è considerato in un mese (20 giorni).

La determinazione del rischio complessivo per ciascun comparto verrà effettuata tramite il *Commitment Approach* o il modello VaR (assoluto o relativo con il rispettivo indice di riferimento) come illustrato nella tabella che segue.

COMPARTO	VAR RELATIVO / VAR ASSOLUTO / COMMITMENT	INDICE DI RIFERIMENTO UTILIZZATO PER IL CALCOLO DEL RISCHIO COMPLESSIVO (SOLO PER IL VAR RELATIVO)
ABS SELECTION FUND	Commitment	n/a
ARTEMIDE	Commitment	n/a
EMCORE GLOBAL CONVERT BOND FUND	Commitment	n/a
ENPACL MULTISTRATEGIA	Commitment	n/a
ENPACL CREDITO	Commitment	n/a
ENPACL FLESSIBILE	Commitment	n/a
ENPACL IMPRESE	Commitment	n/a
ETICA ESG CONSERVATIVE ALLOCATION	Commitment	n/a
ETICA ESG DYNAMIC ALLOCATION	Commitment	n/a
ETICA ESG GLOBAL EQUITY	Commitment	n/a
HYBRID BONDS FUND	Commitment	n/a
LAPIS GLOBAL FAMILY OWNED 50 DIVIDEND YIELD FUND	Commitment	n/a
LAPIS GLOBAL TOP 50 DIVIDEND YIELD FUND	Commitment	n/a
LAPIS GLOBAL MEDICAL DEVICES 25 DIVIDEND YIELD FUND	Commitment	n/a
LYRA	Commitment	n/a
ORCHÉSTRA EUROPEAN L/S EQUITY FUND	Absolute VaR	n/a
ORCHÉSTRA GLOBAL EQUITY FUND	Commitment	n/a

Il rischio complessivo dei valori base non può superare le restrizioni agli investimenti di cui alle lettere da (a) ad (f). I valori base di derivati basati su indici non devono essere considerati nel calcolo di queste restrizioni agli investimenti. Se un derivato è inserito in un valore mobiliare o in uno strumento del mercato monetario, anche tale derivato deve essere considerato nelle disposizioni di questo punto.

- (b) Il valore complessivo dei valori mobiliari e degli strumenti del mercato monetario degli emittenti presso i quali un comparto investe rispettivamente oltre il 5% del suo valore netto d'inventario, non può superare il 40% del suo valore netto d'inventario. Questa restrizione non si applica ai depositi ed alle operazioni con derivati OTC effettuate con istituti finanziari sottoposti a sorveglianza pubblica.
- (c) A prescindere dai singoli limiti massimi di cui alla lettera (a), un comparto può investire presso uno stesso istituto al massimo il 20% del suo valore netto d'inventario in una combinazione di:
- valori mobiliari o strumenti del mercato monetario emessi da tale istituto e/o
 - depositi presso tale istituto e/o
 - derivati OTC acquistati da tale istituto.
- (d) Il limite massimo di cui alla lettera (a), primo periodo, è elevato al 35% se i valori mobiliari o gli strumenti del mercato monetario sono emessi o garantiti da uno Stato membro dell'UE o dai suoi enti locali, da un Paese terzo o da istituzioni internazionali di diritto pubblico di cui faccia parte almeno uno Stato membro.
- (e) Il limite massimo di cui alla lettera (a), primo periodo, è elevato al 25% per date obbligazioni, qualora le stesse siano emesse da un istituto di credito con sede sociale in uno Stato membro dell'UE che, in base alle disposizioni legali per la tutela dei titolari delle suddette obbligazioni, sia sottoposto ad una sorveglianza pubblica particolare. In particolare, i proventi dall'emissione di queste obbligazioni devono essere investiti conformemente alle norme di legge in beni patrimoniali che per l'intera durata residua delle obbligazioni coprano sufficientemente le passività da questi derivanti e siano destinati in via prioritaria al rimborso del capitale e degli interessi dovuti in caso di situazione deficitaria dell'emittente.

Se un comparto investe più del 5% del suo valore netto d'inventario in obbligazioni ai sensi del paragrafo precedente, emesse da uno stesso emittente, il valore complessivo di tali investimenti non può superare l'80% dell'importo del valore netto d'inventario del suddetto comparto.

- (f) I valori mobiliari e gli strumenti del mercato monetario di cui alle lettere (d) ed (e) non sono considerati nell'applicazione della restrizione agli investimenti del 40% di cui alla lettera (b).

I limiti di cui alle lettere da (a) ad (e) non sono cumulabili; pertanto, gli investimenti in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario di uno stesso emittente o in depositi presso tale emittente o in loro derivati, effettuati in conformità delle lettere da (a) ad (e), non devono in nessun caso superare il 35% del valore netto d'inventario di un comparto.

Le società che, in virtù della compilazione del bilancio consolidato ai sensi della Direttiva 83/349/CEE o secondo le norme internazionali di rendicontazione riconosciute, appartengono ad uno stesso gruppo imprenditoriale sono da considerarsi quale unico emittente ai fini del computo delle restrizioni agli investimenti di cui sopra.

Gli investimenti di un comparto in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario di uno stesso gruppo imprenditoriale possono raggiungere complessivamente al massimo il 20% del suo valore netto d'inventario, resta salvo quanto stabilito alla lett. (e).

- (g) **In deroga ai punti da (a) ad (f) la Società è autorizzata ad investire, conformemente al principio della ripartizione del rischio, fino al 100% del valore netto d'inventario di un comparto in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario di emissioni diverse, emesse o garantite da un Paese membro dell'UE o dai suoi enti locali o da un Paese membro dell'OCSE o da organizzazioni internazionali di diritto pubblico, a cui appartengano uno o più Stati membri dell'UE, tuttavia a condizione che il comparto detenga valori mobiliari e strumenti del mercato monetario di almeno sei emissioni diverse, e che i valori mobiliari e gli strumenti del mercato monetario di una singola emissione ammontino al massimo al 30% del valore netto d'inventario del relativo comparto.**
- (h) Fatte salve le restrizioni agli investimenti stabilite alla lettera (j), il limite massimo indicato alla lettera (a) per gli investimenti in azioni e/o titoli di debito di uno stesso emittente può essere aumentato al 20% al

massimo, se la strategia di investimento di un comparto prevede di riprodurre un determinato indice azionario o un indice dei titoli di debito, riconosciuto dalla CSSF; ciò vale ammesso che

- la composizione dell'indice sia sufficientemente diversificata;
- l'indice rappresenti un'adeguata base di riferimento per il mercato ad esso corrispondente;
- l'indice sia debitamente pubblicato.

Il limite stabilito al paragrafo precedente ammonta al 35%, ove ciò sia giustificato in base a condizioni di mercato straordinarie ed in particolare nei mercati regolamentati, nei quali sono fortemente dominanti determinati valori mobiliari o strumenti del mercato monetario. Un investimento fino a questo limite massimo è possibile soltanto presso un unico emittente.

- (i) Nel caso in cui nella relativa Parte Speciale del Prospetto non è previsto alcun limite nell'investimento in fondi target, un comparto può acquistare parti di fondi target ai sensi della lettera 5.1.(d) di cui sopra per un massimo del 10% del suo valore netto d'inventario. Se nella Parte Speciale del Prospetto è previsto un limite negli investimenti in fondi target maggiore del 10% del suo valore netto di inventario, il comparto non potrà tuttavia:

- investire più del 20% del suo valore netto di inventario in uno stesso fondo target; e
- investire più del 30% del suo valore netto di inventario in azioni di fondi target che non sono OICVM.

Con l'applicazione di queste restrizioni agli investimenti ogni comparto di un fondo target è considerato come un emittente indipendente.

(j)

(A) La Società o la società di gestione non può, per nessuno dei fondi di investimento da questa gestiti che hanno la qualifica di OICVM, acquistare azioni connesse ad un diritto di voto che le consentano di esercitare un'influenza significativa sulla gestione di un emittente.

(B) Inoltre, la Società può acquistare per il relativo comparto al massimo:

- il 10% delle azioni senza di diritto di voto di uno stesso emittente;
- il 10% delle obbligazioni di uno stesso emittente;
- il 25% delle parti di uno stesso fondo target;
- il 10% degli strumenti del mercato monetario di uno stesso emittente.

I limiti previsti al secondo, terzo e quarto trattino non devono essere osservati nell'acquisto, se non è possibile calcolare l'importo lordo delle obbligazioni o degli strumenti del mercato monetario oppure l'importo netto delle azioni emesse al momento del suddetto acquisto.

I paragrafi (A) e (B) non si applicano:

- su valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato membro dell'UE o dai suoi enti locali;
- su valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da un Paese terzo;
- su valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi da organismi internazionali di diritto pubblico, di cui facciano parte uno o più Stati membri dell'UE;
- su azioni che la Società detiene del capitale di una società di un Paese terzo, che investe il suo patrimonio prevalentemente in valori mobiliari di emittenti con sede nel relativo Paese, se in base alle norme di legge del suddetto Stato una partecipazione di questo tipo costituisce per la Società l'unica possibilità di effettuare investimenti in valori mobiliari di emittenti di questo Stato. La normativa d'eccezione, tuttavia, vale soltanto a condizione che la società del Paese terzo non superi nell'ambito della sua politica di investimento i limiti stabiliti alle lettere da (a) ad (f) e da (i) a (j) (A) e (B). In caso di superamento dei limiti previsti alle lettere da (a) ad (f) ed alla lettera (j) si applica per analogia la lettera (k);

- su azioni detenute dalla Società singolarmente o dalla Società e da altri OIC del capitale di società affiliate che nel Paese dove sono domiciliati esercitano solo ed esclusivamente determinate attività amministrative, di consulenza o di distribuzione per questa/e società in considerazione del rimborso di azioni su volontà degli investitori.

(k)

- (A) La Società non è tenuta ad osservare le restrizioni agli investimenti qui previste nell'esercizio di diritti d'opzione legati a valori mobiliari o a strumenti del mercato monetario che fanno parte del suo patrimonio. Fatto salvo il suo impegno ad attenersi all'osservazione del principio della ripartizione del rischio, ciascun comparto può, nel corso di un periodo di sei mesi dalla sua ammissione, discostarsi dalle disposizioni stabilite ai punti da (a) ad (h).
- (B) Nel caso in cui la Società superi i limiti descritti al paragrafo (A) involontariamente o a seguito dell'esercizio di diritti d'opzione, la Società, nell'ambito delle vendite di beni patrimoniali da essa effettuate, sarà tenuta come obiettivo prioritario a cercare di normalizzare la situazione tenendo conto degli interessi degli azionisti.

(l)

- (A) La Società non può assumere prestiti. La Società può tuttavia acquistare valute estera mediante un prestito "Back to back".
- (B) In deroga al paragrafo (A), la Società per ogni comparto può ricorrere (i) a prestiti fino al 10% del suo valore netto d'inventario, purché si tratti di prestiti a breve termine e (ii), ricorrere a prestiti per un controvalore non superiore al 10% del suo valore netto d'inventario, purché si tratti di prestiti volti a consentire l'acquisto di immobili indispensabili per l'esercizio diretto della sua attività; in nessun caso questi prestiti nonché quelli di cui ad (i) devono superare complessivamente il 15% del rispettivo valore netto d'inventario.

- (m) La Società e la banca depositaria non possono concedere prestiti o fungere da fideiussore per terzi per conto del comparto, fatta salva l'applicazione delle lettere da (a) ad (e), del punto 1. Ciò non osta all'acquisto da parte della Società di valori mobiliari non ancora pienamente conferiti, strumenti del mercato monetario, azioni di fondi target o strumenti finanziari di cui alle lettere (c) ed (e) del punto 1.
- (n) La Società e la banca depositaria non possono effettuare per conto dei comparti vendite allo scoperto di valori mobiliari, strumenti del mercato monetario, azioni di fondi target o strumenti finanziari di cui alle lettere (c) ed (e) del punto 1.
- (o) La Società può detenere attività liquide fino al 20% del patrimonio totale del Comparto interessato. Queste attività liquide aggiuntive sono limitate ai depositi a vista, come i contanti, che sono detenuti nei conti correnti bancari del rispettivo comparto e sono disponibili in qualsiasi momento. Il limite del 20% può essere superato solo temporaneamente per un periodo assolutamente necessario, se le circostanze lo richiedono a causa di condizioni di mercato eccezionalmente sfavorevoli (ad esempio guerre, attacchi terroristici, crisi sanitarie o altri eventi simili) e se tale superamento è giustificato tenendo conto del miglior interesse degli investitori.

Tutti i Comparti della Società possono investire a fini di liquidità in attività liquide, ossia strumenti del mercato monetario come definiti in questa sezione, nonché fondi del mercato monetario e depositi overnight.

3. ULTERIORI DIRETTIVE SUGLI INVESTIMENTI

- (a) La Società non investirà in valori mobiliari che prevedono una responsabilità illimitata.
- (b) Il patrimonio del fondo non può essere investito in immobili, metalli preziosi, contratti su metalli preziosi per i quali è prevista una consegna fisica.
- (c) La Società può applicare ulteriori limitazioni agli investimenti per rispettare le condizioni in vigore nei Paesi nei quali intende distribuire le azioni.

6. TECNICHE DI INVESTIMENTO E STRUMENTI FINANZIARI PARTICOLARI

Per la gestione efficiente o ai fini della copertura di ogni comparto, la Società può utilizzare le tecniche di investimento e gli strumenti finanziari di seguito descritti. Inoltre, se previsto nella rispettiva Parte Speciale del Prospetto, la Società può utilizzare derivati a scopo di investimento. La Società deve in qualsiasi momento osservare le limitazioni agli investimenti stabilite nella Parte I della Legge del 2010 e nelle "Restrizioni agli investimenti" del presente Prospetto Informativo ed in particolare considerare la circostanza che i valori mobiliari sottostanti ai derivati ed ai prodotti strutturati impiegati dai singoli comparti (valori mobiliari sottostanti) vanno inclusi nel calcolo delle restrizioni agli investimenti stabilite al capitolo di cui sopra. La Società si atterrà in ogni momento in caso di utilizzo di tecniche di investimento e strumenti finanziari particolari alle disposizioni stabilite nell'ordinanza 10-04 della CSSF e nelle disposizioni lussemburghesi tempo per tempo vigenti. Inoltre, nell'utilizzo di tecniche di investimento e strumenti finanziari particolari (in particolare nell'utilizzo di derivati e di prodotti strutturati) la Società tiene conto del mantenimento di una liquidità adeguata riguardo ad ogni comparto.

6.1. NEGOZIAZIONE DI OPZIONI SU TITOLI

La Società può acquistare e vendere per ogni comparto, con riferimento agli investimenti consentiti, opzioni call e put, se negoziate su un mercato regolamentato, oppure opzioni con trattativa privata ("opzioni OTC"), purché i partner contrattuali di tali transazioni siano istituti finanziari di prima categoria, specializzati in questo tipo di attività.

6.2. OPERAZIONI A TERMINE, SWAP E OPZIONI SU STRUMENTI FINANZIARI

Salvo le eccezioni indicate di seguito, le operazioni a termine e le opzioni su strumenti finanziari possono riferirsi principalmente solo a contratti negoziati in un mercato regolamentato. I derivati OTC sono ammessi solo se i partner contrattuali per queste transazioni sono istituti finanziari di prima categoria, specializzati in questo tipo di attività.

A) OPERAZIONI PER LA COPERTURA DEI RISCHI DI MERCATO E DEI RISCHI LEGATI ALL'ANDAMENTO DELLE BORSE

Per coprire ciascun comparto da un andamento delle quotazioni sfavorevole per i mercati, la Società può vendere contratti a termine e call su indici del mercato azionario, indici del mercato obbligazionario o altri indici o strumenti finanziari oppure comprare put su indici del mercato azionario, indici del mercato obbligazionario o altri indici e strumenti finanziari, oppure concludere operazioni di swap per le quali i pagamenti tra la Società e la controparte dipendono dall'andamento di determinati indici del mercato azionario, indici del mercato obbligazionario o di altri indici o strumenti finanziari.

Dato che queste operazioni di compravendita sono effettuate a scopo di copertura, è necessario che la composizione dei titoli in portafoglio da coprire corrisponda adeguatamente a quella dell'indice di Borsa utilizzato.

B) OPERAZIONI PER LA COPERTURA DEI RISCHI DERIVANTI DALLE OSCILLAZIONI DEI TASSI

Ai fini della copertura dei rischi connessi alla variazione dei tassi e nell'ambito di operazioni a trattativa privata, per ciascun comparto la Società può vendere contratti a termine e call su tassi di interesse oppure comprare put su tassi di interesse nonché effettuare swap su tassi, concludere swap, forward rate agreements e negoziazioni di opzioni su swap su tassi (swaptions) con istituti finanziari di prima categoria, specializzati in questo tipo di attività.

C) OPERAZIONI PER LA COPERTURA DEI RISCHI DERIVANTI DALL'INFLAZIONE

Ai fini della copertura dei rischi connessi ad una crescita inattesa dell'inflazione, per ogni comparto la Società può effettuare i cosiddetti inflation swap con istituti finanziari di prima categoria, specializzati in questo tipo di attività, nell'ambito di operazioni a trattativa privata oppure utilizzare altri strumenti di protezione contro l'inflazione.

D) OPERAZIONI PER LA COPERTURA DEL RISCHIO DI PERDITA DEL CREDITO OVVERO DEL RISCHIO LEGATO AL PEGGIORAMENTO DELLA SOLVIBILITÀ DEI DEBITORI

Ai fini della copertura del rischio di perdita del credito ovvero del rischio di perdite di valore a causa del peggioramento della solvibilità dei debitori, per ogni comparto la Società può impegnarsi in credit options, credit spread swap ("CSS"), credit default swap ("CDS"), CDS-(index)-baskets, credit-linked total return swap e derivati creditizi simili con istituti finanziari di prima categoria, che sono specializzati in questo tipo di attività, nell'ambito di operazioni a trattativa privata.

E) OPERAZIONI EFFETTUATE A SCOPI DIVERSI DA QUELLO DI COPERTURA (“IMPEGNO ATTIVO”)

La Società può comprare e vendere per ogni comparto contratti a termine e opzioni su tutti i tipi di strumenti finanziari.

Inoltre, per ogni comparto la Società può impegnarsi in swap su tassi e su crediti (interest rate swap, credit spread swap (“CSS”), credit default swap (“CDS”), CDS-(index)-baskets e simili), inflation swap, negoziazioni di opzioni su swap su tassi e su crediti (swaptions), ma anche in operazioni di swap, negoziazioni di opzioni o altre operazioni con derivati finanziari per le quali la Società e la controparte concordano di scambiare la performance e/o il reddito (ad es. total return swap). Sono compresi anche i cosiddetti contratti per differenza (CONTRACTS FOR DIFFERENCE – “CFD”). Per contratto per differenza si intende un contratto stipulato tra due parti, l'acquirente e il venditore, nel quale viene stabilito che il venditore paga all'acquirente la differenza tra il valore attuale di un bene mobiliare (un titolo, strumento, paniere o indice) o il relativo valore al momento della cessazione della durata del contratto. Se la differenza è negativa, l'acquirente deve il pagamento (corrispondente) al venditore. I contratti per differenza consentono al comparto di assumere posizioni *long* e *short* con una garanzia variabile in cui, diversamente dai contratti a termine, scadenza e volume del contratto non sono definiti. In tal caso la controparte contrattuale deve essere un istituto finanziario di prima categoria, specializzato in questo tipo di attività.

F) OPERAZIONI A TERMINE SU VALORI MOBILIARI (SECURITIES FORWARD SETTLEMENT TRANSACTIONS)

Ai fini di una gestione efficiente o della copertura, la Società può concludere operazioni a termine con broker-agenti che in queste transazioni fungono da Market Maker, a condizione che si tratti di istituti di prima categoria, specializzati in questo tipo di transazioni, e che partecipino ai mercati OTC. Tali transazioni includono l'acquisto e la vendita di valori mobiliari alla quotazione corrente; la consegna e il regolamento avvengono in una data successiva, stabilita in anticipo.

Entro un termine adeguato dalla data prevista per lo svolgimento delle suddette transazioni, la Società può concordare con il relativo broker-agente che i valori mobiliari vengano rivenduti al broker-agente o siano da questi riacquistati, oppure che si proceda ad un prolungamento per un ulteriore periodo di tempo, tutti gli utili e le perdite realizzate nell'ambito della transazione devono essere pagati al broker o da esso corrisposti alla Società. Tuttavia, la Società stipula le transazioni di acquisto con l'intenzione di acquistare i relativi valori mobiliari.

La Società può pagare ai broker interessati le usuali commissioni contenute nel corso dei valori mobiliari al fine di finanziare i costi sostenuti dal broker a causa della successiva gestione.

6.3. GESTIONE EFFICIENTE DEL PORTAFOGLIO – ALTRE TECNICHE E STRUMENTI DI INVESTIMENTO

Oltre agli investimenti in strumenti finanziari derivati, conformemente alle disposizioni della Circolare CSSF 08/356 (nella versione di volta in volta vigente e in qualsiasi circolare sostitutiva) e degli Orientamenti dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ESMA/2012/832, recepite in Lussemburgo con la Circolare CSSF 13/559 (nella versione modificata dalla Circolare CSSF 14/592), nonché di altri orientamenti emanati in merito, la Società può utilizzare altre tecniche e strumenti d'investimento aventi ad oggetto valori mobiliari e strumenti del mercato monetario. Le tecniche e gli strumenti d'investimento aventi ad oggetto valori mobiliari o strumenti del mercato monetario e adottati ai fini di una gestione efficiente del portafoglio, compresi gli strumenti finanziari derivati non utilizzati per finalità d'investimento diretto, devono soddisfare i seguenti criteri:

- a) essere economicamente appropriati, ossia efficienti sul piano dei costi;
- b) essere utilizzati per perseguire uno o più degli obiettivi seguenti:
 - riduzione del rischio;
 - riduzione dei costi;
 - generazione di capitale o reddito aggiuntivo per la Società, con un livello di rischio compatibile con il profilo di rischio della Società e del relativo comparto e con le regole di diversificazione del rischio per essa vigenti;
- c) i loro rischi sono adeguatamente controllati dal processo di gestione del rischio della Società; e

- d) non devono comportare una modifica dell'obiettivo d'investimento dichiarato del comparto o essere correlati a ulteriori rischi sostanziali rispetto alla strategia di rischio generale descritta nel prospetto informativo o nelle informazioni chiave per gli investitori.

Le tecniche e gli strumenti cui è possibile fare ricorso per una gestione efficiente del portafoglio sono di seguito illustrati e soggetti alle condizioni seguenti.

Queste operazioni possono essere stipulate per il 100% del patrimonio del comparto interessato, a condizione che (i) la loro quantità sia adeguata o la Società sia autorizzata a esigere la restituzione dei titoli concessi in prestito in modo da avere sempre la possibilità di ottemperare ai propri obblighi di rimborso e (ii) tali operazioni non compromettano la gestione del patrimonio della Società conformemente alla politica d'investimento del comparto in questione. Il monitoraggio del rischio avviene in conformità con il processo di gestione del rischio adottato dalla Società.

L'adozione di una gestione efficiente del portafoglio può avere un impatto negativo sul rendimento degli azionisti.

Dalla gestione efficiente del portafoglio possono derivare costi operativi diretti e indiretti che possono essere detratti dal rendimento. Tali costi non comprenderanno compensi latenti.

Si assicura inoltre che l'applicazione di una gestione efficiente del portafoglio non darà luogo a conflitti d'interesse a svantaggio degli investitori.

6.4. SECURITIES LENDING (PRESTITI DI VALORI MOBILIARI)

Al momento dell'allestimento del presente Prospetto, nessuno dei comparti della Società investe in prestiti di valori mobiliari ai sensi del Regolamento (UE) 2015/2365 sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo, e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012. Qualora dovessero cambiare le circostanze, il Prospetto sarà adeguato nel contesto del suo prossimo emendamento.

6.5. OPERAZIONI CON PATTO DI RIACQUISTO TITOLI

Al momento dell'allestimento del presente Prospetto, nessuno dei comparti della Società investe in operazioni con patto di riacquisto titoli ai sensi del Regolamento (UE) 2015/2365 sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo, e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012. Qualora dovessero cambiare le circostanze, il Prospetto sarà adeguato nel contesto del suo prossimo emendamento.

6.6. GESTIONE DELLE CAUZIONI PER OPERAZIONI CON DERIVATI OTC E TECNICHE DI GESTIONE EFFICIENTE DEL PORTAFOGLIO

Le disposizioni di seguito descritte sono conformi ai requisiti previsti dagli Orientamenti dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ESMA/2012/832, che possono subire modifiche.

1. Le cauzioni ("Cauzioni") ottenute in relazione alle operazioni con derivati OTC e alle tecniche per la gestione efficiente del portafoglio devono sempre soddisfare tutti i criteri di seguito illustrati:
 - (a) **LIQUIDITÀ:** le cauzioni non in contanti devono essere estremamente liquide e negoziate su un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione con prezzi trasparenti, affinché possano essere vendute rapidamente a un prezzo prossimo alla valutazione precedente alla vendita. Le cauzioni ricevute devono inoltre rispettare le disposizioni di cui all'articolo 48 della Legge del 2010.
 - (b) **VALUTAZIONE:** le cauzioni devono essere valutate con frequenza giornaliera e i beni patrimoniali che presentano un'elevata volatilità dei prezzi non devono essere accettati come cauzioni, salvo qualora non siano applicati scarti di garanzia (Haircut) adeguatamente prudenti.
 - (c) **RATING DELL'EMITTENTE:** l'emittente delle cauzioni ricevute deve avere un rating elevato.
 - (d) **CORRELAZIONE:** le cauzioni devono essere emesse da un soggetto indipendente dalla controparte e non devono evidenziare un'elevata correlazione con l'andamento della controparte.
 - (e) **DIVERSIFICAZIONE:** le cauzioni devono essere sufficientemente diversificate in termini di paesi, mercati ed emittenti. Il criterio di diversificazione sufficiente rispetto alla concentrazione degli emittenti si considera rispettato se il comparto riceve da una controparte un paniere di cauzioni

(Collateral Basket) con un'esposizione massima a un determinato emittente pari al 20% del valore netto d'inventario. Quando un comparto è esposto a diverse controparti, i differenti panieri di cauzioni devono essere aggregati per calcolare il limite del 20% di esposizione a un singolo emittente.

In deroga a questo punto, un comparto può essere pienamente garantito in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario diversi emessi o garantiti da uno Stato membro, da uno o più dei suoi enti locali, da uno Stato terzo o da un organismo pubblico internazionale di cui fanno parte uno o più Stati membri. Un comparto di questo tipo deve ricevere valori di almeno sei emissioni differenti, ma i valori di una singola emissione non possono superare il 30% del suo NAV. I comparti che intendono essere pienamente garantiti in valori emessi o garantiti da uno Stato membro devono indicare tale intenzione nella parte speciale del loro Prospetto. Devono inoltre individuare gli Stati membri, gli enti locali o gli organismi pubblici internazionali che emettono o garantiscono valori che sono in grado di accettare come garanzie per più del 20% del loro NAV.

- (f) **DISPONIBILITÀ IMMEDIATA:** la Società deve avere la possibilità di utilizzare in qualsiasi momento le cauzioni ricevute, senza alcun riferimento alla controparte né l'approvazione di quest'ultima.
2. Fatti salvi i criteri sopra esposti, le cauzioni ammissibili per ogni comparto devono essere conformi ai requisiti seguenti:
- (a) beni patrimoniali liquidi come contanti o depositi bancari a breve termine, strumenti del mercato monetario ai sensi della direttiva 2007/16/CE del 19 marzo 2007, lettere di credito e garanzie a prima richiesta emesse da un istituto di credito di prim'ordine non collegato alla controparte;
 - (b) obbligazioni emesse o garantite da uno Stato membro dell'OCSE,
3. In caso di trasferimento del titolo le cauzioni ricevute devono essere detenute dalla banca depositaria o dal suo rappresentante. In mancanza di trasferimento del titolo, le cauzioni possono essere detenute da un terzo soggetto a vigilanza prudenziale e non collegato al prestatore della cauzione.
4. La Società ha adottato una cosiddetta politica sugli scarti di garanzia (Haircut) per ogni categoria patrimoniale che verrà accettata come cauzione. Lo scarto di garanzia (Haircut) è uno sconto rispetto al valore di una cauzione, mediante il quale si tiene conto di un eventuale deterioramento della valutazione o del profilo di liquidità della cauzione nel corso del tempo. La politica sugli scarti di garanzia tiene conto delle caratteristiche delle varie attività, come il merito di credito dell'emittente delle cauzioni, la volatilità dei prezzi delle medesime e l'esito delle prove di stress effettuate nell'ambito della gestione delle cauzioni. Fatte salve le operazioni in essere con le rispettive controparti e che possono comportare importi minimi per il trasferimento di cauzioni, la Società intende adeguare le cauzioni ricevute e definite come al paragrafo 2 b), conformemente alla politica sugli scarti di garanzia, applicando una riduzione di valutazione di almeno il 2%, che sia almeno conforme al rischio di controparte.
5. Rischi e potenziali conflitti di interesse in relazione ai derivati OTC e alla gestione efficiente del portafoglio
- (a) Le operazioni in derivati OTC, la gestione efficiente del portafoglio e la gestione delle cauzioni comportano determinati rischi. Ulteriori informazioni si trovano nel presente Prospetto, ai capitoli "Rischi legati all'utilizzo di derivati e di altre tecniche di investimento e strumenti finanziari particolari" e, in particolare, nei rischi relativi ai derivati, il rischio di controparte e il rischio di controparte verso la banca depositaria. Questi rischi possono esporre gli azionisti a un maggior rischio di perdita.
 - (b) Il rischio di controparte combinato risultante da un'operazione in derivati OTC o dalle tecniche per la gestione efficiente del portafoglio può superare il 10% del patrimonio di un comparto se la controparte è un istituto di credito con sede in uno Stato membro dell'UE o in un paese nel quale siano in vigore norme di vigilanza prudenziale considerate dalla CSSF equivalenti a quelle vigenti nell'UE. In tutti gli altri casi il limite è del 5%.

6.7. TECNICHE E STRUMENTI PER LA COPERTURA DEI RISCHI VALUTARI

Per la copertura dei rischi valutari, per ciascun comparto la Società può concludere contratti a termine su divise, vendere call su divise o comprare put su divise in Borsa o in un altro mercato regolamentato, oppure con trattativa

privata, per ridurre o eliminare completamente l'*exposure* nella valuta considerata a rischio e concentrarla nella valuta di riferimento o in un'altra valuta dell'orizzonte di investimento ritenuta meno a rischio.

La Società può anche effettuare operazioni di vendita o swap di divise a termine nell'ambito di trattative private con istituti finanziari di prima categoria specializzati in questo tipo di attività.

6.8. PRODOTTI STRUTTURATI

Per una gestione efficiente o ai fini di copertura, la Società può utilizzare per ogni comparto prodotti strutturati. La gamma di prodotti strutturati comprende in particolare credit-linked notes, equity-linked notes, performance-linked notes, index-linked notes nonché altre notes, la cui performance è abbinata a strumenti di base, ammessi ai sensi della Parte I della Legge del 2010 e delle relative disposizioni esecutive. In tali operazioni la controparte deve essere un istituto finanziario di prima categoria, specializzato in questo tipo di attività. I prodotti strutturati sono prodotti composti. I prodotti strutturati possono includere anche derivati e/o ulteriori tecniche e strumenti di investimento. Pertanto, oltre ai fattori di rischio dei valori mobiliari, bisogna considerare anche i fattori di rischio di derivati e di ulteriori tecniche e strumenti di investimento. Di norma essi sono esposti ai rischi dei mercati ovvero degli strumenti di base ad essi sottostanti. A seconda della configurazione, essi possono essere più volatili e quindi implicare rischi maggiori rispetto agli investimenti diretti, e può sussistere il rischio di perdita di redditi o persino una perdita totale del capitale investito a seguito del movimento dei prezzi del mercato o dello strumento di base sottostante.

6.9. SWAP E ALTRI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI ANALOGHI

I comparti possono investire in total return swap o in altri strumenti finanziari derivati con caratteristiche analoghe come di seguito descritto:

- I sottostanti dei total return swap o di altri strumenti finanziari con caratteristiche analoghe comprendono in particolare singole azioni od obbligazioni, panieri di azioni, obbligazioni o indici finanziari ammessi ai sensi dei paragrafi 48-61 degli orientamenti ESMA 2012/832. Gli indici finanziari comprendono, tra l'altro, azioni, obbligazioni, strumenti derivati su materie prime. La politica d'investimento dei vari comparti contiene ulteriori dettagli sull'utilizzo di total return swap o di altri strumenti finanziari con caratteristiche analoghe basati su strategie o sottostanti diversi da quanto sopra illustrato.
- Le controparti di tali operazioni sono istituti finanziari regolamentati con un rating elevato, specializzati in questo tipo di operazioni.
- L'inadempienza di una controparte può avere conseguenze negative sul rendimento degli azionisti. Il gestore degli investimenti intende ridurre al minimo il rischio di inadempienza delle controparti selezionando solo controparti con un rating elevato e vigilando sull'andamento del rating delle controparti. Queste operazioni vengono inoltre stipulate solo in base a contratti quadro standardizzati (ISDA con Credit Support Annex, contratti quadro tedeschi con accordo che disciplina le prestazioni di garanzia o simili). Il Credit Support Annex o accordo che disciplina le prestazioni di garanzia definisce le condizioni alle quali le cauzioni vengono trasferite alla controparte o da essa ricevute, al fine di ridurre al minimo il rischio inadempienza derivante dalle posizioni in derivati e, quindi, le conseguenze negative sul rendimento degli azionisti in caso di inadempienza di una controparte.
- Le controparti di total return swap o di altri strumenti finanziari derivati con caratteristiche analoghe non hanno potere discrezionale sulla composizione o sulla gestione del portafoglio di un comparto o sui sottostanti di detti strumenti finanziari derivati, né è richiesta l'approvazione della controparte in relazione alla stipula di tale operazione. In caso di deroga da questo principio, si rimanda alle ulteriori informazioni dettagliate contenute nella politica d'investimento dei comparti.
- I total return swap o gli strumenti derivati con caratteristiche analoghe vengono considerati nel calcolo dei limiti d'investimento stabiliti.

REGOLAMENTO (UE) 2015/2365 SULLA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO TRAMITE TITOLI E DEL RIUTILIZZO, E CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO (UE) N. 648/2012

Al momento dell'allestimento del presente Prospetto, i comparti elencati di seguito utilizzano Total Return Swaps (compresi swap azionari e contratti per differenza [CFDs]). La tabella sottostante indica inoltre la quota massima

così come quella prevista del patrimonio gestito del comparto che possono essere soggette a questo tipo di strumenti. Qualora dovessero cambiare le circostanze, il Prospetto sarà adeguato nel contesto del suo prossimo emendamento.

COMPARTI	TOTAL RETURN SWAPS (INCLUSI EQUITY SWAP E CFD)	
	QUOTA MASSIMA DEL PATRIMONIO GESTITO	QUOTA MASSIMA DEL PATRIMONIO GESTITO
ABS SELECTION FUND	100%	30%
ARTEMIDE	200%	30-50%
HYBRID BONDS FUND	100%	30%
LYRA	200%	20-40%

Per i Total Return Swaps, sono utilizzati solo quei tipi di beni patrimoniali che sono conformi alla politica di investimento del rispettivo comparto, purché non diversamente specificato nella stessa politica d'investimento.

Tutti i proventi generati dal comparto attraverso l'utilizzo di Total Return Swaps saranno accreditati al rispettivo comparto, al netto dei costi diretti e indiretti di gestione. L'identità delle entità a cui sono corrisposti le commissioni e i costi diretti e indiretti è divulgata nei rapporti annuali della Società. Queste entità possono comprendere la Società di gestione, la banca depositaria o le società affiliate alla banca depositaria. Nella scelta delle controparti per queste transazioni, il gestore di investimento tiene conto che i costi e le commissioni addebitati siano conformi ai normali prezzi di mercato.

6.10. INVESTIMENTI IN INDICI FINANZIARI AI SENSI DELL'ART. 9 DEL REGOLAMENTO GRANDUCALE DELL'8 FEBBRAIO 2008.

La Società può investire in derivati i cui sottostanti replicano indici. La Società può aumentare i limiti di diversificazione per una componente di un indice ai sensi dell'articolo 44 della Legge del 2010.

L'aumento dei limiti di diversificazione può essere effettuato in condizioni straordinarie dei mercati se, all'interno di un determinato mercato, di un settore o di un segmento, una o più componenti dell'indice assumono una posizione dominante. La posizione dominante può risultare da particolari andamenti economici e dei mercati, ma anche da limitazioni specifiche di mercati, settori o segmenti. Maggiori dettagli sono eventualmente specificati nella politica d'investimento del rispettivo comparto.

La Società investe in derivati i cui sottostanti replicano indici, la cui composizione sostanzialmente viene rettificata con frequenza semestrale o annuale ("Frequenza di ribilanciamento"). Occorre distinguere i casi seguenti:

- Per gli strumenti derivati negoziati in borsa la rettifica della composizione dell'indice ha esclusivamente l'effetto di una modifica nel calcolo, ma non ha conseguenze dirette o indirette sui costi del comparto corrispondente.
- Nel caso dei derivati OTC, in genere la controparte non detiene fisicamente le componenti dell'indice, ma garantisce la propria posizione mediante strumenti derivati. Qualora dovessero essere stipulate operazioni in seguito alla rettifica della composizione dell'indice, ciò avverrà su mercati derivati molto liquidi, al fine di ridurre al minimo le conseguenze sui costi del comparto corrispondente.

Agli investimenti in indici di materie prime si applicano inoltre le regole seguenti:

Gli indici di materie prime comprendono una selezione bilanciata di materie prime rappresentativa dell'intero universo delle materie prime, e costituita da futures. Questa selezione bilanciata di materie prime riflette l'esistenza di diverse materie prime. Non sono ammessi investimenti in indici di singole materie prime. Per la valutazione degli indici di materie prime si tiene conto della correlazione tra le diverse componenti dell'indice.

6.11. SPECIAL PURPOSE ACQUISITION COMPANIES (SPACS)

La Società può investire in società di acquisizione a scopo speciale ("Special Purpose Acquisition Companies, SPAC"). Le SPAC sono società di comodo ammesse alla negoziazione su una sede di negoziazione con l'intenzione di acquisire un'azienda e sono spesso definite società con assegno in bianco. I responsabili della creazione di SPAC sono gli sponsor, che di solito hanno una notevole esperienza in uno o più settori dell'economia e utilizzano le SPAC per acquisire aziende in tali settori.

La struttura delle transazioni SPAC è complessa e può variare da transazione a transazione.

In genere, l'offerta di titoli sarà strutturata in modo da offrire agli investitori azioni ordinarie (stock) o quote. Le unità sono tipicamente composte da un'azione ordinaria e da un warrant frazionario; un warrant intero dà diritto al titolare di ricevere azioni ordinarie a un prezzo specifico.

Il ciclo di vita di uno SPAC è solitamente suddiviso in tre fasi:

1. la prima fase è l'offerta pubblica iniziale (IPO), in cui le quote o le azioni e i warrant della SPAC sono ammessi alla negoziazione su una sede di negoziazione;
2. la seconda fase è quella in cui la SPAC cerca un'azienda target da acquisire (solitamente entro 12-24 mesi); e
3. la terza e ultima fase consiste nella combinazione aziendale (transazione de-SPAC) con l'azienda target, di solito attraverso una fusione.

Dopo la terza fase, la SPAC è una normale società quotata in borsa.

I rischi specifici associati alle SPAC di cui gli investitori devono essere consapevoli prima di investire in un Comparto sono descritti in modo più dettagliato nella Sezione Speciale del relativo Comparto.

6.12. RISCHI LEGATI ALL'UTILIZZO DI DERIVATI E DI ALTRE TECNICHE DI INVESTIMENTO E STRUMENTI FINANZIARI PARTICOLARI

L'utilizzo prudente di questi derivati ed altre tecniche di investimento e strumenti finanziari particolari può essere vantaggioso, ma allo stesso tempo presenta rischi diversi ed in alcuni casi anche maggiori rispetto a quelli delle forme di investimento tradizionale. A seguire si passano in rassegna importanti fattori di rischio ed aspetti riguardanti l'utilizzo di derivati ed altre tecniche di investimento e strumenti finanziari particolari di cui gli azionisti dovrebbero essere consapevoli prima di investire in un comparto.

- **RISCHI DI MERCATO:** Questi rischi sono di tipo generale e presenti per tutti i tipi di investimento; in base ad essi, in determinate circostanze il valore di un determinato strumento finanziario può modificarsi al punto da esercitare un effetto negativo sugli interessi di un comparto.
- **CONTROLLO E SORVEGLIANZA:** I derivati e le altre tecniche di investimento e strumenti finanziari particolari sono prodotti speciali, che richiedono tecniche di investimento ed analisi del rischio diverse rispetto ai titoli azionari e di rendita. L'utilizzo di uno strumento finanziario derivato non presuppone soltanto la conoscenza dello strumento sottostante, ma anche del derivato stesso, senza tuttavia poter sorvegliare la performance del derivato considerando tutte le possibili condizioni di mercato. In particolare, l'utilizzo e la complessità di prodotti di questo tipo presuppongono il mantenimento di adeguati meccanismi di controllo per la sorveglianza delle operazioni concluse, e la possibilità di stimare i rischi di un prodotto di questo tipo per un comparto e le rispettive performance della quotazione, degli interessi o dei tassi di cambio.
- **RISCHI DI LIQUIDITÀ:** I rischi di liquidità insorgono quando è difficile ottenere o vendere un determinato titolo. Per transazioni di grande entità o con mercati parzialmente illiquidi (p.es. in caso di numerosi strumenti concordati individualmente) l'esecuzione di una transazione o la realizzazione di una posizione ad una quotazione vantaggiosa può non essere possibile.
- **RISCHI DI CONTROPARTE:** Sussiste il rischio che un contraente di un'operazione non possa essere in grado di adempiere ai propri obblighi (rischio di inadempienza), e/o che un contratto venga annullato, p.es. per fallimento, illegittimità ex post o modifica delle norme di legge tributarie o in materia di rendicontazione rispetto alle norme vigenti al momento della stipula del contratto in merito ai derivati OTC, e/o che la controparte di uno strumento finanziario non ottemperi finanziariamente a un impegno o un debito assunto nei confronti del comparto corrispondente (rischio di credito). Ciò riguarda tutte le controparti con le quali sono state stipulate operazioni in derivati. La negoziazione di derivati non garantiti comporta un rischio di controparte diretto. Il comparto interessato riduce buona parte del rischio di controparte risultante dalle operazioni in derivati richiedendo alla controparte l'emissione di cauzioni per un importo almeno pari al proprio impegno. Se tuttavia i derivati non sono completamente garantiti, l'inadempienza della controparte può causare una riduzione del valore del comparto. Le nuove controparti vengono sottoposte a un controllo formale e tutte le controparti approvate vengono costantemente monitorate e verificate. La Società provvede a un controllo attivo del proprio rischio di controparte e della gestione delle cauzioni.

- **RISCHIO DI CONTROPARTE NEI CONFRONTI DELLA BANCA DEPOSITARIA:** i beni patrimoniali della Società vengono affidati in custodia alla banca depositaria. Nei libri contabili della banca depositaria i beni patrimoniali della Società saranno identificati come appartenenti a quest'ultima. La banca depositaria deve tenere separati i valori mobiliari appartenenti alla Società dagli altri valori mobiliari/beni patrimoniali della banca depositaria, il che riduce, pur non escludendolo, il rischio di mancata restituzione in caso di fallimento della banca depositaria. Gli azionisti sono pertanto esposti al rischio che, in caso di fallimento, la banca depositaria non sia in grado di adempiere al suo obbligo di restituire alla Società la totalità dei suoi beni patrimoniali. Inoltre, la liquidità di un comparto presso la banca depositaria può non essere tenuta separata dalla liquidità di quest'ultima o da quella di altri clienti della banca stessa, per cui, in caso di fallimento della banca depositaria, può accadere che un comparto non venga considerato un creditore privilegiato.

La banca depositaria può anche non detenere in custodia tutti i beni patrimoniali della Società, ma costituire una rete di subdepositari che appartengono necessariamente allo stesso gruppo della banca depositaria. Nel caso in cui la banca depositaria non sia chiamata a risponderne, gli azionisti sono esposti al rischio di fallimento dei subdepositari.

- Un comparto può investire in mercati i cui sistemi di deposito e/o di regolamento non siano pienamente sviluppati. I beni patrimoniali del comparto negoziati in tali mercati o affidati ai suddetti subdepositari potrebbero essere esposti a rischi laddove alla banca depositaria non sia attribuibile alcuna responsabilità.
- **RISCHI CONNESSI A TRANSAZIONI DI CREDIT DEFAULT SWAP ("CDS"):** Mediante l'acquisto di una protezione di CDS la Società può coprire il rischio di perdita di un emittente contro pagamento di un premio. La compensazione in caso di perdita dei pagamenti di un emittente può avvenire tramite una compensazione in contanti o una compensazione in natura. Nella compensazione in contanti l'acquirente della protezione CDS ottiene dal venditore della protezione CDS la differenza tra il valore nominale e l'importo del rimborso ancora conseguibile. In caso in una compensazione in natura l'acquirente della protezione CDS ottiene dal venditore della protezione CDS l'intero valore nominale e gli fornisce in cambio il titolo deficitario, o si giunge ad uno scambio di titoli scelti da un paniere. La composizione di tale paniere è regolamentata in dettaglio alla stipula del contratto di CDS. Gli eventi che determinano una perdita saranno stabiliti nel contratto di CDS, al pari delle modalità di consegna di obbligazioni e certificati di credito. In caso di necessità la Società può rivendere la protezione CDS o ricostituire il rischio di credito mediante il rilevamento di opzioni di acquisto.

Con la vendita di una protezione di CDS il comparto si assume un rischio di credito paragonabile all'acquisto di un'obbligazione che sia stata emessa dal medesimo emittente allo stesso valore nominale. In entrambi i casi, il rischio è determinato, in caso di situazione deficitaria dell'emittente, dall'entità della differenza tra il valore nominale e l'importo del rimborso ancora conseguibile.

Oltre al rischio generale di controparte (vedi sezione "Rischio di controparte"), la conclusione di operazioni di CDS comporta in particolare anche il rischio che la controparte non sia in grado di provvedere alla determinazione di uno degli obblighi di pagamento cui deve ottemperare. I diversi comparti che utilizzano i credit default swap si assicureranno che le controparti coinvolte in queste operazioni siano accuratamente selezionate e che il rischio connesso alla controparte sia limitato ed attentamente sorvegliato.

- **RISCHI CONNESSI A TRANSAZIONI DI SPREAD DEFAULT SWAP ("CSS"):** Con la conclusione di un'operazione di CSS la Società può, contro pagamento di un premio, dividere il rischio di perdita di un emittente con la controparte della rispettiva transazione. Ad un credit spread swap sono subordinati due diversi valori mobiliari con rischi di perdita classificati diversamente e, di norma, con una diversa struttura dei tassi. Dalla diversa struttura dei tassi di entrambi i valori mobiliari sottostanti dipendono, alla scadenza, gli obblighi di pagamento delle due parti della transazione.

Oltre al rischio generale di controparte (vedi sezione "Rischio di controparte"), la conclusione di operazioni di CSS comporta in particolare anche il rischio che la controparte non sia in grado di provvedere alla determinazione di uno degli obblighi di pagamento cui deve ottemperare.

- **RISCHI CONNESSI A TRANSAZIONI DI INFLATION SWAP:** Mediante l'acquisto di una protezione di inflation swap la Società può coprire interamente o parzialmente un portafoglio contro un forte aumento inatteso dell'inflazione e per trarne un vantaggio relativo in termini di performance. A tale fine un debito nominale, non indicizzato all'inflazione, viene scambiato con un credito reale abbinato ad un indice di inflazione. Nel concludere l'operazione si include nel computo del prezzo del contratto l'inflazione prevista in quel momento. Se

l'inflazione effettiva registrata è superiore all'inflazione prevista alla conclusione dell'operazione computata nel prezzo del contratto, dalla vendita della protezione di inflation swap risulta una performance superiore, in caso contrario una performance inferiore rispetto alla mancata vendita della protezione di inflation swap. Il funzionamento della protezione inflation swap corrisponde pertanto a quello di obbligazioni indicizzate all'inflazione rispetto ad obbligazioni nominali ordinarie. Ne consegue che mediante la combinazione di un'obbligazione nominale ordinaria con una protezione inflation swap si può costruire sinteticamente un'obbligazione indicizzata all'inflazione.

Con la vendita di una protezione inflation swap il comparto si assume un rischio di inflazione paragonabile all'acquisto di un'obbligazione nominale ordinaria rispetto ad un'obbligazione indicizzata all'inflazione: se l'inflazione effettiva registrata è inferiore all'inflazione prevista alla conclusione dell'operazione e computata nel prezzo nel contratto, dalla vendita della protezione inflation swap risulta una performance superiore, in caso contrario una performance inferiore rispetto alla mancata vendita della protezione inflation swap.

Oltre al rischio generale di controparte (vedi sezione "Rischio di controparte"), la conclusione di operazioni di inflation swap comporta in particolare anche il rischio che la controparte non sia in grado di provvedere alla determinazione di uno degli obblighi di pagamento cui deve ottemperare.

- RISCHI CORRELATI AI CONTRATTI PER DIFFERENZA (CONTRACTS FOR DIFFERENCE – "CFD"): Diversamente dagli investimenti diretti, nel caso dei CFD l'acquirente risponde per un ammontare di gran lunga maggiore rispetto all'importo pagato a titolo di garanzia. La società adotterà pertanto tecniche di gestione del rischio per garantire che il comparto possa sempre vendere i valori mobiliari necessari affinché i pagamenti risultanti da eventuali richieste di riscatto possano essere effettuati attingendo ai proventi derivanti dai riscatti e il comparto possa rispettare gli impegni derivanti dai contratti per differenza e da altre tecniche e strumenti.

ULTERIORI RISCHI/DERIVATI: Ulteriori rischi nell'utilizzo di prodotti derivati ed altre tecniche e strumenti finanziari particolari comprendono il rischio di valutazioni differenti di prodotti finanziari che risultano da differenti metodi di valutazione ammessi e dal fatto che (rischio di modello) tra i prodotti derivati ed i valori mobiliari, gli interessi, i tassi di cambio e gli indici ad essi sottostanti non sussiste una correlazione assoluta. Numerosi derivati, in particolare i derivati OTC, sono complessi e vengono spesso valutati in maniera soggettiva. Le valutazioni imprecise possono determinare maggiori obblighi di pagamento in contanti nei confronti delle controparti o implicare una perdita di valore per un comparto. I derivati non sempre riproducono in misura totale o anche soltanto in misura elevata la performance dei valori mobiliari, degli interessi, dei tassi di cambio o degli indici in base ai quali si orientano. Pertanto, l'utilizzo di prodotti derivati ed altre tecniche e strumenti finanziari particolari da parte di un comparto non costituisce sempre un mezzo efficace per conseguire l'obiettivo di investimento di un comparto e talvolta può rivelarsi persino controproducente. L'utilizzo di strumenti derivati può eventualmente esporre i comparti a rischi maggiori. Può trattarsi del rischio di credito delle controparti con le quali il comparto stipula operazioni, del rischio di insolvenza, del rischio di mancanza di liquidità dei derivati, del rischio di replicazione imperfetta tra la variazione del valore del derivato e la variazione del valore del sottostante che il rispettivo comparto intende replicare o del rischio di costi di transazione più elevati rispetto a un investimento diretto nei sottostanti.

7. RISCHI LEGATI ALLA SOSTENIBILITÀ

7.1. INFORMAZIONE GENERALE

In conformità al regolamento (UE) 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (Sustainable Finance Disclosure Regulation o SFDR), la Società di gestione e ciascuno dei Gestori degli investimenti dei Comparti hanno implementato i rischi di sostenibilità dei Comparti nelle loro decisioni di investimento, come indicato in questa sezione. NB: Ai fini della presente sezione, per rischio di sostenibilità si intende un evento o una condizione ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe causare un impatto negativo, reale o potenziale, sul valore dell'investimento. I potenziali investitori di qualsiasi Comparto devono leggere questa sezione insieme alla relativa Parte Speciale e notare che qualsiasi Comparto può discostarsi da queste linee guida e che tali scostamenti sono ulteriormente chiariti nella rispettiva Parte Speciale.

7.2. RISCHI DI SOSTENIBILITÀ COME PARTE DEL PROCESSO DI INVESTIMENTO

I Gestori degli investimenti di ciascun Comparto hanno integrato i fattori di rischio di sostenibilità come parte del loro processo d'investimento. L'integrazione della valutazione del rischio di sostenibilità nelle effettive decisioni d'investimento mira a garantire che i rischi siano considerati in modo simile a tutti gli altri rischi che sono integrati nel processo decisionale d'investimento. Gli investitori devono notare che la valutazione del rischio di sostenibilità non significa che il Gestore degli investimenti intenda investire in attività più sostenibili rispetto ai concorrenti o addirittura evitare di investire in attività che possono avere preoccupazioni pubbliche sulla loro sostenibilità. Tale valutazione integrata tiene conto di tutti gli altri parametri utilizzati dal Gestore degli investimenti e si può ad esempio ritenere che anche un evento o una condizione recente possa aver avuto una reazione eccessiva al suo valore di mercato. Analogamente, una partecipazione in un'attività soggetta a tali impatti materiali negativi non significa che l'attività debba essere liquidata. Inoltre, si ritiene che i rischi di sostenibilità saranno valutati in modo analogo per gli investimenti ritenuti sostenibili, ad esempio un "green bond" sarà soggetto a rischi di sostenibilità simili a quelli di un "non green bond" anche quando l'altro è ritenuto più sostenibile.

Gli investitori devono tenere presente che, se un Comparto (a) promuove caratteristiche ambientali o sociali o una combinazione di queste ultime investendo in società che seguono pratiche di buona governance; o (b) se un Comparto ha come obiettivo un investimento sostenibile, tale promozione o obiettivo sarà ulteriormente dettagliato nella Parte Speciale del Comparto.

7.2.1. CONSIDERAZIONI SPECIFICHE DELLO STRUMENTO

- (i) Gli strumenti azionari e gli strumenti azionari simili, come le obbligazioni societarie, che sono vincolati alla performance della Società sono considerati investimenti che comportano intrinsecamente il più alto livello di rischio di sostenibilità. Il valore di mercato di uno strumento azionario sarà spesso influenzato da eventi o condizioni ambientali, sociali o di governance come disastri naturali, riscaldamento globale, disuguaglianza dei redditi, anticonsumismo o governance malevola. I Comparti che investono o possono investire massicciamente in azioni saranno considerati intrinsecamente ad alto livello di rischi di sostenibilità.
- (ii) Il valore di mercato delle obbligazioni societarie a tasso fisso o di altre obbligazioni che non sono legate alla performance della Società, comporterà di per sé rischi di sostenibilità uguali o simili. Poiché tali strumenti sono effettivamente influenzati dalla prevista solvibilità della Società, i rischi possono essere leggermente inferiori rispetto agli strumenti di capitale diretto e in alcuni casi le condizioni più a lungo termine non influiscono sulla solvibilità come invece accade per eventi più improvvisi. I Comparti che investono massicciamente in obbligazioni societarie saranno considerati intrinsecamente a rischio moderato di sostenibilità.
- (iii) I titoli di Stato e altri titoli sovrani sono soggetti a rischi di sostenibilità simili a quelli delle azioni e delle obbligazioni societarie. Mentre le nazioni e gli altri emittenti sovrani sono soggetti a eventi apparentemente improvvisi, le condizioni sottostanti sono spesso ben note e comprese e già valutate in base al valore di mercato di tali attività. I Comparti che investono per lo più in titoli di Stato e altri titoli sovrani saranno considerati con un livello intrinsecamente basso di rischi di sostenibilità.
- (iv) le valute, gli investimenti in valute e l'effetto valutario rispetto alla valuta di base di qualsiasi Comparto, indipendentemente dal fatto che tale rischio sia coperto o meno, non saranno soggetti alla valutazione del rischio di sostenibilità. Si ritiene che le fluttuazioni del valore di mercato delle valute non siano influenzate dalle azioni di un'entità specifica nel caso in cui una soglia di rilevanza possa essere superata da un singolo evento o condizione.
- (v) gli investimenti in cui il valore di mercato è legato esclusivamente alle materie prime sono lasciati al di fuori della valutazione del rischio di sostenibilità. Mentre alcune materie prime possono essere intrinsecamente soggette a vari rischi di sostenibilità, sembra probabile che i rischi di sostenibilità siano effettivamente valutati nel valore di mercato di una materia prima o che manchino le metriche di rischio di sostenibilità generalmente approvate.
- (vi) Le decisioni di investimento in depositi bancari e in attività liquide accessorie saranno soggette a una valutazione degli eventi di governance, che è parte integrante dell'analisi per tali strumenti quando il valore di mercato dell'attività è legato solo o prevalentemente a un rischio di controparte nel caso in cui la

controparte non adempia alle sue obbligazioni normalmente previste per contratto o comunque predeterminate.

- (vii) gli investimenti in indici diversificati, altri OICR e prodotti strutturati diversificati sono generalmente intesi come strumenti in cui qualsiasi evento o condizione in un'attività sottostante non dovrebbe avere un impatto materiale sull'investimento a causa della diversificazione. I rischi di sostenibilità di tali strumenti sono generalmente valutati solo ad un livello elevato, ad esempio quando tale strumento ha solo o prevalentemente attività sottostanti che sarebbero soggette alle stesse condizioni o eventi.
- (viii) i rischi di sostenibilità derivanti da strumenti finanziari derivati quali futures, forward, opzioni, swap, ecc. saranno valutati in base al sottostante di tali derivati. Gli investitori devono tenere presente che, ai fini della presente sezione, i rischi di sostenibilità sono valutati solo dal punto di vista dell'impatto negativo materiale. Ciò significa che l'impatto positivo materiale non sarà valutato. Di conseguenza, significa che qualsiasi strumento derivato (anche se non utilizzato a scopo puramente di copertura) che abbia una correlazione negativa con il sottostante finale, ad esempio le vendite allo scoperto, non sarà soggetto a una valutazione del rischio qualora, a causa di una correlazione negativa, un impatto negativo sul valore del sottostante non crei un impatto negativo sul valore di mercato dell'attività.
- (ix) Nonostante quanto sopra esposto, gli investimenti destinati alla copertura non saranno soggetti a ulteriori valutazioni dei rischi di sostenibilità. Lo scopo della copertura è quello di coprire in tutto o in parte i rischi esistenti nel portafoglio del Comparto e non dovrebbe in genere aggiungersi ai rischi legati alla sostenibilità.

7.2.2. DATI RELATIVI ALLA SOSTENIBILITÀ

La Società ha scelto di non imporre ai Gestori degli investimenti dei Comparti di utilizzare metriche, dati o fornitori di dati specifici al fine di integrare il rischio di sostenibilità come parte delle loro decisioni di investimento. I potenziali investitori devono notare che, sebbene la finanza sostenibile sia tra i temi più importanti e recenti nel campo della gestione degli investimenti a livello globale, e le società di tutto il mondo abbiano adottato in larga misura diverse pratiche fattibili, difendibili e verificabili al fine di creare dati pubblici e meccanismi di controllo per verificare tali dati, la qualità e la disponibilità dei dati potrebbero non essere ancora comparabili con la qualità generale dei dati finanziari più standardizzati e tradizionali che vengono presentati nei bilanci annuali o in altre relazioni finanziarie conformi a qualsiasi principio contabile la cui affidabilità sia stata provata e testata per un periodo di tempo più lungo.

Maggiori informazioni sulle politiche di integrazione dei rischi di sostenibilità nel processo decisionale degli investimenti e informazioni sugli impatti negativi sulla sostenibilità sono disponibili sul sito web.funds.gam.com.

7.3. PRINCIPALI IMPATTI NEGATIVI

Gli eventuali "principali impatti negativi" non vengono presi in considerazione dai gestori degli investimenti di ciascun comparto nelle loro decisioni d'investimento, se non specificatamente indicati nella Parte Speciale del comparto. Tale impatto è soggetto alla percepita mancanza di dati affidabili e di alta qualità su questi fattori, il che non sempre permette ai gestori degli investimenti di concludere in modo decisivo l'impatto negativo reale o potenziale della decisione d'investimento.

8. LA SOCIETÀ

INFORMAZIONI GENERALI

La Società è organizzata come "*société d'investissement à capital variable*" (SICAV) nel Granducato del Lussemburgo, conformemente alla legge vigente del 2010. La Società è autorizzata, in base alla parte I della Legge del 2010, ad effettuare investimenti in valori mobiliari per conto collettivo.

La Società è stata costituita il 10 novembre 2009 per un periodo illimitato.

La Società è iscritta al numero B-149.126 del Registro commerciale e delle imprese di Lussemburgo. È possibile prendere visione dello Statuto che, dietro richiesta, può essere inviato a mezzo posta. Lo Statuto è stato modificato

l'ultima volta il 25 luglio 2018, come pubblicato in Lussemburgo sul "Mémorial" (già: *Recueil Electronique des Sociétés et Associations* "RESA") del 24 agosto 2018.

La sede legale della Società è in 25, Grand-Rue, L-1661 Lussemburgo.

CAPITALE MINIMO

Il capitale minimo della Società equivale in franchi svizzeri al controvalore di 1.250.000 Euro. Inoltre, nel caso in cui uno o più comparti sono investiti in azioni di altri comparti della Società il valore delle relative azioni non deve essere considerato per la verifica del capitale minimo previsto dalla legge. Qualora il capitale della Società dovesse diminuire a meno di due terzi del capitale minimo previsto dalla legge, il Consiglio di amministrazione della Società è tenuto a sottoporre entro quaranta (40) giorni all'Assemblea generale degli azionisti lo scioglimento della Società. L'Assemblea generale delibera in merito allo scioglimento con la maggioranza semplice degli azionisti presenti, o rappresentate e non è prescritto un quorum).

Qualora il capitale della Società dovesse diminuire a meno del capitale minimo previsto dalla legge, il Consiglio di amministrazione della Società è tenuto a sottoporre all'Assemblea generale degli azionisti convocata entro lo stesso termine, la questione dello scioglimento. Lo scioglimento può essere in tal caso deliberato da un quarto dei voti degli azionisti presenti e rappresentati all'Assemblea generale e non è prescritto un quorum.

LIQUIDAZIONE/FUSIONE

Con il consenso degli azionisti, espresso secondo le modalità previste dagli articoli 450-3 e 1100-2 della Legge del 1915, la Società può essere liquidata. Il liquidatore è autorizzato a trasferire tutte le attività e passività della Società ad un OICVM lussemburghese in cambio del rilascio di quote parti di tale OICVM incorporante, (proporzionalmente alle azioni possedute della Società liquidata). Per il resto la liquidazione della Società verrà effettuata conformemente alle disposizioni di legge del Lussemburgo. I proventi della liquidazione che, al termine della stessa non sono stati corrisposti agli azionisti verranno depositati presso la *Caisse de Consignation* a Lussemburgo, ai sensi dell'articolo 146 della Legge del 2010 e saranno a disposizione degli aventi diritto.

La Società può inoltre deliberare o proporre la chiusura di uno o più comparti o la fusione di uno o più comparti con un altro comparto della Società o con un altro OICVM conforme alla direttiva 2009/65/CE o con un comparto dello stesso OICVM, come indicato al capitolo "Riscatto delle azioni".

AUTONOMIA DEI COMPARTI

La Società risponde nei confronti di terzi per le passività di ogni comparto soltanto con il patrimonio del relativo comparto. Anche nei rapporti fra azionisti ogni comparto viene trattato come unità autonoma e nella rilevazione del patrimonio vengono attribuite ad ogni comparto distintamente le passività ad esso riferibili.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di amministrazione della Società è indicato al capitolo "Organizzazione e gestione". La Società è gestita sotto la sorveglianza del Consiglio di amministrazione.

Non esistono disposizioni statutarie relative alla remunerazione (incluse pensioni ed altre agevolazioni) del Consiglio di amministrazione, al quale verranno rimborsate le spese. La remunerazione dei membri del Consiglio è sottoposta all'approvazione degli azionisti della Società nel corso dell'Assemblea generale.

9. SOCIETÀ DI GESTIONE E AGENTE DOMICILIARE

La Società è gestita dalla GAM (Luxembourg) S.A. (la "società di gestione"), che è soggetta alle disposizioni del capitolo 15 della Legge del 2010.

Inoltre la Società è domiciliata presso la società di gestione.

La società di gestione è stata costituita il 8 gennaio 2002 per un periodo illimitato. Il capitale sociale ammonta a 5.000.000 Euro. La società di gestione è iscritta al numero B 85.427 del Registro commerciale e delle imprese di Lussemburgo, dove copie dello Statuto sono disponibili per la presa in visione ed ottenibili dietro richiesta. Lo

Statuto è stato modificato l'ultima volta il 31 dicembre 2015, come pubblicato in Lussemburgo sul "Mémorial" (già: *Recueil Electronique des Sociétés et Associations* "RESA") del 16 gennaio 2016.

Oltre alla Società, la società di gestione gestisce altri organismi di investimento collettivo.

La Società corrisponde alla società di gestione, come corrispettivo per i servizi prestati, una commissione basata sul valore netto d'inventario di ogni fine mese del rispettivo comparto e che viene corrisposta posticipatamente con periodicità mensile.

10. BANCA DEPOSITARIA

La Società ha nominato sua banca depositaria (la "Banca depositaria") State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch ("**SSB-LUX**"), che sarà responsabile

- a) della custodia dei beni patrimoniali
- b) degli obblighi di vigilanza
- c) del monitoraggio dei flussi di cassa (cash flow monitoring)

ai sensi della normativa lussemburghese applicabile, delle circolari CSSF pertinenti e di altri regolamenti obbligatori applicabili (di seguito i "Regolamenti lussemburghesi" nella versione di volta in volta in vigore) e del contratto della banca depositaria stipulato tra la Società e SSB-LUX (il "Contratto della banca depositaria").

RIGUARDO AL PUNTO A) CUSTODIA DEI BENI PATRIMONIALI

Conformemente ai Regolamenti lussemburghesi e al Contratto della banca depositaria, la Banca depositaria è responsabile della custodia degli strumenti finanziari depositabili nonché della contabilità e della verifica della proprietà degli altri beni patrimoniali.

DELEGA

Ai sensi dei Regolamenti lussemburghesi, la Banca depositaria è inoltre autorizzata a delegare i suoi incarichi di custodia a subdepositari e ad aprire conti presso questi ultimi, a condizione che (i) tale delega sia conforme e rispetti le condizioni stabilite dai Regolamenti lussemburghesi; e che (ii) nella selezione, nella nomina, nella verifica e nel controllo regolari dei suoi subdepositari la Banca depositaria adotti la cura e la competenza consuete e adeguate.

RIGUARDO AL PUNTO B) OBBLIGHI DI VIGILANZA

Ai sensi dei Regolamenti lussemburghesi e del Contratto della banca depositaria, la Banca depositaria

- (i) assicura che la vendita, l'emissione, il rimborso, il riscatto e l'annullamento di quote della Società siano effettuati conformemente ai Regolamenti lussemburghesi e allo statuto della Società;
- (ii) assicura che il valore delle quote della Società sia calcolato conformemente ai Regolamenti lussemburghesi e allo statuto della Società;
- (iii) esegue le istruzioni della società di gestione, purché esse non siano in conflitto con i Regolamenti lussemburghesi e lo statuto della Società;
- (iv) assicura che nelle operazioni aventi come oggetto i beni patrimoniali della Società il controvalore venga versato o trasferito alla Società entro i consueti limiti di tempo;
- (v) assicura che i proventi della Società vengano utilizzati conformemente ai Regolamenti lussemburghesi e allo statuto della Società.

RIGUARDO AL PUNTO C) MONITORAGGIO DEI FLUSSI DI CASSA (CASH FLOW MONITORING)

La Banca depositaria è tenuta a rispettare determinati obblighi di monitoraggio dei flussi di cassa come di seguito indicato:

- (i) pareggio di tutti i flussi di cassa, da effettuare con frequenza giornaliera;

- (ii) identificazione dei flussi di cassa che secondo il suo parere professionale sono rilevanti e, in particolare, non conformi alle operazioni della Società. La Banca depositaria effettua la sua verifica sulla base dei dati di chiusura del giorno precedente;
- (iii) assicurare che tutti i conti bancari nella struttura della Società siano aperti a nome di quest'ultima;
- (iv) assicurare che le banche pertinenti siano istituti di credito dell'UE o organismi equivalenti;
- (v) assicurare che gli importi versati dai partecipanti siano stati ricevuti e accreditati nei conti bancari della Società.

Le informazioni aggiornate sulla banca depositaria, sui suoi obblighi, su eventuali conflitti, una descrizione di tutte le funzioni di custodia delegate dalla banca depositaria, un elenco dei delegati e dei subdelegati e informazioni su tutti i conflitti di interessi che possono derivare dalla delega delle funzioni sono messe a disposizione degli azionisti su richiesta presso la banca depositaria. Inoltre, un elenco dei delegati e dei subdelegati è disponibile su www.statestreet.com/about/office-locations/luxembourg/subcustodians.html.

CONFLITTI DI INTERESSI

La banca depositaria fa parte di un gruppo di società internazionale che nell'ambito della sua normale attività opera per un gran numero di clienti e per proprio conto. In alcuni casi, ciò può comportare conflitti potenziali o effettivi. I conflitti di interessi si verificano se la banca depositaria o le società a essa collegate sono coinvolte in attività nell'ambito del contratto di banca depositaria o di altri accordi contrattuali o di altra natura. In questa categoria rientrano, tra le altre, le seguenti attività:

- (i) la fornitura di servizi di intestazione, amministrazione, conservazione dei registri, trasferimento, ricerca, prestito titoli, gestione degli investimenti, consulenza finanziaria e/o consulenza di altro tipo per la società;
- (ii) la partecipazione a operazioni bancarie, di distribuzione e di negoziazione, incluse le operazioni su valute, in derivati, di finanziamento, di intermediazione, di market making o altre transazioni finanziarie con la società in veste di committente e per proprio conto o per altri clienti.

Nell'ambito delle suddette attività, alla banca depositaria o alle società a essa collegate si applica quanto segue:

- (i) Attraverso tali attività la banca depositaria o le società a essa collegate intendono generare utili e hanno il diritto di ricevere e trattenere utili o compensi di qualsiasi forma senza l'obbligo di comunicare alla società la natura o l'importo di tali utili o compensi, incluse commissioni, provvigioni, partecipazioni agli utili, spread, rialzi, acconti, interessi, sconti, riduzioni o altri guadagni generati nell'ambito di tali attività.
- (ii) La banca depositaria o le società a essa collegate possono acquistare, vendere, emettere, negoziare o gestire titoli oppure altri prodotti o strumenti finanziari in veste di committenti per proprio conto, nell'interesse delle società a esse collegate o per altri clienti.
- (iii) La banca depositaria o le società a essa collegate possono effettuare operazioni di negoziazione di segno uguale o opposto a quello delle transazioni effettuate, anche in base a informazioni in loro possesso non disponibili alla società.
- (iv) La banca depositaria o le società a essa collegate possono fornire servizi uguali o analoghi ad altri clienti, inclusi concorrenti della società.
- (v) La società può conferire alla banca depositaria o alle società a essa collegate diritti di credito che esse possono esercitare.

La società può fare ricorso a una società collegata alla banca depositaria affinché effettui operazioni su valute, liquidità o swap per conto della società. In tali casi, la società collegata opera in veste di committente e non di broker, delegata o fiduciaria della società. La società collegata punta a generare utili da queste operazioni e ha il diritto di trattenere tali utili senza l'obbligo di comunicarli alla società. La società collegata effettua queste operazioni alle condizioni concordate con la società.

Se la liquidità della società è depositata presso una società collegata che sia una banca, esiste un potenziale conflitto relativo agli (eventuali) interessi che la società collegata può versare o addebitare a tale conto e in riferimento alle commissioni o agli altri utili che la società collegata riceve per la custodia di tale liquidità in veste di banca e non di fiduciaria.

Un gestore degli investimenti oppure la società di gestione può anche essere cliente o controparte della banca depositaria o delle società a essa collegate.

La Società paga al SSB-LUX per i suoi servizi un corrispettivo basato sul valore netto d'inventario di ogni comparto di ogni fine mese, che viene corrisposto posticipatamente con periodicità mensile. SSB-LUX ha inoltre il diritto di ricevere dalla Società il rimborso delle spese e delle commissioni addebitate da altre banche corrispondenti.

SSB-LUX è parte di una società che opera a livello internazionale. Nell'ambito delle operazioni connesse alle richieste di sottoscrizione e riscatto di azioni e di mantenimento dei rapporti commerciali, dati e informazioni sui clienti, il loro rapporto di affari con SSB-LUX (incluse informazioni sul beneficiario effettivo) nonché, per quanto legalmente ammissibile, informazioni sulle transazioni commerciali possono essere trasmessi a entità affiliate o a gruppi di società della SSB-LUX all'estero, ai suoi rappresentanti all'estero o alla Società di gestione o alla Società. Questi fornitori di servizi e la Società di gestione o la Società sono tenuti a mantenere riservate le informazioni e ad utilizzarle solo per gli scopi per i quali sono messe a loro disposizione. Le leggi sulla protezione dei dati all'estero possono differire dalle disposizioni di protezione dei dati in Lussemburgo e fornire un livello inferiore di protezione.

11. AGENTE PRINCIPALE AMMINISTRATIVO, AGENTE PRINCIPALE DI PAGAMENTO; AGENTE DEL REGISTRO DEGLI AZIONISTI E DI TRASFERIMENTO

La SSB-LUX è incaricata di prestare servizi in qualità di agente principale amministrativo, agente principale di pagamento e agente del registro degli azionisti e di trasferimento.

La Società corrisponde alla SSB-LUX, come corrispettivo per i servizi prestati, una remunerazione basata sul valore netto di inventario di ogni comparto di ogni fine mese, da pagarsi posticipatamente con periodicità mensile.

12. INFORMAZIONI GENERALI SULLA CONSULENZA AGLI INVESTIMENTI E SULLA GESTIONE DEGLI INVESTIMENTI

La Società e la società di gestione hanno autorizzato diversi prestatori di servizi finanziari esperti ("consulenti per gli investimenti") ossia gestori degli investimenti ("gestori degli investimenti") a svolgere tali funzioni per uno o più comparti. I consulenti per gli investimenti e i gestori degli investimenti di ciascun comparto sono indicati in ciascuna Parte Speciale nel capitolo "Consulente per gli investimenti", ossia "Gestore degli investimenti".

I consulenti per gli investimenti possono fornire suggerimenti per l'investimento dei valori patrimoniali del relativo comparto tenendo conto dei relativi obiettivi, della politica di investimento e delle restrizioni agli investimenti.

I gestori degli investimenti del relativo comparto potranno effettuare investimenti senza dover ricevere ulteriori autorizzazioni.

Un consulente per gli investimenti o un gestore degli investimenti possono in linea di principio avvalersi, sotto la propria responsabilità e supervisione nell'esecuzione dei suoi compiti, del sostegno di società ad essa collegate ed è autorizzato a nominare sub-consulenti per gli investimenti o sub-gestori degli investimenti.

I consulenti per gli investimenti o i gestori degli investimenti riceveranno una remunerazione per loro attività basata sul valore netto d'inventario del rispettivo comparto, come descritto all'interno della rispettiva Parte Speciale, al capitolo "Commissioni e spese".

La società di gestione non è tenuta ad effettuare transazioni con ogni broker. Le transazioni possono essere effettuate tramite il consulente per gli investimenti o il gestore degli investimenti o altre società ad essi connesse, purché le condizioni praticate siano equivalenti a quelle di altri broker o agenti, e indipendentemente dal fatto che essi realizzino un utile da tali transazioni. Tutte le transazioni di questo tipo sono soggette alle condizioni per le transazioni tra società collegate, nei termini descritti al capitolo "Restrizioni agli investimenti". Sebbene si cerchi di ottenere generalmente commissioni convenienti e competitive, non si pagherà necessariamente la commissione più bassa o il margine più conveniente.

13. AGENTI DI PAGAMENTO E RAPPRESENTANTI

La Società ovvero la società di gestione hanno concluso accordi con vari agenti di pagamento e/o rappresentanti per la prestazione di determinati servizi amministrativi di supporto alla vendita di azioni o di rappresentanza della Società nei diversi paesi di distribuzione. La Società si potrà far carico, in base a quanto di volta in volta concordato, delle commissioni degli agenti di pagamento e dei rappresentanti. Inoltre gli agenti di pagamento e i rappresentanti potranno essere rimborsati di tutti i costi legittimamente sostenuti, nell'adempimento dei rispettivi compiti.

Gli agenti di pagamento e/o i singoli agenti (per il regolamento delle operazioni) necessari nei singoli paesi di distribuzione della Società per svolgere l'attività di distribuzione, a seconda delle esigenze locali, come ad esempio le banche corrispondenti, potranno addebitare agli azionisti ulteriori costi e spese, in particolare le spese per le operazioni associate agli ordinativi dei clienti, in virtù del modello commissionale di volta in volta applicato da questo istituto.

14. SOCIETÀ DI DISTRIBUZIONE

La Società ovvero la società di gestione può nominare, in conformità alle leggi vigenti, società di distribuzione ("società di distribuzione") per l'offerta e la vendita delle azioni dei diversi comparti in tutti gli Stati nei quali sia consentita l'offerta e la vendita di queste azioni. Le società di distribuzione sono autorizzate a trattenere la commissione di vendita sulle azioni da esse distribuite oppure a rinunciarvi interamente o parzialmente.

Le società di distribuzione sono autorizzate, nel rispetto delle vigenti leggi nazionali e delle consuetudini del Paese di distribuzione, ad offrire anche azioni connesse a piani di risparmio. A tal riguardo le società di distribuzione sono autorizzate in particolare:

- (a) ad offrire piani di risparmio pluriennali, indicando le condizioni e le modalità nonché l'importo della sottoscrizione iniziale e delle sottoscrizioni ricorrenti. In tal caso le sottoscrizioni potranno avvenire per importi inferiori ai minimi previsti dal presente Prospetto per la sottoscrizione di azioni.
- (b) ad offrire per i piani di risparmio condizioni di sottoscrizione, di conversione e di riscatto più favorevoli rispetto a quelle previste in tema di limiti massimi indicati nel presente Prospetto.

I termini e le condizioni di questi piani di risparmio, in particolare per quanto concerne le commissioni, si atterranno al diritto del Paese di distribuzione e sono disponibili presso le locali società di distribuzione che possono offrire tali piani di risparmio.

Le società di distribuzione sono anche autorizzate, tenendo conto delle vigenti leggi nazionali e delle consuetudini dello Stato di distribuzione, ad acquistare azioni, quali quote di investimento di un'assicurazione sulla vita connessa al fondo, ed a offrire così dette azioni indirettamente al pubblico. I rapporti giuridici tra la Società ovvero la società di gestione, la singola società di distribuzione e/o l'assicurazione e gli azionisti o assicurati sono disciplinati dalla polizza dell'assicurazione sulla vita e dalle leggi ad essa applicabili.

Le società di distribuzione e la SSB-LUX devono in ogni momento ottemperare alle disposizioni della Legge lussemburghese sulla lotta al riciclaggio di denaro ed in particolare alla Legge del 7 luglio 1989, che ha modificato la Legge del 19 febbraio 1973 sulla vendita di farmaci e sulla lotta alla tossicodipendenza, della Legge del 12 novembre 2004 sulla lotta al riciclaggio del denaro e al finanziamento del terrorismo e della Legge del 5 aprile 1993 sul settore finanziario, come modificata, nonché ad ulteriori disposizioni applicabili del governo lussemburghese o di autorità di sorveglianza.

Tra l'altro i sottoscrittori sono tenuti a dimostrare la propria identità nei confronti della società di distribuzione ossia della SSB-LUX o della Società che prende in consegna la loro sottoscrizione. La società di distribuzione, ossia la SSB-LUX o la Società devono richiedere ai sottoscrittori i seguenti documenti di riconoscimento: per le persone fisiche una copia autenticata del passaporto/carta d'identità (autenticata dalla società di distribuzione o di vendita oppure dall'ente amministrativo locale); per le società o altre persone giuridiche una copia autenticata dell'atto costitutivo, una copia autenticata dell'estratto del Registro commerciale, una copia dell'ultima relazione annuale pubblicata, il nome completo dei detentori dei diritti materiali (beneficial owner).

La società di distribuzione deve altresì assicurarsi che la suddetta procedura di identificazione venga rigorosamente osservata. La Società e la società di gestione possono in ogni momento richiedere alla società di

distribuzione o alla SSB-LUX assicurazioni in merito all'osservazione di tale procedura. La SSB-LUX controlla l'osservazione delle suddette disposizioni per tutte le richieste di sottoscrizione/riscatto che riceve dalle società di distribuzione dei Paesi con regole sull'antiriciclaggio non equivalenti. La SSB-LUX è autorizzata, in caso di dubbi sull'identità del sottoscrittore/richiedente in base all'insufficiente, scorretta o mancata identificazione, a sospendere o respingere, senza danno economico, le richieste di sottoscrizione/riscatto in base alle suddette motivazioni. Inoltre, gli agenti di pagamento sono tenuti ad osservare anche tutte le disposizioni sulla lotta al riciclaggio di denaro vigenti nei rispettivi Paesi.

15. COGESTIONE (CO-MANAGEMENT)

Per ridurre le spese di ordinaria amministrazione e contemporaneamente permettere una più ampia diversificazione degli investimenti, la Società può deliberare che la gestione di una parte del patrimonio o dell'intero patrimonio di un comparto avvenga congiuntamente con beni patrimoniali che appartengono ad altri Organismi di Investimento Collettivo Lussemburghesi, gestiti dalla stessa società di gestione ovvero dallo stesso gestore degli investimenti e costituiti dallo stesso promotore oppure di far amministrare diversi o tutti i comparti congiuntamente fra loro. Nei paragrafi a seguire, per "unità cogestite" si intendono in generale ogni comparto e tutte le unità tra le quali sussiste un dato accordo di cogestione. Per "beni patrimoniali cogestiti" ci si riferisce invece al complesso dei beni patrimoniali di queste unità amministrare congiuntamente, gestite nell'ambito del medesimo accordo.

Ai sensi dell'accordo di cogestione e su base consolidata, per le unità cogestite afferenti possono essere prese decisioni relative agli investimenti e di realizzo. Ogni unità cogestita detiene una parte dei beni patrimoniali cogestiti, che corrisponde al rapporto tra il suo valore netto d'inventario e il valore complessivo dei beni patrimoniali cogestiti. Questa proprietà parziale è applicabile ad ogni tipo di investimento mantenuto o acquisito sotto gestione congiunta. Questa parte in portafoglio non è interessata da decisioni relative agli investimenti e/o di realizzo, e gli investimenti complementari sono destinati alle unità cogestite nella stessa proporzione, e i beni patrimoniali ceduti sono parzialmente prelevati dai beni patrimoniali cogestiti, detenuti da ogni unità in regime di cogestione.

Alla sottoscrizione di nuove azioni di una delle unità cogestite, il ricavo di sottoscrizione è destinato alle unità cogestite nella proporzione modificata – che risulta dall'incremento del valore netto d'inventario delle unità cogestite che hanno beneficiato delle sottoscrizioni – e tutte le categorie di investimenti vengono modificate mediante un trasferimento di beni patrimoniali da un'unità cogestita all'altra e in tal modo uniformati alle proporzioni variate. Analogamente in caso di riscatto di azioni di una delle unità cogestite le disponibilità liquide necessarie possono essere prelevate dalle disponibilità liquide detenute dalle unità cogestite conformemente alle quote modificate che risultano dalla diminuzione del valore netto d'inventario dell'unità cogestita, interessata dai riscatti di azioni, e in tali casi tutti i tipi di investimento vengono uniformati alle proporzioni variate. Gli azionisti devono essere pertanto consapevoli che l'accordo di cogestione può portare al fatto che la composizione del portafoglio del comparto interessato venga condizionata da eventi riconducibili ad altre unità di cogestione quali, ad esempio, sottoscrizioni e riscatti. In assenza di variazioni, le sottoscrizioni di quote di un'unità, con la quale un comparto è cogestito, portano quindi ad un aumento delle disponibilità liquide di questo comparto. Al contrario, i riscatti di quote di un'unità con la quale un dato comparto è in cogestione, portano ad una riduzione dei mezzi liquidi del detto comparto. Le sottoscrizioni e i riscatti possono tuttavia essere tenuti sul conto specifico aperto per ogni unità cogestita al di fuori dell'accordo di cogestione e sul quale devono confluire sottoscrizioni e riscatti. La possibilità di destinare cospicui pagamenti e riscatti a questi conti specifici, unitamente alla possibilità che la cessazione della partecipazione di un comparto all'accordo di cogestione possa verificarsi in ogni momento, possono evitare modifiche di portafoglio di un comparto provocate da altre unità cogestite, qualora questo adeguamento sia verosimilmente suscettibile di ledere l'interesse del comparto e del relativo azionista.

Qualora una variazione della composizione dei beni patrimoniali del comparto derivante da riscatti o pagamenti di commissioni e spese – inerenti ad un'altra unità cogestita (ossia non imputabili al comparto) – porti ad una violazione delle limitazioni agli investimenti valide per questo comparto, i relativi beni patrimoniali verranno dispensati dall'accordo di cogestione prima dell'attuazione delle modifiche, in modo che non vengano interessati dagli adeguamenti che ne conseguono.

I fondi patrimoniali cogestiti di un comparto possono essere amministrati congiuntamente solo con beni patrimoniali che devono essere investiti secondo gli obiettivi e la politica d'investimento, che siano con essi compatibili, che siano applicabili ai beni patrimoniali cogestiti del comparto interessato, per garantire che le decisioni relative agli

investimenti siano del tutto compatibili con la politica d'investimento del comparto. I beni patrimoniali cogestiti di un comparto possono essere amministrati congiuntamente solo con beni patrimoniali per i quali la banca depositaria eserciti altresì la funzione di custode, per assicurare in tal modo che la banca depositaria possa assolvere in pieno le sue funzioni e mansioni secondo la Legge del 2010. La banca depositaria deve sempre tenere separati i beni patrimoniali della Società da quelli di altre unità cogestite e deve pertanto essere sempre in grado di identificare i beni patrimoniali della Società. Considerato che le unità cogestite seguono probabilmente una politica d'investimento che non coincide al cento per cento con quella di uno dei comparti, è possibile che per questa ragione la politica congiunta applicata sia più restrittiva rispetto a quella del comparto.

La Società può deliberare la cessazione dell'accordo di cogestione in qualsiasi momento e senza preavviso.

Gli azionisti possono prendere contatto in qualsiasi momento con la Società per ottenere informazioni sulla percentuale del patrimonio cogestito e sulle unità con le quali sussiste una gestione congiunta al momento della richiesta. I rendiconti annuali e le relazioni semestrali devono specificare la composizione e la percentuale dei beni patrimoniali cogestiti.

16. DESCRIZIONE DELLE AZIONI

INFORMAZIONI GENERALI

Le azioni della Società non hanno valore nominale. La Società emette per ciascun comparto solo azioni in forma nominativa. Non saranno emesse azioni al portatore. La proprietà delle azioni nominative è dimostrata con l'iscrizione nel registro degli azionisti.

Di norma non verranno distribuiti certificati azionari fisici. Sarà emessa una conferma di investimento che sarà trasmessa all'azionista. Le azioni nominative sono emesse anche in frazioni di azione che vengono arrotondate per eccesso o difetto a tre cifre dopo la virgola.

Ogni azione comporta il diritto di partecipare agli utili e al risultato del rispettivo comparto. Qualora non sia previsto altro dallo statuto o dalla Legge, ogni azione conferisce all'azionista il diritto ad un voto che potrà esercitare di persona o rappresentato da un delegato, in tutte le Assemblee generali e nelle altre assemblee separate del rispettivo comparto. Le azioni non conferiscono diritti di prelazione o d'opzione. Inoltre non sono connesse, né attualmente, né in futuro, ad eventuali opzioni in circolazione né a diritti speciali. Le azioni possono essere cedute liberamente tranne nel caso in cui, in conformità al suo Statuto, la Società limiti la proprietà delle azioni a determinate persone ("gruppo limitato di acquirenti").

TIPOLOGIA DI AZIONI

La Società può disporre per ogni comparto nella relativa Parte Speciale del Prospetto Informativo l'emissione sia di azioni a distribuzione sia di azioni ad accumulazione. Le azioni a distribuzione conferiscono all'azionista il diritto di ricevere un dividendo fissato in occasione dell'Assemblea generale degli azionisti. Le azioni ad accumulazione non conferiscono all'azionista il diritto di ricevere un dividendo. In occasione della distribuzione del dividendo, gli importi dei dividendi verranno sottratti dal valore netto d'inventario delle azioni a distribuzione. Il valore netto d'inventario delle azioni senza distribuzione di dividendo resta invece invariato.

Inoltre, la Società può prevedere per ogni comparto nella relativa Parte Speciale del Prospetto Informativo l'emissione di tipologie di azioni con importi minimi di sottoscrizione, modalità di distribuzione, strutture delle commissioni e valute differenti.

Se una tipologia di azioni viene offerta in una valuta diversa da quella di conto del relativo comparto, questa viene resa nota come tale. Per quest'ultima tipologia aggiuntiva di azioni la Società in ogni comparto ha la possibilità di effettuare una copertura rispetto alla valuta di conto del comparto stesso. Quando si effettua una copertura di questo tipo, la Società, in merito al rispettivo comparto, può effettuare operazioni a termine su divise, future valutari, negoziazioni di opzioni su divise e swap su divise esclusivamente per questa tipologia di azioni, al fine di preservare il valore della valuta di riferimento rispetto alla valuta del comparto. Quando si concludono operazioni di questo tipo, gli effetti della suddetta copertura si riflettono sul valore netto d'inventario e di conseguenza sulla performance della relativa tipologia di azioni. Anche tutte le eventuali spese per le operazioni di copertura di questo tipo sono a carico della tipologia di azioni nella quale sono occorse. Tali operazioni di copertura possono essere concluse a prescindere dall'aumento o dalla diminuzione del valore della valuta di riferimento rispetto alla relativa valuta di

conto del comparto. Pertanto, quando si effettua una tale copertura, quest'ultima può proteggere l'azionista nell'ambito della relativa tipologia di azioni da una diminuzione del valore della valuta di conto del comparto nei confronti della valuta di riferimento, ma essa può altresì impedire che l'azionista benefici di un aumento di valore della valuta di conto del comparto. Si segnala agli azionisti che non può essere garantita una copertura totale. Inoltre, non esiste alcuna garanzia circa l'efficacia della copertura o in merito al fatto che gli azionisti delle tipologie di azioni con copertura non siano esposti all'influenza di valute diverse dalla valuta della relativa tipologia di azioni.

Indipendentemente dalle previsioni precedentemente citate concernenti l'attribuzione esclusiva delle operazioni ad una specifica tipologia di azioni, le operazioni di copertura eseguite per una certa tipologia di azioni possono comunque intaccare il valore del patrimonio netto delle altre tipologie di azioni all'interno del medesimo comparto. Questa è una conseguenza del fatto che giuridicamente non esiste separazione delle responsabilità tra gli attivi delle diverse tipologie di azioni.

Il Consiglio di amministrazione della Società può decidere in ogni momento l'emissione di nuove o ulteriori tipologie di azioni per ciascun comparto in valute diverse rispetto a quella di conto del comparto. Il periodo di prima sottoscrizione (ed eventualmente, il prezzo di emissione) per queste tipologie di azioni addizionali sarà visibile su www.funds.gam.com.

17. EMISSIONE DELLE AZIONI

INFORMAZIONI GENERALI SULL'EMISSIONE

Dopo la prima emissione le azioni vengono offerte in vendita in ogni giorno di valutazione.

Le richieste di sottoscrizione possono essere indirizzate ad una delle società di distribuzione che le trasmette alla SSB-LUX, o direttamente alla Società o alla SSB-LUX (si veda il par. "Nominee service" sotto riportato).

La procedura di richiesta (presentazione della domanda e conferma e iscrizione al registro) è disciplinata nella Parte Speciale al capitolo "Procedura di richiesta".

Per tutte le richieste di sottoscrizione, che pervengono alla SSB-LUX in un giorno di valutazione (come definito al capitolo "Determinazione del valore netto d'inventario") entro e non oltre le ore 15.00 (orario limite), ora locale del Lussemburgo, qualora non diversamente stabilito nella Parte Speciale, è determinante il prezzo di emissione valido il giorno di valutazione seguente. Per le sottoscrizioni pervenute alla SSB-LUX successivamente a questo momento è valido il prezzo di emissione del secondo giorno di valutazione successivo a quello di ricevimento. In merito alle richieste presentate presso le società di distribuzione in Lussemburgo ed all'estero possono essere applicati orari di chiusura anticipati per la consegna delle richieste di sottoscrizione, al fine di garantire la tempestiva trasmissione alla SSB-LUX. Tali orari possono essere appresi presso la rispettiva società di distribuzione.

La Società o la società di gestione possono fissare, per determinate categorie di azionisti, un orario limite differente, ad esempio per azionisti di Paesi di distribuzione nei quali ci sia un diverso fuso orario. In questo caso, tale orario limite per principio deve precedere il momento in cui viene calcolato il valore netto di inventario. Tali modifiche dell'orario limite possono essere concordate separatamente con i rispettivi Paesi di distribuzione interessati oppure essere pubblicate in un allegato al Prospetto o in altri documenti commerciali utilizzati nei suddetti Paesi di distribuzione.

Pertanto l'emissione di azioni avviene ad un valore netto d'inventario sconosciuto (Forward-Pricing).

Ciononostante, la Società o la società di gestione possono dare istruzione all'agente di trasferimento di non considerare le richieste di sottoscrizione ricevute, finché l'intero importo della sottoscrizione non sia stato ricevuto dalla banca depositaria ("**Cleared funds settlement**"). Analoghe richieste di sottoscrizione pervenute nello stesso giorno di valutazione sono trattate allo stesso modo. Alle sottoscrizioni interessate da questa procedura, verrà applicato il prezzo di emissione del giorno di valutazione successivo alla ricezione dell'importo della sottoscrizione presso la banca depositaria.

PREZZO DI EMISSIONE/COMMISSIONE DI VENDITA

Il prezzo di emissione si basa sul valore netto d'inventario per ogni azione del rispettivo giorno di valutazione. Il prezzo di emissione verrà determinato e/o arrotondato secondo i principi indicati nella Parte Speciale del rispettivo comparto e verrà aggiunta un'eventuale commissione di vendita riscossa dalla società di distribuzione o dalla

Società. Nella Parte Speciale potranno essere indicate particolari procedure di calcolo del prezzo (ad esempio "Swing Pricing"). Per ulteriori informazioni sul prezzo di emissione è possibile rivolgersi alla sede della Società.

Le commissioni di vendita a favore di una società di distribuzione o della Società saranno espresse in percentuale dell'importo investito e possono ammontare al massimo sino al 5% del rispettivo valore netto d'inventario.

La società di distribuzione è inoltre autorizzata, secondo le disposizioni nella relativa Parte Speciale, ad offrire le azioni senza commissione di vendita ("no-load") e ad addebitare per contro al riscatto delle azioni una commissione di riscatto al massimo del 3% del relativo valore netto d'inventario. La commissione massima di vendita per ciascun comparto può essere fissata ad un importo massimo inferiore indicato nella Parte Speciale del Prospetto.

In caso di ordini di notevole entità, la società di distribuzione e la Società possono rinunciare interamente o parzialmente alla commissione di vendita di propria spettanza. Quando la commissione di vendita spetta alla Società, alle richieste di sottoscrizione del medesimo tipo di un comparto, pervenute in uno specifico giorno di valutazione, la Società dovrà applicare la medesima percentuale della commissione di vendita.

INVESTIMENTO MINIMO

La Società può stabilire per ciascun comparto e/o tipologie di azioni, nella relativa Parte Speciale del Prospetto, l'importo minimo dell'investimento o un importo minimo di sottoscrizione o un numero minimo di azioni acquistabili.

PAGAMENTO

In linea generale gli azionisti saranno iscritti nel registro nel giorno in cui avviene la registrazione della sottoscrizione. Pertanto, l'importo complessivo della sottoscrizione deve essere accreditato nella valuta del rispettivo comparto, ovvero nella valuta della relativa tipologia di azioni, durante il periodo della prima emissione entro un termine fissato in giorni lavorativi bancari in Lussemburgo e stabilito nella relativa Parte Speciale; una volta scaduto il termine della prima emissione oppure successivamente, esso deve essere accreditato, sul conto menzionato, dopo il rispettivo giorno di valutazione entro un termine fissato in giorni lavorativi bancari in Lussemburgo o in conformità alle eventuali disposizioni nazionali, stabilito di volta in volta nella relativa Parte Speciale. La Società e la società di gestione, senza ulteriori autorizzazioni, respingono e non danno seguito alle richieste di sottoscrizione per le quali non sia pervenuto nei termini sopra indicati l'importo della sottoscrizione.

Tuttavia, la Società e la società di gestione hanno dato istruzione all'agente di trasferimento di considerare come pervenute le richieste di sottoscrizione solo a condizione che l'importo complessivo della sottoscrizione sia stato ricevuto dalla banca depositaria ("Cleared funds settlement") e quindi iscrivere l'azionista nel registro nel giorno di ricezione dell'importo di sottoscrizione.

L'investitore deve fornire alla sua banca istruzioni sull'importo da trasferire al conto in valuta, presso la SSB-LUX per conto della MULTILABEL SICAV, fornendo l'identità del/dei sottoscrittore/i, del/dei comparto/i da sottoscrivere, nonché la tipologia di azioni e la valuta del comparto da sottoscrivere.

I pagamenti nelle diverse valute devono essere accreditati nel giorno stabilito nella Parte Speciale, sui seguenti conti. Nel caso di accrediti in ritardo possono essere calcolati al sottoscrittore eventuali interessi passivi, se applicabili.

VALUTA	BANCA CORRISPONDENTE	NUMERO DI CONTO	BENEFICIARIO
CHF	BOFACH2X (Bank of America Zürich)	CH45 0872 6000 0401 0701 6	GAM (Luxembourg) S.A.
EUR	BOFADEFX (Bank of America Frankfurt)	DE40 5001 0900 0020 0400 17	GAM (Luxembourg) S.A.
GBP	BOFAGB22 (Bank of America London)	GB24 BOFA 1650 5056 6840 14	GAM (Luxembourg) S.A.
SGD	BOFASG2X (Bank of America Singapore)	6212 59535-018	GAM (Luxembourg) S.A.
USD	BOFAUS3N (Bank of America New York)	6550068052	GAM (Luxembourg) S.A.

Una volta eseguita la richiesta di sottoscrizione verrà emessa una conferma dell'ordine che sarà inviata al massimo il giorno successivo a quello di esecuzione dell'ordine.

APPORTO IN NATURA

In via del tutto eccezionale la sottoscrizione può avvenire sotto forma di apporto in natura, totale o parziale. In tal caso l'apporto in natura deve essere compatibile con i limiti agli investimenti indicati nella Parte Generale e gli obiettivi e la politica di investimento indicati nella Parte Speciale. Inoltre, la valutazione dell'apporto in natura deve essere confermata dal revisore dei conti annuale indipendente della Società.

NOMINEE SERVICE

Gli investitori possono sottoscrivere azioni direttamente presso la Società. Gli investitori possono acquistare azioni di un comparto anche per il tramite del Nominee-Service offerto dalla rispettiva società di distribuzione o dalla sua banca corrispondente. La società di distribuzione o la banca corrispondente con sede in un cosiddetto Paese con norme equivalenti in materia di antiriciclaggio, sottoscrive e detiene le azioni come Nominee a proprio nome, ma per conto dell'investitore. La società di distribuzione o la banca corrispondente confermano la sottoscrizione delle azioni mediante una lettera di conferma inviata all'investitore interessato. Le società di distribuzione che offrono un Nominee-Service devono avere sede in un Paese con norme equivalenti in materia di antiriciclaggio o svolgere le loro transazioni mediante una banca corrispondente con sede in un Paese con norme equivalenti in materia di antiriciclaggio.

Gli investitori che fanno uso del Nominee-Service possono impartire al nominee istruzioni circa il diritto di voto legato alle proprie azioni, nonché richiedere la titolarità diretta in ogni momento, tramite domanda scritta alla società di distribuzione competente o alla banca depositaria.

Si richiama l'attenzione degli investitori sul fatto che ciascuno di essi può far valere, nella loro integralità, i propri diritti verso la Società (in particolare il diritto di partecipare alle assemblee degli azionisti) solo quando l'investitore è iscritto con il proprio nome nel registro della Società. Nei casi in cui, l'investitore effettui l'investimento nella Società tramite un intermediario, che esegue l'investimento a proprio nome, ma per conto dell'investitore, non sarà necessariamente possibile far valere tutti i diritti dell'investitore direttamente verso la Società. Si raccomanda agli investitori di informarsi sui propri diritti.

RESTRIZIONI

La Società si riserva il diritto di respingere una sottoscrizione interamente o parzialmente. In tal caso i pagamenti già effettuati e/o i depositi saranno restituiti al sottoscrittore.

Inoltre, la Società ovvero la società di gestione, nell'interesse della Società e/o degli azionisti, non può accettare per un determinato periodo di tempo nuove richieste da parte di nuovi investitori, anche nel caso in cui la Società o un comparto abbia raggiunto una dimensione tale da non permettere alla Società o al comparto di effettuare investimenti adeguati.

Le sottoscrizioni e i riscatti devono essere effettuati unicamente a scopo di investimento. Né la Società, né la società di gestione, né la SSB-LUX autorizzano il "market timing", "late trading" o altre pratiche commerciali eccessive. Tali procedure possono compromettere la performance della Società e dei suoi comparti e pregiudicare la gestione degli investimenti. Al fine di limitare gli effetti negativi, la Società, la società di gestione e la SSB-LUX si riservano il diritto di respingere richieste di sottoscrizione e di conversione da parte di investitori che, a loro giudizio, effettuano o hanno effettuato le suddette pratiche commerciali o le cui pratiche commerciali danneggiano gli altri azionisti.

La Società e la società di gestione possono inoltre procedere al riacquisto coatto delle quote degli azionisti che effettuino o abbiano effettuato pratiche commerciali di questo tipo. Esse non sono responsabili per gli utili e le perdite di qualsiasi genere realizzati in seguito alle richieste respinte o ai riacquisti coatti di cui sopra.

18. RISCATTO DELLE AZIONI

INFORMAZIONI GENERALI SUL RISCATTO

La richiesta di riscatto delle azioni deve essere trasmessa per iscritto dall'azionista alla SSB-LUX direttamente o tramite una delle società di distribuzione entro le 15.00, ora locale in Lussemburgo ("ora stabilita" o orario limite) del giorno precedente (qualora non diversamente stabilito nella Parte Speciale) il giorno di valutazione nel quale le azioni devono essere riscattate. In merito alle richieste presentate presso le società di distribuzione in Lussemburgo ed all'estero possono essere applicati orari di chiusura anticipati per la consegna delle richieste di riscatto, al fine di garantire la tempestiva trasmissione alla SSB-LUX). Tali orari possono essere appresi presso la rispettiva società di distribuzione.

La Società o la società di gestione possono fissare, per determinate categorie di azionisti, un orario limite differente, ad esempio per azionisti in Paesi di distribuzione nei quali ci sia un diverso fuso orario. In questo caso, tale orario limite per principio deve precedere il momento in cui viene calcolato il valore netto di inventario. Tali modifiche dell'orario limite possono essere concordate separatamente con i rispettivi Paesi di distribuzione interessati oppure essere pubblicate in un allegato al Prospetto o in altri documenti commerciali utilizzati nei suddetti Paesi di distribuzione.

Pertanto, il riscatto delle azioni avviene ad un valore netto d'inventario sconosciuto (Forward-Pricing).

Una richiesta di riscatto debitamente trasmessa è irrevocabile, tranne nel caso di e durante una sospensione o un rinvio del riscatto.

Le richieste di riscatto pervenute alla SSB-LUX dopo l'ora stabilita vengono eseguite in un ulteriore giorno di valutazione successivo. In ogni caso la Società non è tenuta a riscattare in un giorno di valutazione o in un qualsiasi periodo di sette giorni di valutazione consecutivi più del 10% delle azioni di un comparto in circolazione.

Una volta eseguita la richiesta di sottoscrizione verrà emessa una conferma dell'ordine che sarà inviata al massimo il giorno successivo a quello di esecuzione dell'ordine.

Se l'adempimento della richiesta di riscatto di una parte delle azioni di un comparto comporta che la proprietà azionaria di uno di questi comparti divenga inferiore all'importo minimo previsto nella Parte Speciale di ciascun comparto o inferiore al numero minimo fissato di volta in volta dal Consiglio di amministrazione, la Società ha il diritto di riscattare tutte le rimanenti azioni che l'azionista possiede in questo comparto.

I pagamenti vengono effettuati di consuetudine nella valuta del comparto in questione o della rispettiva tipologia di azioni entro al massimo cinque (5) giorni lavorativi bancari in Lussemburgo dal rispettivo giorno di valutazione. Nel caso in cui, a causa di circostanze eccezionali, la liquidità presente nel patrimonio di un comparto non fosse sufficiente a pagare il riscatto nei termini stabiliti, l'importo del riscatto sarà pagato il più presto possibile, tuttavia nel rispetto della legge e senza interessi.

Il valore delle azioni al momento del riscatto, proporzionalmente al valore di mercato dei patrimoni della Società al momento dell'acquisto o del riscatto, può essere superiore o inferiore al loro prezzo di acquisto.

PREZZO DI RISCATTO/COMMISSIONE DI RISCATTO

Il prezzo di ogni azione offerta in riscatto ("prezzo di riscatto") corrisponde al valore netto d'inventario di ogni azione del rispettivo comparto valido il giorno di valutazione, determinato e/o arrotondato secondo i criteri illustrati nella Parte Speciale. Nella Parte Speciale potranno essere indicate particolari procedure di calcolo del prezzo (ad esempio "Swing Pricing"). Condizione necessaria per il calcolo del prezzo di riscatto il giorno di valutazione è che sia pervenuta presso la Società la richiesta di riscatto.

Qualora non sia stata addebitata una commissione di vendita ("no-load"), la società di distribuzione può addebitare una commissione di riscatto, al massimo del 3% del rispettivo valore netto d'inventario, se previsto nella relativa Parte Speciale del presente Prospetto. La commissione massima di riscatto di ogni comparto, indicata nella Parte Speciale del Prospetto, potrebbe essere più bassa.

Il prezzo di riscatto può essere richiesto presso la sede della Società o presso una delle società di distribuzione e può essere rilevato da diversi organi di pubblicazione.

Nel caso in cui, in presenza di circostanze straordinarie, a causa delle richieste di riscatto una o più attività del comparto in questione debba essere ceduta sottocosto, il Consiglio di amministrazione della Società potrà decidere che la differenza tra il valore effettivo e il valore di alienazione conseguito (cosiddetto "Spread") venga addebitata in misura proporzionale a colui che ha presentato richiesta di riscatto e corrisposta a favore del comparto. L'ammontare dell'addebito può essere al massimo del 2% e può essere determinato a debita discrezione del

Consiglio di amministrazione, tenuto conto degli interessi di tutti gli azionisti. Gli azionisti devono essere debitamente informati in caso di adozione di un provvedimento in tal senso.

RISCATTO IN NATURA

In casi particolari, il Consiglio d'amministrazione della Società, su richiesta o con il consenso di un azionista, potrà deliberare di corrispondere il controvalore del riscatto in natura, del tutto o in parte. In questo caso deve essere assicurata la parità di trattamento di tutti gli azionisti e il revisore annuale dei conti della Società dovrà confermare con una valutazione indipendente il pagamento in natura corrisposto.

RINVIO DEL RISCATTO

Il Consiglio di amministrazione può decidere di rinviare il riscatto o la conversione di azioni nel caso in cui la Società abbia ricevuto in un giorno di valutazione o in un periodo di sette (7) giorni consecutivi richieste di riscatto e/o di conversione per un valore superiore al 10% delle azioni emesse di un comparto in quel periodo. Tale misura di rinvio del riscatto deve essere abrogata non appena possibile nell'interesse degli azionisti. Nella Parte Speciale possono essere previste diverse modalità di riscatto per ciascun comparto. Le richieste di riscatto e/o di conversione soggette a rinvio saranno eseguite con priorità rispetto a richieste pervenute successivamente.

In caso di sospensione del calcolo del valore netto d'inventario o di rinvio del riscatto, le azioni per le quali è stato richiesto il riscatto vengono riscattate il giorno di valutazione successivo allo scadere della sospensione della valutazione del valore netto d'inventario, oppure conclusosi il rinvio del riscatto al valore netto di inventario calcolato quel giorno, sempreché la richiesta di riscatto non sia stata precedentemente revocata per iscritto.

LIQUIDAZIONE DEI COMPARTI

Qualora per un periodo di sessanta (60) giorni di valutazione consecutivi il valore complessivo dei valori netti d'inventario di tutte le azioni in circolazione fosse inferiore a venticinque (25) milioni di franchi svizzeri o al relativo controvalore, la Società, entro un periodo di tre (3) mesi dal verificarsi di tale circostanza e con un preavviso scritto, può informare tutti gli azionisti che, dopo la relativa comunicazione, tutte le azioni saranno riscattate al valore netto d'inventario vigente il giorno di valutazione indicato a tale scopo (al netto delle commissioni deliberate dal Consiglio di amministrazione e/o delle commissioni stimate di negoziazione e di altre commissioni descritte nel Prospetto nonché dei costi di liquidazione), fatte salve tutte le disposizioni di legge in materia di liquidazione societaria.

Se, per qualsivoglia motivo, durante un periodo di sessanta (60) giorni consecutivi, il valore netto d'inventario di un comparto fosse inferiore a dieci (10) milioni di franchi svizzeri (o al relativo controvalore, se il valore del comparto è espresso in un'altra valuta), oppure, qualora il Consiglio di amministrazione lo ritenesse opportuno, a causa di mutamenti della situazione economica o politica che condizionano il comparto in questione o sia nell'interesse degli azionisti, il Consiglio di amministrazione può riscattare tutte (ma non soltanto alcune) le azioni del comparto in questione il giorno di valutazione stabilito a questo scopo, ad un prezzo di riscatto vigente (detratti i costi deliberati dal Consiglio di amministrazione e/o i costi commerciali nonché altri costi stimati, come descritti nel Prospetto Informativo e i costi di liquidazione) tuttavia senza altra commissione di riscatto.

La chiusura di un comparto che comporta il riscatto obbligato di tutte le azioni interessate, per ragioni diverse da quelle indicate al capoverso che precede, può essere deliberata soltanto previo consenso degli azionisti del comparto da chiudere, che deve essere rilasciato nel corso di un'assemblea degli azionisti del relativo comparto validamente costituita. Per la validità di tale decisione non è necessario alcun quorum ma una maggioranza del 50% delle azioni presenti e rappresentate.

La Società informerà gli azionisti della liquidazione. Tale comunicazione sarà effettuata in linea di principio per lettera e, se del caso, nella forma prescritta dalla legislazione dei paesi in cui le azioni sono commercializzate.

I proventi della liquidazione di un comparto che, al termine della stessa, non sono stati corrisposti agli azionisti verranno depositati, ai sensi dell'articolo 146 della Legge del 2010, presso la *Caisse de Consignation* a Lussemburgo, e saranno a disposizione degli aventi diritto e il diritto si prescrive dopo trenta (30) anni.

FUSIONE DI COMPARTI

Il Consiglio di amministrazione, previa comunicazione agli azionisti interessati, effettuata nel rispetto delle forme previste dalla legge, può fondere un comparto con un altro comparto della Società o con un altro OICVM conforme alla Direttiva 2009/65/CE o con un comparto dello stesso.

La decisione di fusione deliberata dal Consiglio di amministrazione e regolata dal capitolo 8 della Legge del 2010 è vincolante per gli azionisti del comparto interessato decorsi 30 giorni dalla comunicazione, effettuata agli azionisti interessati. Durante questo periodo gli azionisti possono riscattare le proprie azioni della Società senza che venga loro applicata alcuna commissione di riscatto ad eccezione degli importi che la Società trattiene per coprire i costi connessi con i disinvestimenti. Il predetto termine termina cinque (5) giorni bancari lavorativi prima del giorno di valutazione determinante per la fusione.

La fusione di uno o più comparti che comporti l'inesistenza della SICAV deve essere deliberata dall'assemblea generale e registrata presso un notaio. Per questo tipo di deliberazioni non è previsto alcun quorum e sarà sufficiente la maggioranza semplice degli azionisti presenti o rappresentati.

FUSIONE O CHIUSURA DI TIPOLOGIE DI AZIONI

Il Consiglio di amministrazione, previa comunicazione agli azionisti interessati, può inoltre chiudere o fondere una tipologia di azioni in un'altra tipologia di azioni della Società. Una fusione di tipologie di azioni è eseguita sulla base del valore netto di inventario determinante per la fusione e sarà confermata dal revisore dei conti annuale della Società.

19. CONVERSIONE DELLE AZIONI

In linea di massima, tutti gli azionisti possono richiedere la conversione completa o parziale delle loro azioni in azioni di un altro comparto in un giorno di valutazione valido per entrambi i comparti, nonché, all'interno di un medesimo comparto, la conversione di una tipologia di azioni in un'altra tipologia di azioni, sulla base della formula di conversione di seguito riportata e secondo i principi fissati per ogni comparto dal Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione può definire più dettagliatamente, per ogni comparto e per ogni tipologia di azioni, queste possibilità di conversione, fissando restrizioni e limiti specificati nei dettagli nella Parte Speciale al capitolo "Conversione delle azioni" in riferimento alla frequenza delle richieste di conversione, ai comparti interessati e all'applicazione di un'eventuale commissione di conversione.

Le azioni possono essere convertite in ogni giorno di valutazione al prezzo di emissione valido quel giorno, a condizione che la richiesta di conversione pervenga alla SSB-LUX entro le 15.00, ora locale del Lussemburgo (orario limite), del giorno precedente il giorno di valutazione (qualora non diversamente stabilito nella Parte Speciale). Anche in merito alla conversione delle azioni si applicano le disposizioni in merito all'orario limite ed al Forward-Pricing (cfr. in proposito il capitolo "Emissione delle azioni" e "Riscatto delle azioni").

La richiesta deve essere inviata direttamente alla Società, alla SSB-LUX oppure ad una delle società di distribuzione. La richiesta deve contenere le seguenti informazioni: il numero di azioni del comparto da convertire, ossia delle tipologie di azioni da convertire e i comparti o tipologie di azioni di destinazione, nonché il rapporto di valore secondo il quale le azioni devono essere ripartite fra i vari comparti o fra le varie tipologie di azioni, laddove siano previsti più di un comparto o più di una tipologia di azioni di destinazione.

Il numero di azioni nelle quali l'azionista vuole convertire il proprio portafoglio, viene calcolato dalla Società secondo la formula seguente:

$$A = \frac{[(B \times C) - E] \times F}{D}$$

dove:

- A = numero delle azioni del comparto o tipologia di azioni di destinazione che devono essere emesse;
- B = numero delle azioni del comparto o tipologia di azioni originariamente detenute/e;
- C = prezzo di riscatto di ogni azione del comparto o tipologia di azioni originariamente detenute/e, al netto di eventuali spese di alienazione;
- D = prezzo di emissione di ogni azione del comparto o tipologia di azioni di destinazione, maggiorato dei costi di reinvestimento;

- E = eventuale commissione di conversione applicata (max. 2% del valore netto d'inventario). Richieste di conversione analoghe pervenute lo stesso giorno verranno assoggettate ad una uguale commissione di conversione;
- F = tasso di cambio; se il comparto o tipologia di azioni di origine e di destinazione sono denominati nella stessa valuta, il tasso di cambio è pari a 1.

Una commissione di conversione eventualmente riscossa va a favore della relativa società di distribuzione.

20. DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDO

Il Consiglio di amministrazione propone all'attenzione dell'Assemblea generale degli azionisti una remunerazione annua adeguata (dividendo), a condizione che il capitale minimo della Società non sia inferiore ai limiti prescritti. Il Consiglio di amministrazione può altresì fissare acconti di dividendo, tenendo conto della restrizione sopraccitata. Per le azioni ad accumulazione non verranno distribuiti dividendi ma i valori relativi a dette azioni ad accumulazione resteranno invece investiti a favore degli azionisti.

Le comunicazioni relative ai dividendi fissati saranno pubblicate sul sito www.funds.gam.com ed eventualmente su altri mezzi di comunicazione scelti di volta in volta dalla Società.

In linea di massima i dividendi sono corrisposti nella valuta del rispettivo comparto o nella valuta della rispettiva tipologia di azioni, entro un mese da quando è stato fissato il dividendo. Su richiesta dell'azionista, il dividendo può essere pagato anche in un'altra valuta stabilita dalla Società di gestione, ai tassi di cambio applicabili in quel momento e a spese dell'azionista. I dividendi sulle azioni a distribuzione saranno versati agli azionisti registrati nel registro degli azionisti della Società.

I dividendi che non vengano rivendicati entro cinque (5) anni, si prescrivono e vengono attribuiti ai rispettivi comparti.

21. DETERMINAZIONE DEL VALORE NETTO D'INVENTARIO

Il valore netto d'inventario di un comparto e il valore netto d'inventario delle tipologie di azioni emesse nell'ambito di un dato comparto, viene determinato nella rispettiva valuta ogni giorno di valutazione, come definito in seguito, tranne nei casi di sospensione descritti nel capitolo "Sospensione del calcolo del valore netto d'inventario, dell'emissione, del riscatto e della conversione di azioni". Se non diversamente indicato per ciascun comparto nella relativa Parte Speciale, il giorno di valutazione per ogni comparto è ogni giorno lavorativo bancario in Lussemburgo che non sia al contempo un consueto giorno festivo per le Borse Valori o per altri mercati che costituiscono la base di valutazione per una parte sostanziale del valore netto d'inventario del relativo comparto, come stabilito dalla Società. Il valore netto d'inventario complessivo di un comparto rappresenta quindi il valore di mercato delle attività in esso contenute ("patrimonio del comparto"), al netto delle passività. Il valore netto d'inventario di un'azione si calcola come segue. Si somma il valore di tutte le tipologie di azioni e si sottraggono le passività attribuibili alle rispettive tipologie di azioni e si divide il risultato per il numero di azioni della specifica tipologia in circolazione. I valori netti d'inventario dei comparti sono valutati in conformità ai principi fissati nello Statuto e alle direttive e regole di valutazione emanate dal Consiglio di amministrazione ("regole di valutazione").

I valori mobiliari di un comparto quotati ufficialmente in una Borsa Valori o in un altro mercato regolamentato, sono valutati all'ultima quotazione disponibile sul mercato primario nel quale tali valori mobiliari sono stati negoziati con un procedimento di quotazione accettato dal Consiglio di amministrazione.

I valori mobiliari la cui quotazione non sia in linea con il mercato, nonché tutti gli altri attivi ammessi (inclusi valori mobiliari non quotati in una Borsa Valori o negoziati in un mercato regolamentato) sono valutati al loro probabile valore di realizzo, determinato in buona fede dal o sotto la guida del Consiglio di amministrazione.

Tutti gli attivi e tutte le passività non espresse nella valuta del comparto in questione vengono convertite al tasso di cambio determinato al momento della valutazione.

Il valore netto d'inventario di ogni azione di un comparto viene considerato definitivo qualora sia confermato dal Consiglio di amministrazione o da un membro del Consiglio di amministrazione autorizzato o da un rappresentante del Consiglio di amministrazione autorizzato, tranne nel caso di un errore palese.

La Società deve inserire nei propri bilanci di esercizio un bilancio consolidato in franchi svizzeri di tutti i comparti, revisionato dai revisori dei conti.

Qualora il Consiglio di amministrazione ritenesse che a seguito di determinate circostanze la determinazione del valore netto d'inventario di un comparto nella rispettiva valuta non sia ragionevolmente possibile o sia svantaggiosa per gli azionisti della Società, potrà effettuare temporaneamente la determinazione del valore netto d'inventario, del prezzo di emissione e del prezzo di riscatto in un'altra valuta.

La valutazione degli strumenti finanziari derivati e dei prodotti strutturati impiegati nei singoli comparti avviene regolarmente secondo il principio del *mark-to-market*, ossia all'ultimo prezzo rispettivamente disponibile.

22. SOSPENSIONE DEL CALCOLO DEL VALORE NETTO D'INVENTARIO, DELL'EMISSIONE, DEL RISCATTO E DELLA CONVERSIONE DELLE AZIONI

La Società può sospendere temporaneamente il calcolo del valore netto d'inventario di ogni comparto nonché l'emissione, il riscatto e la conversione delle azioni:

- (a) quando una o più Borse valori o altri mercati, che costituiscono la base di valutazione per una parte sostanziale del valore netto d'inventario, (ad eccezione dei consueti giorni festivi) siano chiusi o sospendano le contrattazioni;
- (b) quando, secondo il Consiglio di amministrazione, sia impossibile, a causa di circostanze particolari, vendere o valutare gli attivi;
- (c) quando i mezzi di comunicazione normalmente utilizzati per determinare la quotazione di un valore mobiliare del comparto abbiano subito un guasto o possano essere utilizzati soltanto parzialmente;
- (d) quando il trasferimento di fondi per l'acquisto o l'alienazione di capitali investiti della Società sia impossibile;
- (e) quando a causa di circostanze non prevedibili riceve un volume elevato di richieste di riscatto che secondo il parere del Consiglio di amministrazione mettono a rischio gli interessi del comparto e degli azionisti;
- (f) nel caso di una fusione di un comparto con un altro comparto o con un altro OIC (o un comparto dello stesso) nel caso appaia giustificato per proteggere gli investitori; oppure
- (g) qualora si decida di liquidare la Società: il giorno o il giorno successivo alla pubblicazione della prima convocazione di un'Assemblea generale degli azionisti riunita per tale scopo.

Lo Statuto della Società prevede che la Società debba interrompere immediatamente l'emissione e la conversione di azioni non appena si verifichi un avvenimento che ne determini la liquidazione o per ordine della CSSF. Gli azionisti che hanno offerto le proprie azioni per il riscatto o la conversione, saranno informati per iscritto della sospensione entro sette (7) giorni ed immediatamente in merito alla conclusione della stessa.

23. COMMISSIONI E SPESE

COMMISSIONE GLOBALE E COMMISSIONE DI GESTIONE

Per le attività svolte dalla società di gestione, dalla banca depositaria, dall'agente principale amministrativo, dall'agente principale di pagamento, dall'agente domiciliare, dall'agente del registro degli azionisti e di trasferimento, dal gestore degli investimenti o dal consulente per gli investimenti, dagli agenti di pagamento, dai rappresentanti e dalle società di distribuzione (quando applicabile), nonché per le ulteriori attività di consulenza e assistenza ricevute, la Società applicherà una commissione massima complessiva annua ("commissione globale"), calcolata sulla base del valore netto di inventario di ogni comparto.

In alternativa alla commissione globale sopra menzionata può essere prevista, nella Parte Speciale del Prospetto una commissione massima annuale calcolata sulla base del valore netto di inventario per l'attività di gestione e di

consulenza in merito al portafoglio titoli e per i servizi connessi con la gestione e la distribuzione ("commissione di gestione"). Nel caso si applichi la commissione di gestione, la remunerazione per la società di gestione, la banca depositaria, l'agente principale di amministrazione, l'agente domiciliare, del registro degli azionisti e di trasferimento e l'agente di pagamento principale ammonta separatamente allo 0,30% massimo annuo ("**tassa di servizio**"). Se espressamente previsto in una Parte speciale, la tassa di servizio può raggiungere al massimo il 0,50% annuo. La parte speciale può stipulare un importo minimo per la tassa di servizio, nel caso in cui la percentuale citata non copra i costi amministrativi effettivi.

La commissione massima globale o la commissione massima di gestione sono indicate per ogni comparto nella relativa Parte Speciale al capitolo "Commissioni e spese". La commissione è calcolata in ogni giorno di valutazione e pagata posticipatamente.

COSTI ACCESSORI

La Società paga inoltre spese inerenti alla sua attività. Tra queste rientrano, tra l'altro, i seguenti costi:

Costi per la gestione e la sorveglianza operativa dell'attività amministrativa della Società, per le tasse, per i servizi fiscali, per i servizi legali e di revisione dei conti, per i rapporti annuali e semestrali e prospetti informativi, spese di pubblicazione per la convocazione dell'Assemblea generale, nonché per il pagamento dei dividendi, dei diritti di registrazione ed altre spese a causa di o connesse agli obblighi di informazione alle autorità di sorveglianza nei diversi Paesi di distribuzione, per l'assistenza alla vendita, per gli agenti di pagamento e i rappresentanti, per la SSB-LUX (a meno che non siano già comprese nella succitata commissione in virtù delle disposizioni contenute nella rispettiva Parte Speciale), per i costi e le spese del Consiglio di amministrazione della Società, per i premi assicurativi, per gli interessi, per le commissioni di ammissione alle quotazioni in Borsa e per broker [nonché, a partire dal 1° gennaio, per i servizi di ricerca, compreso il pagamento separato di una commissione di analisi dai fondi della Società al Gestore degli investimenti sul cosiddetto "Research Payment Account" ("RPA") indicato di seguito alla sezione "Incentivi"], per l'acquisto e la vendita di valori mobiliari, per imposte statali, per gli oneri di licenza, per il rimborso di spese alla banca depositaria e a tutti gli altri partner contrattuali della Società, nonché le spese per la pubblicazione del valore d'inventario di ogni azione e dei prezzi delle azioni.

Se tali costi e spese riguardano in misura uguale tutti i comparti, ad ogni comparto sarà addebitata una quota spese in funzione della propria quota di volume rispetto al patrimonio complessivo della Società. Laddove i costi e le spese riguardino soltanto uno o singoli comparti, esse saranno addebitate interamente al o ai comparto/i. Le spese di marketing e di pubblicità possono essere addebitate, soltanto in casi particolari e per delibera del Consiglio di amministrazione.

INVESTIMENTI IN FONDI TARGET

I comparti che, nell'ambito della loro politica d'investimento, possono investire in altri OIC o OICVM esistenti (fondi target), possono essere soggetti a commissioni sia a livello del fondo target sia a livello del comparto che investe. Se un comparto acquista azioni di fondi target gestiti direttamente o indirettamente dalla società di gestione o da una società alla quale essa è collegata mediante un rapporto di co-gestione o controllo, oppure mediante una partecipazione rilevante diretta o indiretta ("fondi target collegati"), non possono essere addebitate, al comparto che effettua l'investimento, le eventuali commissioni di emissione e di riscatto dei fondi target collegati.

PERFORMANCE FEE

Per i comparti che comportino maggiori spese gestionali, può essere prevista un'ulteriore commissione orientata alla performance ("**Performance Fee**"), eventualmente indicata nella Parte Speciale del rispettivo comparto, da corrispondere al consulente per gli investimenti o al gestore degli investimenti. La Performance Fee viene calcolata in base alla performance di ogni azione e viene quantificata secondo una percentuale di quella parte dell'utile realizzato superiore ad un benchmark (Hurdle Rate) e/o sul cosiddetto *High Water Mark* predefinito per queste azioni, come descritto nella Parte Speciale relativo del comparto.

COSTI DI COSTITUZIONE

Tutte le commissioni, i costi e le spese a carico della Società vengono compensati anzitutto con i proventi, e successivamente con il capitale. I costi e le spese per l'organizzazione, nonché per la registrazione della Società quale OICVM in Lussemburgo non sono stati superiori ai 100.000 Euro, sono a carico della Società e verranno ammortizzati in quote costanti per un periodo di cinque (5) anni dalla data in cui sono sorti. I costi per la costituzione,

l'attivazione e la registrazione di un ulteriore comparto sono addebitati dalla Società al singolo comparto e vengono ammortizzati in quote costanti per un periodo di cinque (5) anni dalla data di attivazione del detto comparto.

INCENTIVI

La Società di gestione o i suoi dipendenti o fornitori di servizi esterni possono ricevere o concedere, sotto determinate condizioni, benefici monetari o non monetari.

I benefici monetari (spese, commissioni) o non monetari ricevuti sono generalmente accreditati al patrimonio del fondo, fatte salve le seguenti eccezioni.

Le operazioni relative ai portafogli del comparto sono effettuate da broker, che vengono remunerati per i servizi resi a spese della Società. In questo contesto, i broker possono anche fornire servizi di ricerca (ad esempio, analisi degli investimenti). Nella misura in cui tali servizi supplementari di ricerca da broker devono essere rimborsati, essi devono essere pagati dalla Società di gestione o dal Gestore degli investimenti con fondi propri, oppure essere compensati mediante un conto separato, il cosiddetto Research Payment Account - "RPA". Tale RPA si basa su un bilancio di ricerca determinato indipendentemente dal volume delle transazioni. La compensazione per i servizi di ricerca tramite un RPA richiede un contratto di "Research Charge Collection Agreement" ("RCCA") o un accordo di retrocessione tra la Società di Gestione o il Gestore degli Investimenti e il rispettivo broker.

I benefici minori non monetari sono esenti dalla regola di cui sopra, compresi ma non limitati a materiale scritto di un emittente o potenziale emittente, materiale non essenziale o servizi non essenziali sotto forma di commenti a breve termine sul mercato, ecc.

Le principali previsioni dei relativi accordi in merito ai costi, commissioni e/o gratificazioni che non sono offerte o garantite in forma monetaria sono riassunti e disponibili presso la sede legale della Società. Ulteriori dettagli sono disponibili su richiesta presso la Società di gestione.

23. IMPOSTA FISCALE

La seguente sintesi è basata sulla legge e sulle consuetudini attualmente applicate nel Granducato del Lussemburgo ed è suscettibile di modifiche.

23.1. LA SOCIETÀ

LUSSEMBURGO

La Società sottostà alla sovranità fiscale lussemburghese. In virtù del diritto lussemburghese e in conformità alla prassi vigente, la Società non è soggetta all'imposta sul reddito, né all'imposta su redditi da capitali in merito ad incrementi di valore realizzati o non realizzati. Né sono soggette attualmente all'imposta alla fonte lussemburghese le distribuzioni effettuate della Società. In Lussemburgo non sono previste imposte per l'emissione di azioni.

La Società è tuttavia soggetta ad un'imposta annuale da versare a cadenza trimestrale, pari allo 0,05% annuo del valore netto d'inventario del comparto, evidenziato alla fine di ogni trimestre. Tuttavia, la Società non è tassata in merito alle quote del patrimonio sociale investite in altri OICVM e/o OIC lussemburghesi soggette a imposte.

Sul valore netto d'inventario delle azioni riservate agli "investitori istituzionali" è addebitata un'imposta ridotta dello 0,01% annuo, in conformità con la legislazione fiscale del Lussemburgo, come eventualmente descritto nella rilevante Parte Speciale. La Società, basandosi sui principi della legislazione fiscale, individua gli azionisti di questa tipologia di azioni che rientrano nella classe degli "investitori istituzionali". Questa classificazione è basata su una valutazione della Società che tiene conto dello status giuridico del momento e che è suscettibile di variazione anche con effetto retroattivo. Ciò può condurre ad un'imposizione fiscale dello 0,05%, anche con effetto retroattivo.

INFORMAZIONI GENERALI

Redditi di capitali e proventi da dividendi, interessi e corresponsione di interessi che la Società realizza dai suoi investimenti in altri Paesi possono essere soggetti nei Paesi di origine ad un'imposta alla fonte o ad un'imposta sul reddito dei capitali non rimborsabili a diversi livelli. La Società in molti casi non ha la possibilità di ottenere un vantaggio in termini di riduzione fiscale sulla base degli accordi esistenti per la doppia imposizione tra il

Lussemburgo e questo paese o sulla base delle disposizioni locali. Qualora questa situazione si modifichi in futuro e ci fosse una riduzione dell'aliquota applicata con conseguente rimborso alla Società, il valore netto di inventario dei rispettivi comparti o azioni non verrà ricalcolato rispetto al valore al momento dell'applicazione dell'imposta; alternativamente il rimborso verrà distribuito indirettamente pro quota agli azionisti al momento del rimborso.

23.2. L'AZIONISTA

LUSSEMBURGO

In virtù della legge del Lussemburgo e conformemente alla prassi vigente, gli azionisti non sono soggetti in Lussemburgo ad alcuna imposta sui redditi di capitale, sul reddito, sulle donazioni, di successione o ad altre imposte (fanno eccezioni gli azionisti domiciliati o residenti in Lussemburgo o che in Lussemburgo abbiano la loro sede fissa nonché gli ex residenti del Lussemburgo, se detengono più del 10% delle azioni della Società).

SCAMBIO AUTOMATICO DI INFORMAZIONI FINANZIARIE NEL SETTORE FISCALE

Diversi paesi, tra i quali il Lussemburgo e la Svizzera, hanno già stipulato accordi relativi allo scambio automatico di informazioni (Automatic Exchange of Information, AEOI) in materia fiscale o ne prendono in considerazione l'eventualità. A tal fine, all'interno dell'OCSE è stato elaborato un Reporting Standard. Questo cosiddetto Common Reporting Standard (CRS) costituisce il quadro di riferimento per lo scambio di informazioni finanziarie nel settore fiscale.

La CRS impone agli istituti finanziari di raccogliere e all'occorrenza di segnalare le informazioni sui capitali finanziari che vengono custoditi o gestiti oltrefrontiera per i contribuenti residenti in paesi e territori soggetti allo scambio automatico di informazioni. Tali informazioni vengono scambiate tra le amministrazioni fiscali dei paesi partecipanti.

Mediante la direttiva 2014/107/UE del Consiglio del 9 dicembre 2014 che modifica la direttiva 2011/16/UE relativa all'obbligo dello scambio automatico di informazioni in materia fiscale, gli Stati membri dell'Unione europea hanno deciso di adottare l'AEOI e il CRS all'interno dell'UE.

Lussemburgo ha implementato la Direttiva 2014/107/UE attraverso la Legge del 18 dicembre 2015 per quanto riguarda lo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari ("Legge sullo scambio di informazioni sui conti finanziari") e tramite ulteriori disposizioni. Di conseguenza, le istituzioni finanziarie di Lussemburgo raccolgono determinate informazioni in riferimento ai titolari di conti finanziari degli investitori (nonché se necessario in relazione a persone esercitanti un'influenza dominante sugli intestatari di conti) a partire dal 2016 e comunicano tali informazioni alle autorità fiscali lussemburghesi a partire dal 2017. Queste informazioni saranno trasmesse dalle autorità fiscali di Lussemburgo a determinate amministrazioni fiscali estere, in particolare anche all'interno dell'UE.

Il Consiglio di Amministrazione ha considerato la Società come soggetta alla Legge sullo scambio di informazioni sui conti finanziari in Lussemburgo. Di conseguenza, la Società è stata classificata come un'entità d'investimento soggetta all'obbligo di dichiarazioni (società di investimento) ai sensi della Legge sullo scambio di informazioni sui conti finanziari. Di conseguenza la Società raccoglie e all'occorrenza segnala le informazioni riguardanti i titolari dei conti secondo i principi sopra descritti.

La società si riserva il diritto di rifiutare richieste di sottoscrizione di quote o di riscattare forzatamente le quote qualora le informazioni prodotte dal potenziale richiedente nonché investitore non siano conformi alle disposizioni della Direttiva 2014/107/UE e della Legge sullo scambio di informazioni sui conti finanziari. Ai fini dell'adempimento dei loro obblighi in Lussemburgo ai sensi della Legge sullo scambio di informazioni sui conti finanziari e della Direttiva 2014/107/UE la società, la società di gestione o i nominee possono richiedere informazioni aggiuntive agli investitori, ad esempio per garantire, secondo il caso, la conformità con i loro obblighi di identificazione e dichiarazioni fiscali.

Il richiedente o l'investitore sono informati dell'obbligo della Società di trasmettere le informazioni sui conti finanziari soggetti a denuncia e loro titolari, così come delle persone esercitanti un'influenza dominante alle autorità fiscali di Lussemburgo, che forniscono queste informazioni, secondo il caso, a determinate autorità fiscali in altri paesi, con i quali è stato concluso un accordo sullo scambio automatico di informazioni in materia fiscale.

L'ambito e l'applicazione relativi all'AEOI o CRS possono variare da Paese a Paese e sono soggetti a cambiamenti. Spetta agli investitori informarsi presso i loro consulenti in merito alle possibili conseguenze fiscali o di altro tipo (incluso lo scambio di informazioni) dell'acquisto, della detenzione, della vendita (del riscatto), della conversione e

del trasferimento delle azioni, e delle distribuzioni, nonché in merito alle eventuali disposizioni in materia di controllo della circolazione dei capitali.

23.3. FOREIGN ACCOUNT TAX COMPLIANCE ACT ("FATCA") DEGLI STATI UNITI D'AMERICA

Gli Stati Uniti d'America hanno introdotto il FATCA con l'obiettivo di ottenere informazioni sui conti bancari stranieri e sugli investimenti, i cui beneficiari effettivi sono determinati contribuenti statunitensi.

Nell'ambito dell'attuazione del FATCA nel Lussemburgo, il Granducato di Lussemburgo ha firmato il 28 marzo 2014 un accordo intergovernativo "Modello 1" con gli Stati Uniti d'America (il "Lux IGA"), che è stato recepito nella legislazione lussemburghese con la legge del 24 luglio 2015, in accordo con i termini del Lux IGA ("Legislazione Lux IGA"). Secondo le disposizioni del Lux IGA, un istituto finanziario con sede in Lussemburgo ("Lux FI") sarà tenuto a rispettare le disposizioni del Lux IGA, piuttosto che attenersi direttamente al regolamento di applicazione del FATCA del Ministero del Tesoro degli Stati Uniti d'America. Un Lux FI, che risponde ai requisiti della Legislazione Lux IGA, sarà considerato conforme a FATCA e, di conseguenza, non sarà soggetto a ritenuta fiscale alla fonte ai sensi del FATCA ("ritenuta fiscale FATCA"), a condizione che il Lux FI certifichi adeguatamente il suo status a proposito di FATCA verso gli agenti incaricati della ritenuta fiscale.

Il Consiglio di Amministrazione ha considerato la Società come un Lux FI tenuto a rispettare i requisiti della Legislazione Lux IGA e ha classificato la Società e i suoi comparti come un'entità d'investimento affiliata ("Sponsored Investment Entities") ai sensi del Lux IGA. Le entità d'investimento affiliate, ai sensi del Lux IGA, si qualificano per lo status ritenuto conforme e costituiscono un Lux FI senza obbligo di trasmettere informazioni.

Nell'ambito dell'affiliazione al Lux IGA, la Società ha nominato la Società di gestione quale entità affiliata iscritta per tale funzione sul sito web di registrazione FATCA del Dipartimento delle Imposte Statunitense (US Internal Revenue Service - "IRS") ed è tenuta a svolgere attività di due diligence, di ritenuta fiscale alla fonte nonché adempiere gli obblighi informativi ai sensi del FATCA per conto della Società ("Servizio dell'Entità affiliata").

Come indicato nel Lux IGA, la Società detiene la definitiva responsabilità di assicurare la sua conformità agli obblighi imposti dalla Legislazione Lux IGA, nonostante la nomina della Società di gestione ad agire come entità affiliata per conto della Società.

Nello svolgimento del Servizio dell'Entità affiliata, la Società di gestione può avvalersi dell'assistenza e del supporto di entità terze da essa delegate, tra cui l'Agente del registro e di trasferimento della Società.

Nel rispetto della Legislazione Lux IGA, a partire dal 1° luglio 2014, la Società di gestione sarà tenuta a riferire all'Autorità fiscale del Lussemburgo su determinate partecipazioni dirette o laddove indirette di determinati investitori statunitensi nella Società, e i pagamenti ad essi connessi, nonché su quelli investitori che non sono conformi ai dettami di FATCA o al rispettivo accordo intergovernativo applicabile. In accordo con i termini del Lux IGA, le informazioni in questione saranno riportate dall'Autorità fiscale del Lussemburgo all'IRS.

Gli investitori che non detengono investimenti nella Società direttamente come azionisti (cioè titolare legale del conto) ma tramite uno o più rappresentanti, comprese ma non limitatamente le società di distribuzione, piattaforme, depositari e altri intermediari finanziari (cd. "Nominees") dovrebbero informarsi con tali Nominees per quanto riguarda la loro conformità a FATCA, al fine di adempiere all'obbligo di trasmissione delle informazioni previsto da FATCA e / o evitare una potenziale ritenuta fiscale alla fonte, dove applicabili.

Al fine di rispettare gli obblighi derivanti dal FATCA o da un accordo intergovernativo applicabile con gli Stati Uniti d'America, la Società, la Società di gestione o i Nominees possono richiedere informazioni supplementari agli investitori, ad esempio, secondo le circostanze, per adempiere all'obbligo di trasmissione delle informazioni relative a FATCA e / o applicare una potenziale ritenuta fiscale alla fonte, o, dove applicabile, astenersi da ogni attività.

La Società si riserva il diritto di rifiutare richieste di sottoscrizione di quote qualora le informazioni prodotte dal richiedente non siano conformi alle esigenze della Società per l'adempimento dei suoi obblighi imposti dalla Legislazione Lux IGA.

L'ambito e l'applicazione degli adempimenti di trasmissione delle informazioni e di ritenuta fiscale alla fonte secondo i termini del FATCA e dei rispettivi accordi intergovernativi applicabili possono variare da Paese a Paese e sono soggetti al riesame da parte degli Stati Uniti d'America, del Lussemburgo e di altri Paesi, e le norme applicabili possono cambiare. Gli investitori sono invitati a consultarsi con i loro consulenti legali o fiscali per tener conto della loro situazione specifica in merito all'attuazione del FATCA.

24. ASSEMBLEA GENERALE E RENDICONTO

L'Assemblea generale annuale degli azionisti della Società ha luogo a Lussemburgo il 20 ottobre alle ore 9.30. Se detto giorno non è un giorno lavorativo bancario, l'Assemblea generale avrà luogo il giorno lavorativo bancario successivo in Lussemburgo. Inoltre, possono aver luogo altre, supplementari Assemblee generali straordinarie della Società o assemblee di singoli comparti o assemblee di una categoria di azionisti. La convocazione all'Assemblea generale e alle altre assemblee avviene in conformità al diritto lussemburghese e allo statuto vigente. Le convocazioni contengono informazioni sul luogo e l'ora dell'assemblea generale, sulle condizioni di partecipazione, sull'ordine del giorno, e se necessario sul quorum e sulla maggioranza richiesta per la validità delle deliberazioni. La convocazione può inoltre prevedere che il quorum e la maggioranza richiesta siano determinati sulla base delle azioni che sono state emesse e sono in circolazione alle ore 24.00 (orario del Lussemburgo) il quinto giorno che precede l'assemblea generale. Il diritto degli azionisti di partecipare e votare all'assemblea generale è inoltre determinato dal numero delle azioni detenute in quel momento.

L'esercizio finanziario della Società ha inizio il 1° luglio e termina il 30 giugno dell'anno successivo.

La relazione annuale revisionata, che contiene il bilancio consolidato della Società e dei comparti, sarà disponibile presso la sede della Società al più tardi quindici (15) giorni prima dell'Assemblea generale annuale. Le relazioni semestrali non revisionate sono disponibili entro due (2) mesi dalla fine del semestre. Copie di tutte le relazioni sono disponibili presso i rappresentanti nazionali nonché presso la SSB-LUX.

Oltre alle relazioni annuali revisionate e le relazioni semestrali che comprendono tutti i comparti, possono essere compilate relazioni annuali revisionate e relazioni semestrali separate per singoli comparti.

25. DIRITTO APPLICABILE, FORO COMPETENTE

Per ogni controversia tra la Società, gli azionisti, la banca depositaria, la società di gestione, l'agente domiciliare e agente principale di pagamento e l'agente principale di amministrazione, l'agente del registro degli azionisti e di trasferimento, i consulenti per gli investimenti, i gestori degli investimenti, i rappresentanti nazionali e le società di distribuzione la giurisdizione competente è quella del Granducato del Lussemburgo. Il diritto applicabile è quello lussemburghese. Tuttavia, le società sopraccitate in merito a rivendicazioni di azionisti di altri Paesi, possono aderire i fori di quei Paesi nei quali vengono offerte o vendute azioni.

26. POLITICA DELLE COMMISSIONI

Ai sensi della Direttiva 2009/65/CE modificata dalla Direttiva 2014/91/UE (collettivamente la "Direttiva UCITS"), la società di gestione ha adottato una politica delle commissioni conforme ai principi stabiliti dall'articolo 14 (b) della Direttiva UCITS. Tale politica delle commissioni è compatibile e utile a una gestione del rischio solida ed efficace. Pone l'enfasi sul controllo della propensione al rischio della direzione, dei portatori di rischio, dei collaboratori con incarichi di controllo e dei collaboratori che, in virtù della loro remunerazione complessiva, hanno un reddito equivalente a quello dei dirigenti, nonché dei portatori di rischio la cui attività influisce in misura significativa sul profilo di rischio della Società e dei comparti.

Conformemente alle disposizioni di volta in volta in vigore della Direttiva UCITS e delle linee guida ESMA e fatta salva la proporzione tra le sue dimensioni e quelle della Società, la sua organizzazione interna e le modalità, l'entità e la complessità delle sue attività, la società di gestione ha stabilito una politica e una prassi delle commissioni.

Alle imprese cui sono state delegate funzioni di gestione patrimoniale ai sensi dell'articolo 13 della Direttiva UCITS si applicano parimenti le disposizioni relative alle commissioni previste dalle linee guida ESMA applicabili, salvo qualora tali imprese e i loro collaboratori interessati siano soggetti a disposizioni regolamentari relative alle commissioni equivalenti a quelle delle linee guida ESMA in vigore.

Questo sistema delle commissioni è descritto in una politica delle commissioni che, tra l'altro, soddisfa i seguenti requisiti:

- a) La politica delle commissioni rispetta i principi di una gestione del rischio valida ed efficace e contribuisce a essa, ma non induce a un'eccessiva propensione al rischio.
- b) La politica delle commissioni è conforme alla strategia, agli obiettivi, ai valori e agli interessi del Gruppo GAM (inclusi la società di gestione e gli OICVM da essa gestiti, nonché gli investitori di tali OICVM) e prevede misure volte a evitare conflitti di interessi.
- c) La valutazione delle prestazioni avviene nel contesto di un periodo di valutazione pluriennale.
- d) Le componenti fissa e variabile della commissione complessiva vengono equilibrate in modo adeguato e la componente fissa rappresenta una quota sufficientemente elevata della commissione complessiva, in modo da consentire l'adozione di una politica totalmente flessibile in relazione alle componenti variabili, che prevede anche la possibilità di non versare alcuna componente variabile della commissione.

Ulteriori dettagli relativi all'attuale politica delle commissioni della società di gestione sono disponibili su www.funds.gam.com. Esse includono una descrizione dei metodi di calcolo delle commissioni e degli altri contributi, l'indicazione dei soggetti responsabili della loro attribuzione e la composizione delle commissioni. Su richiesta, tali informazioni vengono rese disponibili gratuitamente dalla società di gestione in formato cartaceo.

27. PRESA IN VISIONE DEI DOCUMENTI

Le copie dei seguenti documenti possono essere prese in visione durante le normali ore d'ufficio di ogni giorno lavorativo bancario in Lussemburgo presso la sede della Società in Lussemburgo, nonché presso i rispettivi rappresentanti nazionali nei loro giorni lavorativi:

- 1a) i contratti di consulenza per gli investimenti e di gestione degli investimenti, il contratto per la gestione del fondo, i contratti con la banca depositaria, l'agente domiciliare, i contratti di agente amministrativo principale, e di agente di pagamento principale nonché di agente del registro degli azionisti e di trasferimento. Detti contratti possono essere modificati di comune accordo tra le parti contraenti;
- 1b) lo Statuto della Società.

Su richiesta i seguenti documenti possono essere ottenuti gratuitamente:

- 2a) le informazioni chiave per gli investitori ed il Prospetto Informativo;
- 2b) le ultime Relazioni Annuali e Semestrali.

Lo statuto, le informazioni chiave per gli investitori, il Prospetto Informativo, la politica delle commissioni della Società di gestione ("Remuneration Policy of GAM (Luxemburg) S.A.") e la relazione annuale e semestrale sono inoltre disponibili al sito internet www.funds.gam.com.

Nell'ipotesi di incongruenze tra i documenti citati in lingua tedesca e le eventuali traduzioni, fa fede la versione in lingua tedesca. Sono fatte salve le diverse disposizioni tassative riguardanti la distribuzione e commercializzazione emesse da giurisdizioni nelle quali le quote della Società sono state legittimamente distribuite.

28. INFORMAZIONI SULLA PROTEZIONE DEI DATI

I futuri investitori devono tenere presente che, completando il formulario di richiesta, essi forniscono informazioni alla Società che possono costituire dati personali ai sensi della legislazione lussemburghese sulla protezione dei dati². Questi dati verranno utilizzati nei processi di identificazione del cliente e di sottoscrizione, per fini d'amministrazione, agenzia di trasferimento, analisi statistica e ricerche di mercato, nonché per conformarsi ai

² "Normativa sulla protezione dei dati"- la normativa sulla protezione dei dati del 2 agosto 2002 nella sua versione modificata o riveduta, comprese le disposizioni e i regolamenti statutari, come emessi e modificati di volta in volta, così come il regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679.

requisiti legali o normativi applicabili, per divulgazioni alla Società (nonché ai suoi delegati e rappresentanti) e, se il consenso del richiedente è dato, per scopi di marketing diretto.

I dati possono essere divulgati a terzi, tra cui:

- (a) Organismi di regolamentazione, autorità tributarie; e
- (b) Delegati, consulenti e prestatori di servizi della Società e ai loro rappresentanti debitamente autorizzati, o a rappresentanti debitamente autorizzati della Società, nonché alle rispettive società collegate, associati o affiliate a questi, ovunque si trovino (anche al di fuori dell'AEA dove eventualmente si applica una legislazione di protezione diversa da quella Lussemburghese) per gli scopi specificati. A scanso di dubbi, ogni prestatore di servizi alla Società (compresa la Società di gestione, i suoi delegati e i suoi rappresentanti debitamente autorizzati e le rispettive società collegate, associate o affiliate) può comunicare i dati personali o informazioni sugli investitori nella Società che si trovino in suo possesso con altri prestatori di servizi della Società.

I dati personali saranno ottenuti, detenuti, utilizzati, divulgati e trattati per uno o più degli scopi stabiliti nel formulario di richiesta.

Gli investitori hanno il diritto di ottenere una copia dei loro dati personali conservati dalla Società e il diritto di rettificare eventuali imprecisioni nei loro dati personali. Dal 25 maggio 2018, data in cui entra in vigore il regolamento generale sulla protezione dei dati (EU 2016/679), gli investitori avranno a determinate condizioni, anche il "diritto all'oblio" e il diritto di limitare o opporsi al trattamento dei dati. In alcune circostanze limitate, può essere applicato il diritto alla portabilità dei dati. Quando gli investitori danno il consenso al trattamento dei dati personali, questo consenso può essere revocato in qualsiasi momento.

NORMATIVA SUL BENEFICIARIO EFFETTIVO

La Società può anche richiedere (anche mediante comunicazioni legali) informazioni necessarie al mantenimento del registro sui beneficiari effettivi della Società, in conformità con la normativa sul beneficiario effettivo. Va notato che un beneficiario effettivo (come definito nella normativa sul beneficiario effettivo) ("Beneficiario Effettivo") ha, in determinate circostanze, obblighi di notifica scritta alla Società per quanto riguarda il suo status di Beneficiario Effettivo ed eventuali modifiche (anche quando un Beneficiario Effettivo ha cessato di essere un Beneficiario Effettivo).

I richiedenti devono tenere conto che si tratta di un reato ai sensi della normativa sul beneficiario effettivo per un Beneficiario Effettivo il (i) non rispettare i termini di un avviso di beneficiario effettivo ricevuto da o per conto della Società o (ii) fornire informazioni materialmente false in risposta a tale avviso o (iii) non adempiere ai suoi obblighi di fornire informazioni rilevanti alla Società per quanto riguarda il suo status di Beneficiario Effettivo nonché di qualsiasi eventuali modifica dello stesso, o, nel pretendere di conformarsi, fornire informazioni materialmente false.

MULTILABEL SICAV

ARTEMIDE LYRA

Due comparti della SICAV di diritto lussemburghese MULTILABEL SICAV, istituiti per MOMentum Alternative Investments S.A., Paradiso, Svizzera, a cura della GAM (Luxembourg) S.A., Lussemburgo

PARTE SPECIALE B: 10 APRILE 2023

Questa parte del Prospetto integra la Parte Generale con riferimento ai comparti ARTEMIDE e LYRA. In questo documento con la locuzione “**MOMentum FUNDS**” oppure “**i Comparti**” si intendono congiuntamente i comparti sopra citati.

Le seguenti disposizioni devono essere lette unitamente alle disposizioni corrispondenti della Parte Generale del Prospetto Informativo.

INDICE: PARTE SPECIALE B

1. Prima emissione delle azioni.....	3
2. Obiettivi e politica di investimento	3
2.1. Obiettivi e politica di investimento dell'ARTEMIDE.....	3
2.2. Obiettivi e politica di investimento del LYRA	4
2.3. Informativa sulla sostenibilità per il LYRA	5
3. Informazioni sul rischio	6
3.1. Rischi legati alla sostenibilità.....	6
3.2. Rischi relativi agli investimenti in SPACS.....	7
3.3. Rischi legati ai CoCo-Bonds.....	9
4. Profilo degli investitori.....	9
5. Gestore degli investimenti	10
6. Descrizione delle azioni.....	10
7. Politica di distribuzione	10
8. Commissioni e spese	10
9. Emissione delle azioni	18
10. Riscatto delle azioni.....	19
11. Conversione delle azioni	19
12. Sintesi dei Comparti e delle tipologie di azioni	20
13. ALLEGATO II.....	21

1. PRIMA EMISSIONE DELLE AZIONI

Le azioni dei MOMentum FUNDS sono state offerte in sottoscrizione per la prima volta come di seguito indicato. Il prezzo di emissione iniziale indicato si intende per azione, a cui si aggiunge/va una commissione di vendita non superiore al 5% del prezzo di emissione, a favore della società di distribuzione.

Comparto	Periodo di sottoscrizione	Prezzo di emissione
1. ARTEMIDE	15 - 30/09/2010	EUR 100
2. LYRA	14 - 28/02/2014	EUR 100

2. OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO

2.1. OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO DELL'ARTEMIDE

L'obiettivo d'investimento della Società per quanto riguarda l'ARTEMIDE consiste nel conseguire un incremento del capitale sopra la media nel lungo periodo, limitando al contempo il rischio attraverso un'adeguata diversificazione. A tal fine la Società impiega il patrimonio del Comparto nei seguenti investimenti:

- (i) azioni ed altri titoli e diritti di partecipazione di aziende quotate in una borsa europea, soprattutto di aziende che abbiano sede o che svolgano una parte preponderante della loro attività economica in Italia;
- (ii) titoli a tasso fisso e a tasso variabile, titoli o diritti di credito e altri investimenti fruttiferi (inclusi gli strumenti del mercato monetario e particolarmente titoli convertibili e opzioni su prestiti nonché obbligazioni convertibili contingenti ("**CoCo-Bonds**"), queste ultime sono limitate a un massimo del 10% del patrimonio del Comparto) in tutte le valute europee, emessi o garantiti da emittenti europei;
- (iii) partecipazioni di altri OICVM o altri OIC (*fondi target*) conformemente alle limitazioni riportate al cap. 5 della Parte Generale del Prospetto (max. 10% del patrimonio);
- (iv) depositi a vista o depositi a termine;

Il Comparto può utilizzare in grande quantità strumenti finanziari derivati (Derivati) e ciò per un'efficiente gestione del portafoglio e per scopi di copertura, nonché per gestire attivamente gli investimenti in valori mobiliari, in strumenti del mercato monetario e per un'attività di copertura del rischio valute. La gamma dei possibili Derivati comprende anche quelli trattati nelle Borse come anche strumenti OTC e in particolare opzioni call e put, futures, forwards, warrants, contract for difference e swaps (inclusi swap a rendimento totale, credit default swaps, credit spread swaps, interest rate swap, ecc.) su titoli, tassi d'interesse, valute e altri strumenti Derivati nonché su indici finanziari. Qualora l'ARTEMIDE utilizzi total return swaps o altri Derivati con le stesse caratteristiche, i sottostanti di questi strumenti sono sempre singole azioni. Peraltro, per l'uso di questi strumenti sono applicabili le indicazioni riportate nella Parte Generale del Prospetto.

L'esposizione totale al rischio del Comparto tramite l'uso di Derivati non può superare il 200%.

La selezione e l'esposizione dei singoli titoli, i tipi di investimenti e le valute, nonché l'indirizzo della strategia di investimento effettiva avvengono anche su base opportunistica; in altre parole, la selezione dell'investimento può variare in misura notevole in base all'analisi momentanea del mercato. Non è pertanto possibile escludere oscillazioni dei prezzi nel breve termine.

Le attività liquide accessorie possono ammontare fino al 20% del patrimonio totale di ogni Comparto. Tali attività liquide accessorie saranno limitate ai depositi bancari a vista, come i contanti detenuti nei conti correnti bancari del Comparto e accessibili in qualsiasi momento. Il limite del 20% può essere superato solo temporaneamente, per un periodo di tempo strettamente necessario, quando, a causa di condizioni di mercato eccezionalmente sfavorevoli, le circostanze lo richiedano (circostanze quali guerre, attacchi terroristici, crisi sanitarie o altri eventi simili) e quando tale violazione sia giustificata in considerazione del miglior interesse degli investitori.

Il Comparto può investire a fini di liquidità in attività liquide, vale a dire strumenti del mercato monetario come definito nella sezione 5 della Parte Generale e fondi del mercato monetario, nonché depositi rimborsabili a vista.

L'ARTEMIDE è denominato in Euro. Gli investimenti possono essere espressi in Euro o in altre valute. I rischi di cambio derivanti da valute estere contro l'Euro, possono essere coperti in tutto o in parte. Non può essere esclusa una perdita di valore per effetto di oscillazioni dei cambi.

2.2. OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO DEL LYRA

L'obiettivo d'investimento della Società per quanto riguarda il LYRA consiste nel conseguire un incremento del capitale sopra la media nel lungo periodo, limitando al contempo il rischio attraverso un'adeguata diversificazione. La Società mira, in relazione a LYRA, a sovraperformare l'Indice di riferimento (come definito di seguito) nel tempo e non intende seguire l'Indice di riferimento. A tal fine, la Società non è legata all'Indice di riferimento e investe le attività del Comparto nei seguenti investimenti: azioni ed altri titoli e diritti di partecipazione di aziende quotate in una Borsa europea. Fino al 10% del patrimonio del Comparto può essere investito in azioni ed altri titoli e diritti di partecipazione di aziende quotate in una Borsa extraeuropea;

- (i) titoli a tasso fisso e a tasso variabile, titoli o diritti di credito e altri investimenti fruttiferi (inclusi gli strumenti del mercato monetario e particolarmente titoli convertibili e opzioni su prestiti) in tutte le valute europee, emessi o garantiti da emittenti europei;
- (ii) partecipazioni di altri OICVM o altri OIC (fondi target) conformemente alle limitazioni riportate al cap. 5 della Parte Generale del Prospetto (max. 10% del patrimonio);
- (iii) depositi a vista o depositi a termine;
- (iv) società di acquisizione a fini speciali (Special Purpose Acquisition Companies, SPAC - max. 10% del patrimonio).

Il Comparto può utilizzare in grande quantità strumenti finanziari derivati (Derivati) e ciò per un'efficiente gestione del portafoglio e per scopi di copertura, nonché per gestire attivamente gli investimenti in valori mobiliari, in strumenti del mercato monetario e per un'attività di copertura del rischio valutario. La gamma dei possibili Derivati comprende anche quelli trattati nelle Borse come anche strumenti OTC e in particolare opzioni call e put, futures, forwards, warrants, contract for difference e swaps (inclusi i total return swaps, credit default swaps, credit spread swaps, interest rate swap, ecc.) su titoli, tassi d'interesse, valute e altri strumenti Derivati nonché su indici finanziari. Qualora il LYRA utilizzi total return swaps o altri strumenti finanziari Derivati con le stesse caratteristiche, i sottostanti di questi strumenti sono sempre singole azioni. Peraltro, per l'uso di questi strumenti sono applicabili le indicazioni fatte nella Parte Generale del Prospetto.

L'esposizione totale al rischio del Comparto tramite l'uso di Derivati non può superare il 200%.

La selezione e l'esposizione dei singoli titoli, i tipi di investimento e le valute, nonché l'indirizzo della strategia di investimento effettiva avvengono anche su base opportunistica; in altre parole, la selezione dell'investimento può variare in misura notevole in base all'analisi momentanea del mercato. Non è pertanto possibile escludere oscillazioni dei prezzi nel breve termine.

Le attività liquide accessorie possono ammontare fino al 20% del patrimonio totale di ogni Comparto. Tali attività liquide accessorie saranno limitate ai depositi bancari a vista, come i contanti detenuti nei conti correnti bancari del Comparto e accessibili in qualsiasi momento. Il limite del 20% può essere superato solo temporaneamente, per un periodo di tempo strettamente necessario, quando, a causa di condizioni di mercato eccezionalmente sfavorevoli, le circostanze lo richiedano (circostanze quali guerre, attacchi terroristici, crisi sanitarie o altri eventi simili) e quando tale violazione sia giustificata in considerazione del miglior interesse degli investitori.

Il Comparto può investire a fini di liquidità in attività Liquide, vale a dire strumenti del mercato monetario come definito nella sezione 5 della Parte Generale e fondi del mercato monetario, nonché depositi rimborsabili a vista.

Il LYRA è denominato in Euro. Gli investimenti possono essere espressi in Euro o in altre valute. I rischi di cambio derivanti da valute estere contro l'Euro, possono essere coperti in tutto o in parte. Non può essere esclusa una perdita di valore per effetto di oscillazioni dei cambi.

2.3. INFORMATIVA SULLA SOSTENIBILITÀ PER IL LYRA

In conformità alle disposizioni dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari ("SFDR"), questo prodotto finanziario sostiene aspetti ambientali o sociali.

Il Gestore degli investimenti applica l'approccio della "double-materiality" (doppia materialità) nel suo processo d'investimento, che prende in considerazione gli aspetti ESG oltre alle informazioni finanziarie ("ESG" si riferisce ad aspetti ambientali, sociali e di corporate governance). Con questo approccio, il Gestore degli investimenti intende allineare il Comparto agli obiettivi 2 (Fame zero), 3 (Salute e benessere), 6 (Acqua pulita e igiene), 7 (Energia pulita e accessibile), 9 (Industria, innovazione e infrastrutture), 11 (Città e comunità sostenibili), 12 (Consumo e produzione sostenibili), 13 (Agire per il clima), 14 (La vita sott'acqua) e 15 (La vita sulla terra) dei diciassette Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite ("UN SDGs"), assumendo un atteggiamento orientato al futuro che incoraggia l'investimento in attività di miglioramento e abilitazione ESG. Inoltre, il Gestore degli investimenti cercherà di ottenere l'allineamento del Comparto a uno o più degli obiettivi ambientali esistenti del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili ("Tassonomia UE").

Il Gestore degli investimenti analizzerà i parametri ESG delle società target e monitorerà sia il progresso ESG previsto a breve termine e il tasso di progresso (in relazione alle attività conformi all'ESG), sia la capacità di contribuire al raggiungimento dei suddetti obiettivi (in relazione alle attività abilitanti ESG), utilizzando un approccio prospettico che integra i dati storici.

Nell'identificare gli investimenti che consentiranno al Comparto di promuovere le caratteristiche ambientali o sociali, il gestore degli investimenti analizzerà la sostenibilità dei modelli di business delle società in cui il Comparto investe nel contesto di tendenze trasformative secolari, al fine di ottenere risultati sociali e ambientali positivi e rendimenti superiori e costanti per i suoi investitori. Il Comparto cerca di investire in leader di mercato o di nicchia resilienti che siano legati ad almeno uno dei megatrend SDG delle Nazioni Unite, che abbiano fondamentali e bilanci solidi e un flusso di cassa libero sostenibile per il capitale proprio nel corso di un ciclo.

I criteri ESG sono integrati nel processo d'investimento a "doppia materialità" del Gestore degli investimenti descritto sopra. Una valutazione della sostenibilità di tutti i rischi e le opportunità che possono avere un impatto materiale sulle caratteristiche di base di una società investita viene condotta periodicamente. Il Gestore degli investimenti applicherà uno screening basato sui ricavi (o sul capex o sull'opex) delle società partecipate per determinare se:

- a) contribuiscano in modo significativo a diversi degli SDGs dell'ONU sopra elencati e/o a uno dei sei obiettivi ambientali della tassonomia dell'UE (ossia mitigazione del cambiamento climatico, adattamento al cambiamento climatico, uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine, transizione verso un'economia circolare, prevenzione e controllo dell'inquinamento e protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi)
- b) nel caso in cui contribuiscano a uno dei sei obiettivi ambientali della tassonomia dell'UE, non danneggino significativamente nessuno degli altri cinque obiettivi della tassonomia dell'UE (secondo il cosiddetto principio "Do no significant harm" (nessun danno significativo all'ambiente) o principio DNSH)
- c) rispettano il livello minimo di protezione (ad esempio le Linee guida dell'OCSE per le imprese multinazionali), ad esempio le Linee guida dell'OCSE per le imprese multinazionali e i Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani).

Nell'ambito delle posizioni lunghe del Comparto, il Gestore degli investimenti escluderà tutti gli investimenti in settori controversi: 1) intrattenimento per adulti, 2) alcol, 3) gioco d'azzardo e 4) armi controverse. Le regole di esclusione sono applicate sia in fase di pre-negoziazione che di post-negoziazione; questi criteri di esclusione sono rivisti regolarmente. Oltre ai settori controversi esclusi, il Gestore degli investimenti può, a sua discrezione, escludere altri settori che ritiene abbiano lo stesso o simile impatto negativo di questi quattro settori elencati.

Il Gestore degli investimenti adempirà alle proprie responsabilità in materia di sostenibilità e impegno degli investitori in conformità alle migliori prassi internazionali e sulla base delle disposizioni della Direttiva 2007/36/CE sull'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate, e successive modifiche. Il Gestore degli investimenti

si impegna a integrare i criteri ESG nel dialogo con le società selezionate in cui investe. Il comportamento di voto del Gestore degli investimenti nelle assemblee degli azionisti è disciplinato dal principio di proporzionalità e dai principi di corporate governance e di voto applicabili alla Società di gestione, se esistenti. Tuttavia, il Gestore degli investimenti può chiedere di ignorare le direttive di voto.

Il Gestore degli investimenti valuterà anche le pratiche di buon governo delle società target per garantire che le società seguano le pratiche appropriate, in particolare per quanto riguarda le strutture di gestione solide, le relazioni con i dipendenti, la retribuzione del personale e il rispetto delle norme fiscali.

Il Gestore degli investimenti adotterà misure e procedure adeguate per monitorare le questioni pertinenti (tra cui, ma non solo, la strategia, la performance e i rischi finanziari e sostenibili, le transazioni di capitale e le azioni societarie, ESG, ecc).

Il Gestore degli investimenti manterrà un dialogo con società selezionate nel suo portafoglio per proteggere e aumentare il valore dei suoi investimenti. Gli argomenti del dialogo possono includere una vasta gamma di questioni, ma si concentrano principalmente sul modello di business, sulle opportunità e sui rischi ambientali, sociali e di governance.

Il Gestore degli investimenti divulgherà pubblicamente ogni anno come è stata attuata la sua politica di impegno. Questa divulgazione può escludere i voti che sono insignificanti a causa dell'oggetto del voto o del livello di interesse di proprietà nella società.

Il Gestore degli investimenti monitorerà regolarmente il rispetto delle caratteristiche sociali e/o ambientali sopra descritte attraverso una combinazione di valutazioni interne da parte del Team di investimento e di fornitori terzi di rating di sostenibilità. Se ritenuto necessario, il Gestore degli investimenti può anche incaricare consulenti esterni di fornire un rating di sostenibilità per un gruppo di titoli minori senza rating. Il Comparto può ottenere un rating di sostenibilità da un fornitore di dati leader. Si prega di visitare il sito mominvest.com per ulteriori informazioni sulla politica d'investimento ESG e le informazioni sulla sostenibilità.

Inoltre, ulteriori informazioni in relazione ai criteri ambientali e sociali promossi dal Comparto sono riportate nell'Allegato alla presente Parte Speciale B.

3. INFORMAZIONI SUL RISCHIO

Sebbene la Società si impegni a conseguire gli obiettivi di investimento di ognuno dei Comparti, non può essere data alcuna garanzia sull'effettivo conseguimento dei suddetti obiettivi di investimento. Di conseguenza i valori netti d'inventario delle azioni possono crescere o decrescere e i proventi conseguiti possono essere molto diversi, sia in positivo sia in negativo.

Gli investimenti in Derivati comportano spesso rischi superiori rispetto agli investimenti diretti in valori mobiliari. I potenziali rischi possono derivare ad esempio da complessità, non linearità, effetto leva, elevata volatilità, ridotta liquidità, limitata possibilità di valutazione o rischio di inadempienza delle controparti. Ove vi siano investimenti in valori mobiliari che includono Derivati, questi Derivati devono essere considerati nell'applicazione dei limiti agli investimenti e deve esserne monitorato il rischio.

3.1. RISCHI LEGATI ALLA SOSTENIBILITÀ

Rischi legati alla sostenibilità: Il valore di mercato degli investimenti sottostanti del Comparto è soggetto ai rischi legati alla sostenibilità descritti nella Parte generale. Il Comparto ricorre a un'ampia selezione di strumenti e tecniche diverse per raggiungere il proprio obiettivo d'investimento.

I rischi legati alla sostenibilità variano di volta in volta a seconda della composizione del portafoglio.

La valutazione del rischio legato alla sostenibilità è integrata nelle decisioni d'investimento del Gestore degli investimenti e viene effettuata almeno periodicamente durante la durata del rispettivo investimento.

Oltre alle considerazioni a livello di attività, il Gestore degli investimenti può effettuare valutazioni del rischio legato alla sostenibilità a livello di tipo di attività quando prende decisioni di allocazione tra diversi tipi di attività.

Ai fini della valutazione del rischio legato alla sostenibilità, il Gestore degli investimenti può utilizzare tutte le informazioni di sostenibilità disponibili, come le relazioni pubblicamente disponibili delle società investite, altri dati disponibili pubblicamente (come i rating di credito) e dati realizzati e distribuiti da fornitori di dati esterni.

Gli investimenti sottostanti questo prodotto finanziario non tengono conto dei criteri UE per le attività economiche sostenibili in termini ambientali.

Il Comparto LYRA investe in attività economiche che contribuiscono a un obiettivo ambientale ai sensi del regolamento sull'informativa. Per questo motivo, il Comparto è tenuto a divulgare, ai sensi dell'articolo 6 della Tassonomia UE, quanto segue:

- (a) le informazioni sull'obiettivo o sugli obiettivi ambientali, come definiti all'articolo 9 della Tassonomia UE, al cui conseguimento contribuiscono gli investimenti sottostanti il Comparto;
- (b) una descrizione di come e in che misura gli investimenti sottostanti il Comparto riguardano attività economiche che si qualificano come sostenibili dal punto di vista ambientale ai sensi dell'articolo 3 della tassonomia UE
- (c) la proporzione di investimenti in attività economiche ambientalmente sostenibili selezionate per il prodotto finanziario, compresi i dettagli delle proporzioni di attività abilitanti e di attività transitorie ai sensi della tassonomia UE, in percentuale di tutti gli investimenti selezionati per il Comparto.

Alla data del presente Prospetto, l'allineamento del portafoglio del Comparto al regolamento sulla tassonomia è pari allo 0%. Tuttavia, la divulgazione delle informazioni richieste in precedenza e il calcolo dell'allineamento del Comparto alla tassonomia UE richiedono la disponibilità di diversi dati specifici su ogni investimento del Comparto, anche a livello delle società investite. In questa fase, il Gestore degli investimenti non dispone di dati affidabili, tempestivi e verificabili sufficienti per valutare la sostenibilità ambientale degli investimenti del Comparto e il loro contributo agli obiettivi ambientali definiti nella tassonomia UE e per calcolare con precisione il grado di allineamento di tali investimenti alla tassonomia UE. I dati di allineamento alla tassonomia UE dello 0% del portafoglio del Comparto potrebbero pertanto non essere accurati e dovranno essere rivisti quando il Gestore degli investimenti sarà in possesso di dati più affidabili e verificabili.

Il Gestore degli investimenti sta monitorando attivamente questa situazione e, una volta che saranno disponibili sufficienti dati affidabili e verificabili sugli investimenti del Comparto, rivaluterà la percentuale di allineamento alla tassonomia UE del portafoglio del Comparto e aggiornerà questa particolare sezione del Prospetto di conseguenza, se del caso.

Il principio di "evitare danni negativi significativi" si applicherà solo agli investimenti sottostanti del Comparto LYRA che tengono conto dei criteri UE per le attività economiche sostenibili dal punto di vista ambientale.

Gli investimenti sottostanti il Comparto LYRA non tengono conto dei criteri UE per le attività economiche ecosostenibili.

3.2. RISCHI RELATIVI AGLI INVESTIMENTI IN SPACS

Il Comparto può investire in SPAC come descritto nella Sezione Generale.

Secondo i regolamenti della CSSF, le SPAC sono soggette a rischi specifici che sono elencati di seguito:

- a) **RISCHIO DI DILUIZIONE:** a causa della struttura di una SPAC, esiste il rischio intrinseco che il tasso di partecipazione del Comparto possa diminuire significativamente a causa di una serie di fattori:
 - Il pagamento delle commissioni degli sponsor in azioni;
 - L'esercizio dei warrant emessi in relazione all'IPO;
 - L'emissione di azioni in relazione al finanziamento dell'acquisizione.
- b) **MANCANZA DI TRASPARENZA:** la trasparenza delle informazioni per gli investitori SPAC è limitata in quanto la SPAC non è né operativa né storica, quindi non sono disponibili informazioni finanziarie storiche e i fattori di rischio sono generalmente limitati e di natura generale, in particolare quando la strategia di acquisizione è definita in modo più ampio. Le informazioni consistono principalmente in una sintesi della strategia e dei criteri di acquisizione della SPAC, della sua struttura di capitale, dei CV dei direttori e dei funzionari e dei termini degli accordi di acquisizione.

Per quanto riguarda la terza fase (ossia l'acquisizione della società target), è possibile che non venga pubblicato alcun prospetto approvato in relazione alla combinazione aziendale, a meno che non sia richiesto dalla legge locale. In questo caso, la conoscenza degli investimenti sottostanti è limitata dopo l'acquisizione, a differenza delle società tradizionali quotate in borsa, il cui prospetto viene esaminato dai regolatori nazionali prima di essere ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato.

- c) **INCENTIVI PER GLI SPONSOR:** A causa della mancanza di trasparenza del prospetto SPAC, potrebbe non essere chiaro se gli sponsor vengono compensati in modo sproporzionato o ingiusto dai fondi raccolti dagli **INVESTITORI NELLE SPAC**.
- d) **COMMISSIONI DI EMISSIONE:** A causa della mancanza di trasparenza del prospetto SPAC, può essere difficile valutare se i costi di acquisizione delle partecipazioni (commissioni di emissione) saranno sostenuti equamente dagli investitori che riscattano le loro azioni SPAC e dagli investitori rimanenti.
- e) **RISCHIO DI VALUTAZIONE:** una volta acquisite le azioni della SPAC, la SPAC potrebbe trovarsi in una fase di finanziamento (fase 1) senza alcun investimento tangibile alla base. Poiché l'obiettivo della SPAC è quello di investire in una società che non è stata precedentemente quotata, potrebbe essere difficile stimare il valore effettivo e la performance potenziale della società target.
- f) **RISCHIO DI LIQUIDITÀ:** poiché non ci sono attività sottostanti tangibili e/o attività sottostanti senza un track record comprovato in borsa, potrebbe essere difficile vendere le azioni della SPAC al momento desiderato senza subire perdite di prezzo. (Si prega di fare riferimento anche alla sezione intitolata "Rischio di valutazione").

Può anche accadere che una SPAC imponga una restrizione al riscatto.

- g) **RISCHIO DI CONTO FIDUCIARIO:** nella fase di IPO, le SPAC raccolgono fondi dagli investitori senza investimenti concreti sottostanti, fino a un certo momento in cui viene trovato l'investimento target giusto. Pertanto, potrebbe esserci un rischio legato all'affidabilità creditizia dell'istituto in cui vengono depositati i fondi e al possibile reinvestimento dei proventi dell'emissione fino all'acquisizione della società target.
- h) **RISCHI DI CONFLITTO DI INTERESSI:** A causa della limitata trasparenza che circonda le SPAC e del ruolo degli sponsor nella ricerca della società target, possono sorgere conflitti di interesse nelle seguenti situazioni:
 - Gli sponsor della SPAC possono acquisire azioni della SPAC a condizioni più favorevoli rispetto agli investitori nell'IPO o agli investitori successivi sul mercato aperto, e gli sponsor possono trarre maggiori vantaggi dal completamento della transazione SPAC rispetto agli investitori e avere un incentivo a completare la transazione a condizioni meno favorevoli per gli investitori;
 - Se l'acquisizione non viene completata entro un certo periodo di tempo, gli sponsor potrebbero perdere il loro investimento iniziale, inducendoli a trovare qualsiasi società target, indipendentemente dalle prospettive finanziarie dell'affare;
 - Gli sponsor possono stipulare accordi che limitano il loro smaltimento dei titoli dell'emittente, limitando così la liquidità della SPAC;
 - Esiste la possibilità che la SPAC investa in società affiliate agli sponsor;
 - Gli Sponsor e le loro affiliate possono aver già investito nello stesso settore della SPAC; e
 - Gli Sponsor e le loro affiliate non sono tenuti a condividere con la SPAC i potenziali obiettivi che identificano e possono acquisirli autonomamente.
- i) **PROFILO DI RISCHIO DEL COMPARTO:** una volta acquisite le azioni della SPAC, la SPAC può trovarsi in una fase di finanziamento (Fase 1) senza alcun investimento tangibile sottostante. Prima dell'investimento del Comparto interessato nella SPAC e su base continuativa, verranno effettuate analisi in conformità alle leggi e ai regolamenti pertinenti per determinare il profilo di rischio della SPAC, la sua struttura e la sua idoneità all'investimento nel Comparto interessato. L'impatto del rischio degli investimenti sottostanti sul profilo di rischio e rendimento del Comparto in questione sarà valutato come parte dell'analisi del rischio in corso. Tuttavia, potrebbe essere più complesso rispetto ad altri titoli trasferibili.

3.3. RISCHI LEGATI AI CoCo-BONDS

Le obbligazioni CoCo, dette anche "CoCos", sono obbligazioni contingenti convertibili. Questi si qualificano come titoli a carattere ibrido nella misura in cui sono emessi sotto forma di obbligazioni che perdono il loro valore nominale (cioè vengono svalutate) o - a seguito di un determinato evento scatenante - possono essere convertite in azioni. L'evento scatenante si verificherà in particolare se il coefficiente di vigilanza bancaria (il cosiddetto "Tier One") della banca emittente scende al di sotto di una certa soglia o se l'autorità di vigilanza competente decide in tal senso. In questo caso, i CoCo-Bond, originariamente emessi come obbligazioni, vengono automaticamente convertiti in azioni senza consultare preventivamente i loro titolari. L'investimento nei CoCo-Bond può comportare i seguenti rischi (elenco non esaustivo):

RISCHI DI LIQUIDITÀ: In alcune circostanze, potrebbe essere difficile trovare un acquirente interessato ai CoCo-Bond e il venditore potrebbe essere costretto ad accettare uno sconto significativo rispetto al valore atteso del CoCo-Bond per poterlo vendere.

RISCHI DI INVERSIONE DELLA STRUTTURA DEL CAPITALE: A differenza delle gerarchie di capitale tradizionali, gli investitori in CoCo bond possono subire una perdita totale di capitale senza che i detentori di azioni vadano in default contemporaneamente al loro investimento.

RISCHIO DI SOGLIA DI ATTIVAZIONE: le soglie di attivazione definiscono l'esposizione ai rischi di conversione in funzione della distanza del coefficiente patrimoniale di base dalla soglia di attivazione. Può essere difficile per il gestore del portafoglio di un Comparto anticipare gli eventi scatenanti che porteranno alla conversione dell'obbligazione in azione.

RISCHI DI CONVERSIONE: può essere difficile per il Gestore del portafoglio di un Comparto valutare l'andamento dei titoli in seguito a una conversione. In caso di conversione in azioni, il Gestore del Portafoglio potrebbe essere costretto a vendere le azioni di nuova emissione, poiché la politica d'investimento del Comparto non consente la detenzione di azioni in portafoglio. La stessa vendita forzata può comportare rischi di liquidità per queste stesse azioni.

CANCELLAZIONE DELLE CEDOLE: Per alcune Obbligazioni CoCo, i pagamenti delle cedole sono discrezionali e possono essere cancellati dall'emittente in qualsiasi momento, per qualsiasi motivo e per qualsiasi periodo di tempo.

RISCHI DI DIFFERIMENTO DELLE CHIAMATE: Alcuni CoCo-Bond sono emessi come strumenti perpetui, richiamabili al raggiungimento di soglie predefinite solo con l'approvazione dell'autorità competente.

RISCHI DI CONCENTRAZIONE SETTORIALE: i CoCo bond sono emessi da istituti bancari e assicurativi. Se un Comparto investe principalmente in CoCo-Bond, la sua performance dipenderà maggiormente dallo stato generale del settore dei servizi finanziari rispetto a un Comparto che investe in una strategia più diversificata.

RISCHI SCONOSCIUTI: La struttura dei CoCo-Bond è innovativa e non ancora sperimentata.

Un'analisi dettagliata dei rischi associati ai CoCo bond è contenuta nella dichiarazione ESMA/2014/944 ([20110000 \(europa.eu\)](https://www.esma.europa.eu)).

(https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/2014-944_statement_on_potential_risks_associated_with_investing_in_contingent_convertible_instruments.pdf).

4. PROFILO DEGLI INVESTITORI

I MOMentum FUNDS sono adatti ad investitori con esperienza negli investimenti volatili, che dispongano di una solida conoscenza dei mercati dei capitali e che intendano beneficiare degli sviluppi di mercato per perseguire il proprio obiettivo di investimento specifico. Gli investitori devono tener presente l'eventualità di oscillazioni del valore, che temporaneamente potrebbero comportare elevate perdite di valore. In un portafoglio complessivo, questi comparti possono essere impiegati come investimento integrativo.

5. GESTORE DEGLI INVESTIMENTI

MOMentum Alternative Investments S.A., via delle Scuole 3, CH-6900 Paradiso (Lugano)

Il gestore degli investimenti è autorizzato, tenendo conto degli obiettivi, della politica di investimento, nonché delle restrizioni agli investimenti della Società e dei MOMentum FUNDS, ad eseguire direttamente gli investimenti per i MOMentum FUNDS, sotto la sorveglianza ultimativa della società di gestione o del Consiglio di amministrazione, oppure dell'organo o degli organi di controllo nominato(-i) dalla società di gestione per i MOMentum FUNDS. Il consulente per gli investimenti con il consenso della società di gestione può avvalersi di sub-consulenti per gli investimenti.

MOMentum Alternative Investments S.A. è una società di gestione di fondi costituita a tempo indeterminato nel 2008 come società anonima di diritto svizzero. MOMentum Alternative Investments S.A. è un gestore patrimoniale di investimenti collettivi di capitale ai sensi della legge svizzera sugli investimenti collettivi dei capitale ed è vigilata dall'Autorità federale di vigilanza dei mercati finanziari (FINMA).

6. DESCRIZIONE DELLE AZIONI

Dopo l'emissione iniziale la Società potrà emettere le seguenti tipologie di azioni dei MOMentum FUNDS:

- Azioni B1 e B2: ad accumulazione;
- Azioni C1 e C2: ad accumulazione; per investitori istituzionali come definiti in seguito;
- Azioni E: ad accumulazione; per società di distribuzione determinate, come definite in seguito.

Le rispettive tipologie di azioni si possono richiedere presso l'amministrazione centrale, gli agenti di informazione e gli agenti di distribuzione.

La Società emette solo azioni in forma nominativa.

Le **azioni C1 e C2** sono emesse solo per "investitori istituzionali", ai sensi dell'art. 174 della Legge del 2010 - ossia, in via generale, soggetti muniti di personalità giuridica o con struttura legale equivalente - che detengano queste azioni per loro investimento o, nell'ambito di un mandato, per conto di investitori istituzionali, come intesi sopra, oppure che le rivendano esclusivamente a questi soggetti o le utilizzino nel proprio nome e per conto di terzi nell'ambito di mandati di gestione patrimoniale (si veda il successivo par. "Importo minimo di sottoscrizione").

Le **azioni E** sono emesse solo per le società di distribuzione con sede legale in Italia e per ulteriori società di distribuzione in determinati altri mercati di distribuzione, a condizione che per queste ultime il Consiglio di amministrazione della Società abbia rilasciato un'autorizzazione particolare a distribuire le azioni E. Le altre società di distribuzione non possono acquistare azioni E.

7. POLITICA DI DISTRIBUZIONE

Ad oggi la Società, per i MOMentum FUNDS non prevede l'emissione di azioni a distribuzione.

8. COMMISSIONI E SPESE

A) Commissione di gestione

Sulla base del valore netto d'inventario di ciascun Comparto verrà applicata a carico del relativo Comparto, relativamente alle azioni B1 e B2 ed E, una commissione di gestione annua massima per la gestione e la consulenza relativa al portafoglio titoli, nonché per i servizi amministrativi e di distribuzione connessi, stabilita nella misura di seguito indicata.

Sulla base del valore netto d'inventario di ciascun Comparto verrà applicata a carico del relativo Comparto, relativamente alle azioni C1 e C2, una commissione di gestione annua massima per l'amministrazione e la consulenza relativa al portafoglio titoli e per i servizi amministrativi connessi, stabilita nella misura di seguito indicata. Nessuna commissione è pagata agli agenti di distribuzione per la distribuzione, l'offerta e la detenzione di azioni C1 e C2.

Comparti	Commissione max. p.a. in % del valore netto di inventario	
	Azioni B1/B2/E	Azioni C1/C2
ARTEMIDE	B1 = 1.75%; B2/E = 1.50%	C1 = 1.25%; C2 = 1.00%
LYRA	B1 = 2.50%; B2/E = 2.00%	C1 = 2.00%; C2 = 1.50%

Sulle azioni E viene applicata una commissione di distribuzione supplementare, al massimo, dello 0,75% p.a.

La Società paga inoltre sul valore netto d'inventario del Comparto le spese descritte nel capitolo "Commissioni e spese" nella Parte Generale.

B) Commissione di performance per l'ARTEMIDE

Il gestore degli investimenti ha diritto inoltre esclusivamente per le azioni B2, E e C2, ad una commissione annuale legata alla performance ("commissione di performance") in base all'aumento di valore netto di inventario della rispettiva tipologia di azioni, sottoposta alle condizioni di seguito riportate.

La commissione di performance è soggetta a un "tasso hurdle" e a un "indice di riferimento".

Il gestore degli investimenti ha diritto alla commissione di performance se nell'ultimo giorno di valutazione dell'esercizio finanziario, il rendimento percentuale della rispettiva tipologia di azioni prima della deduzione della commissione di performance e al netto di tutti i costi associati al Comparto (ad esempio, le commissioni di gestione e altre commissioni applicabili) dall'inizio del Periodo di riferimento della performance (come definito di seguito), o, se del caso, dall'inizio dell'esercizio finanziario, supera quello del tasso hurdle nello stesso periodo ("**Sovrapformance rispetto al tasso hurdle**", espressa in percentuale), e se allo stesso tempo il rendimento percentuale della tipologia di azioni pertinente dall'inizio dell'esercizio finanziario supera quello dell'Indice di riferimento ("**Sovrapformance rispetto all'Indice di riferimento**", espressa in percentuale).

Il tasso hurdle viene fissato all'inizio dell'esercizio finanziario ed è pari allo 0%. L'indice di riferimento corrisponde al Euro Short-Term Rate ("**€STR**") più 8,5 bps. L'indice di riferimento viene aggiornato ogni giorno di valutazione.

La commissione di performance viene calcolata e maturata in ogni giorno di valutazione e qualsiasi commissione di performance maturata alla fine dell'anno finanziario sarà cristallizzata e pagata annualmente dopo la fine dell'anno finanziario.

La commissione di performance ammonta al 15% della sovraperformance rispetto all'indice di riferimento.

Il Periodo di Riferimento della Performance è fissato pari a 5 (cinque) anni su base rolling, ad eccezione di eventi speciali come la fusione o la sostituzione del Gestore degli Investimenti. Di conseguenza, una commissione di performance può essere richiesta solo se è stata recuperata la sottoperformance rispetto al tasso hurdle nei cinque anni precedenti.

Per le azioni riscattate durante l'anno contabile, la commissione di performance esistente e maturata sarà cristallizzata in proporzione al numero di azioni riscattate, ma non sarà pagata al Gestore degli investimenti fino alla fine dell'anno finanziario.

Inoltre, le azioni sottoscritte durante l'esercizio finanziario non contribuiranno alla commissione di performance maturata nel periodo precedente la sottoscrizione. Il **€STR** è un indice di riferimento fornito dalla **Banca Centrale Europea (BCE)**. La Società ha predisposto solidi piani scritti che definiscono le azioni da intraprendere nel caso in cui questo indice di riferimento dovesse cambiare in modo sostanziale o cessare di essere fornito. Le relative politiche del Gruppo GAM sono disponibili sul sito www.funds.gam.com.

Esempio di calcolo 1: Sovraperformance rispetto al tasso hurdle e al Periodo di riferimento della performance

Il Periodo di Riferimento della Performance è impostato su cinque anni su base rolling e rappresenta l'orizzonte temporale in cui la performance viene misurata e confrontata con quella del tasso hurdle, al termine del quale il meccanismo di compensazione per la sottoperformance passata può essere reimpostato.

Nell'esempio seguente, il tasso hurdle è fissato allo 0,00%.

Fine dell'esercizio finanziario	Esercizio finanziario 1	Esercizio finanziario 2	Esercizio finanziario 3	Esercizio finanziario 4	Esercizio finanziario 5	Esercizio finanziario 6	Esercizio finanziario 7
Performance del VNI per azioni durante l'esercizio finanziario	2%	-10%	2%	1%	1%	-2%	3%
Tasso hurdle	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Sovraperformance rispetto al tasso hurdle	2%	-10%	2%	1%	1%	-2%	3%

Qualsiasi sottoperformance rispetto al tasso hurdle viene riportata all'esercizio finanziario successivo.

Esercizio finanziario -1			-10%	2%	1%	1%	-2%*
Esercizio finanziario -2				-10%	2%	1%	
Esercizio finanziario -3					-10%	2%	
Esercizio finanziario -4						-10%	
Sovraperformance rispetto al tasso hurdle	2%	-10%	-8%	-7%	-6%	-8%	1%

Fine dell'esercizio finanziario 1	VNI per azioni sovraperforma il tasso hurdle del 2%. Nessuna sottoperformance viene riportata per il prossimo esercizio finanziario.
Fine dell'esercizio finanziario 2	VNI per azioni sottoperforma il tasso hurdle e la sottoperformance del 10% deve essere compensata fino all'Esercizio finanziario 6. Inizia un Periodo di riferimento della performance.
Fine dell'esercizio finanziario 3	La precedente sottoperformance del 10% è stata parzialmente recuperata con il risultato di una sottoperformance del 8% da riportare al prossimo esercizio finanziario.
Fine dell'esercizio finanziario 4	La sottoperformance è stata parzialmente recuperata con il risultato di una sottoperformance del 7% da riportare al prossimo esercizio finanziario.
Fine dell'esercizio finanziario 5	La sottoperformance è stata parzialmente recuperata con il risultato di una sottoperformance del 6% da riportare al prossimo esercizio finanziario.
Fine dell'esercizio finanziario 6*	Sebbene la sottoperformance del 10% originata nell'esercizio finanziario 2 sia stata recuperata solo parzialmente, risultando in una sottoperformance residua del 9%, questo dato non viene riportato in quanto non più valido dopo che sono trascorsi 5 anni. Solo la sottoperformance originata dall'esercizio finanziario 6 (ossia, una sottoperformance del 2%) viene riportata per l'esercizio finanziario successivo.
Fine dell'esercizio finanziario 7	VNI per azioni sovraperforma l'indice di riferimento del 3%, ma la sottoperformance del 2% deve essere recuperata, con una conseguente sovraperformance netta dell' 1%. Di conseguenza, il Periodo di riferimento della performance termina nell'esercizio finanziario 6.

Esempio di calcolo 2

Nell'esempio seguente, il tasso hurdle è fissato allo 0,00% e l'indice di riferimento è impostato su Base 100 al Punto di valutazione A.

Il Punto di valutazione A corrisponde all'inizio dell'anno finanziario.

Il Punto di valutazione C corrisponde alla fine dell'anno finanziario. A scopo illustrativo, il tasso della commissione di performance è fissato al 10%.

Il valore patrimoniale lordo rappresenta il patrimonio netto totale al netto della commissione di performance maturata e della commissione di performance cristallizzata.

Il patrimonio prima della deduzione della commissione di performance rappresenta il patrimonio netto totale escludendo solo la commissione di performance maturata.

Punto di valutazione	Numero di azioni in circolazione	Valori patrimoniali lordi	Patrimonio prima della deduzione della commissione di performance	VNI per azioni prima della deduzione della commissione di performance (riferito come VNI per azioni)	Tasso hurdle	Indice di riferimento Base 100	Commissione di performance maturata	VNI per azioni dopo la deduzione della commissione di performance
A	1.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	0,00%	100,00	0,00	100,00
B	1.000,00	100.400,00	100.400,00	100,40	0,00%	100,20	19,96	100,38
C	1.200,00	120.600,00	120.600,00	100,50	0,00%	100,33	16,74	100,48

Un investitore acquista 1.000,00 azioni e il numero di azioni in circolazione è 1.000,00 al Punto di valutazione A.

Punto di valutazione B

Al Punto di valutazione B, viene verificato il diritto alla commissione di performance.

Il VNI per azione è 100,40.

Sovraperformance rispetto al tasso hurdle	Sovraperformance rispetto all'indice di riferimento
$VNI \text{ per azioni } \div \text{ per il VNI per azioni } \text{aggiustato al tasso hurdle dall'inizio dell'esercizio finanziario -1}$ $(100,40/100,00)-1 = 0,40\%$	$VNI \text{ per azioni } \div \text{ per il VNI per azioni } \text{aggiustato all'indice di riferimento dall'inizio dell'esercizio finanziario -1}$ $(100,40/100,20)-1 = 0,1996\%$
Sovraperformance rispetto al tasso hurdle corrisponde allo 0,40%	Sovraperformance rispetto all'indice di riferimento corrisponde allo 0,1996%

MOMentum FUNDS

Al Punto di valutazione B, sono soddisfatte le condizioni di sovraperformance rispetto al tasso hurdle e di sovraperformance rispetto all'indice di riferimento. La commissione di performance può essere maturata.

Commissione di performance maturata	VNI per azioni dopo la deduzione della commissione di performance
Sovraperformance rispetto all'indice di riferimento applicato al VNI per azioni dall'inizio dell'esercizio finanziario (moltiplicato per il numero di azioni in circolazione) e moltiplicato per il tasso della commissione di performance $0.1996\% \times 100.000,00 \times 10\% = 19.96$	Patrimonio prima della deduzione della commissione di performance detraendo la commissione di performance maturata e il tutto diviso per il numero di azioni in circolazione $(100.400,00 - 19.96) / 1.000,00 \text{ azioni} = 100.3800$
Commissione di performance maturata corrisponde allo 19.96	VNI finale per azioni corrisponde allo 100.3800.

Punto di valutazione C

Un investitore acquista 200,00 azioni al Punto di valutazione B al prezzo di 100,38.

Il numero di azioni in circolazione è ora 1.200,00 al Punto di valutazione C.

Il VNI per azione è 100,50.

Sovraperformance rispetto al tasso hurdle	Sovraperformance rispetto all'indice di riferimento
VNI per azioni diviso per il VNI per azioni aggiustato al tasso hurdle dall'inizio dell'esercizio finanziario -1 $(100.50/100.00) - 1 = 0.50\%$	VNI per azioni diviso per il VNI per azioni aggiustato all'indice di riferimento dall'inizio dell'esercizio finanziario -1 $(100.50/100.33) - 1 = 0.1694\%$
Sovraperformance rispetto al tasso hurdle corrisponde allo 0.50%.	Sovraperformance rispetto all'indice di riferimento corrisponde allo 0.1694.

Al Punto di valutazione C, sono soddisfatte le condizioni di sovraperformance rispetto al tasso hurdle e di sovraperformance rispetto all'indice di riferimento. La commissione di performance può essere maturata.

Qualsiasi sottoscrizione che porti alla creazione di nuove azioni in circolazione non deve essere presa in considerazione nel calcolo della commissione di performance sostenuta nel periodo precedente la sottoscrizione.

Pertanto, qualsiasi commissione di performance maturata al Punto di valutazione C viene ridotta dell'importo innesscato dall'acquisto di 200 azioni (200 azioni con ciascuna una sovraperformance dello 0,1797% $(100,38/100,20-1)$ rispetto al VNI per azione dell'indice di riferimento al Punto di valutazione B).

Commissione di performance maturata	VNI per azioni dopo la deduzione della commissione di performance
(Sovraperformance rispetto all'indice di riferimento applicato al VNI per azioni dall'inizio dell'esercizio finanziario (moltiplicato per il numero di azioni in circolazione) e moltiplicato per il tasso della commissione di performance) - (Numero di nuove azioni moltiplicato per la sovraperformance netta rispetto all'indice di riferimento dal precedente Punto di valutazione applicato al VNI per azioni dall'inizio dell'esercizio finanziario e tasso della commissione di performance) $(0.1694\% \times 1.200 \times 100 \times 10\%) - ((200 \times (100.38/100.20-1) \times 100.00 \times 10\%)) = 16.74$	Patrimonio prima della deduzione della commissione di performance detraendo la commissione di performance maturata e il tutto diviso per il numero di azioni in circolazione $(120.600,00 - 16.74) / 1.200,00 \text{ azioni} = 100.4860$
Commissione di performance maturata corrisponde allo 16.74	VNI finale per azioni corrisponde allo 100.4860

Il VNI per azione dopo la deduzione della commissione di performance è pari a 100,4860.

Viene cristallizzata una commissione di performance di 16,74.

Per l'esercizio successivo non deve essere riportata alcuna sottoperformance rispetto al tasso hurdle.

Non inizia alcun Periodo di riferimento della performance.

Esempio di calcolo 3

Nell'esempio seguente, il tasso hurdle è fissato allo 0,00% e l'indice di riferimento è fissato a Base 100 nel Punto di valutazione A.

Il Punto di valutazione A è l'inizio dell'anno finanziario.

Il Punto di valutazione C è la fine dell'anno finanziario. Il tasso della commissione di performance è del 10%.

Il valore patrimoniale lordo rappresenta il patrimonio netto totale al netto della commissione di performance maturata e della commissione di performance cristallizzata.

Il patrimonio prima della deduzione della commissione di performance rappresenta il patrimonio netto totale escludendo solo la commissione di performance maturata.

Punto di valutazione	Numero di azioni in circolazione	Valori patrimoniali lordi	Patrimonio prima della deduzione della commissione di performance	VNI per azioni prima della deduzione della commissione di performance (riferito come VNI per azioni)	Tasso hurdle	Indice di riferimento Base 100	Commissione di performance maturata	VNI per azioni dopo la deduzione della commissione di performance
A	1.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	0,00%	100,00	0,00	100,00
B	1.000,00	100.550,00	100.550,00	100,55	0,00%	100,31	23,93	100,52
C	800,00	80.400,00	80.395,21*	100,49	0,00%	100,52	0,00	100,49

Un investitore acquista 1.000,00 azioni e il numero di azioni in circolazione è 1.000,00 al Punto di valutazione A.

MULTILABEL SICAV: PARTE SPECIALE B

Punto di valutazione B

Al Punto di valutazione B, viene verificato il diritto alla commissione di performance.

Il VNI per azione è 100,55.

Sovraperformance rispetto al tasso hurdle	Sovraperformance rispetto all'indice di riferimento
VNI per azioni diviso per il VNI per azioni aggiustato al tasso hurdle dall'inizio dell'esercizio finanziario -1 (100.55/100.00)-1 = 0.55%	VNI per azioni diviso per il VNI per azioni aggiustato all'indice di riferimento dall'inizio dell'esercizio finanziario -1 (100.55/100.31)-1 = 0.2393%
Sovraperformance rispetto al tasso hurdle corrisponde allo 0.55%.	Sovraperformance rispetto all'indice di riferimento corrisponde allo 0.2393%.

Al Punto di valutazione B, sono soddisfatte le condizioni di sovraperformance rispetto al tasso hurdle e di sovraperformance rispetto all'indice di riferimento. La Commissione di performance può essere maturata.

Commissione di performance maturata	VNI per azioni dopo la deduzione della commissione di performance
Sovraperformance rispetto all'indice di riferimento applicato al VNI per azioni dall'inizio dell'esercizio finanziario (moltiplicato per il numero di azioni in circolazione) e moltiplicato per il tasso della commissione di performance $0.2393\% \times 100.000.00 \times 10\% = 23.93$	Patrimonio prima della deduzione della commissione di performance detraendo la commissione di performance maturata e il tutto diviso per il numero di azioni in circolazione (100,550.00-23.93) / 1,000.00 azioni = 100.5260
Commissione di performance maturata corrisponde allo 23.93	VNI finale per azioni corrisponde allo 100.5260

Punto di valutazione C

Un investitore vende 200,00 azioni al Punto di valutazione B al prezzo di 100,5260.

Il numero di azioni in circolazione è ora 800,00 al Punto di valutazione C.

Per le azioni riscattate in qualsiasi giorno di valutazione durante l'esercizio finanziario (deflussi netti), la commissione di performance maturata attribuibile alle azioni riscattate sarà cristallizzata e pagata al Gestore degli Investimenti dopo la fine dell'esercizio finanziario.

La commissione di performance maturata al Punto di valutazione B viene cristallizzata in proporzione alle azioni riscattate. La commissione di performance cristallizzata è pari a 4,79

Commissione di performance maturata dal precedente Punto di valutazione moltiplicata per il rapporto tra le azioni riscattate e il numero di azioni in circolazione dal precedente Punto di valutazione.

$$23.93 \times (200.00/1.000.00) = 4.79$$

Il VNI per azione è 100,49.

Sovraperformance rispetto al tasso hurdle	Sovraperformance rispetto all'indice di riferimento
VNI per azioni diviso per il VNI per azioni aggiustato al tasso hurdle dall'inizio dell'esercizio finanziario -1 (100.49/100.00)-1 = 0.49%	VNI per azioni diviso per il VNI per azioni aggiustato all'indice di riferimento dall'inizio dell'esercizio finanziario -1 (100.494/100.52)-1 = -0.0259%
Sovraperformance rispetto al tasso hurdle corrisponde allo 0.49%.	Sovraperformance rispetto all'indice di riferimento corrisponde allo -0.0259%

Al Punto di valutazione C, le condizioni di sovraperformance rispetto al tasso hurdle e di sovraperformance rispetto all'indice di riferimento non sono entrambe soddisfatte. Non è possibile maturare alcuna commissione di performance.

Commissione di performance maturata	VNI per azioni dopo la deduzione della commissione di performance
	Patrimonio prima della deduzione della commissione di performance detraendo la commissione di performance maturata e il tutto diviso per il numero di azioni in circolazione (80,39521-0.00) / 800.00 azioni = 100.4940
Commissione di performance maturata corrisponde allo 0.00	VNI finale per azioni corrisponde allo 100.4949

Il VNI per azione dopo la deduzione della commissione di performance è 100,4940.

Nessuna commissione di performance è cristallizzata (ad eccezione della commissione di performance cristallizzata di 4,79 derivante dal riscatto).

Per l'esercizio successivo non deve essere segnalata alcuna sottoperformance rispetto al tasso hurdle.

Non inizia alcun Periodo di Riferimento della Performance.

C) COMMISSIONE DI PERFORMANCE PER IL LYRA

Il gestore degli investimenti ha diritto inoltre esclusivamente per le azioni B2, E e C2 ad una commissione annuale legata alla performance ("commissione di performance") in base all'aumento di valore netto di inventario della rispettiva tipologia di azioni, sottoposta alle condizioni di seguito riportate.

La commissione di performance è soggetta a un "tasso hurdle" e a un "indice di riferimento".

Il gestore degli investimenti ha diritto alla commissione di performance se nell'ultimo giorno di valutazione dell'esercizio finanziario, il rendimento percentuale della rispettiva tipologia di azioni prima della deduzione della commissione di performance e al netto di tutti i costi associati al Comparto (ad esempio, le commissioni di gestione e altre commissioni applicabili) dall'inizio del Periodo di riferimento della performance (come definito di

seguito), o, se del caso, dall'inizio dell'esercizio finanziario, supera quello dell'indice di riferimento ("**Sovrapformance rispetto all'Indice di riferimento**", espressa in percentuale).

L'indice di riferimento corrisponde a 50% €STR, 25% MSCI Europe Small Cap (MXEU000S Index) e 25% FTSE Italia Mid Cap (in precedenza, Midex Italia). L'indice di riferimento viene aggiornato ogni giorno di valutazione.

La commissione di performance viene calcolata e maturata in ogni giorno di valutazione e qualsiasi commissione di performance maturata alla fine dell'anno finanziario sarà cristallizzata e pagata annualmente dopo la fine dell'anno finanziario.

La commissione di performance ammonta al 25% della sovraperformance rispetto all'indice di riferimento.

Il Periodo di riferimento della Performance è fissato pari a 5 (cinque) anni su base rolling, ad eccezione di eventi speciali come la fusione o la sostituzione del Gestore degli Investimenti. Di conseguenza, una commissione di performance può essere richiesta solo se è stata recuperata la sottoperformance rispetto all'indice di riferimento nei cinque anni precedenti.

Gli investitori devono tenere presente che le commissioni di performance possono essere sostenute e cristallizzate anche se la tipologia azionaria ha sovraperformato l'indice di riferimento, ma con una performance assoluta negativa.

Per le azioni riscattate durante l'anno contabile, la commissione di performance esistente e maturata sarà cristallizzata in proporzione al numero di azioni riscattate, ma non sarà pagata al Gestore degli investimenti fino alla fine dell'anno finanziario.

Inoltre, le azioni sottoscritte durante l'esercizio finanziario non contribuiranno alla commissione di performance maturata nel periodo precedente la sottoscrizione. Il **€STR** è un indice di riferimento fornito dalla **Banca Centrale Europea (BCE)**. La Società ha predisposto solidi piani scritti che definiscono le azioni da intraprendere nel caso in cui questo indice di riferimento dovesse cambiare in modo sostanziale o cessare di essere fornito. Le relative politiche del Gruppo GAM sono disponibili sul sito www.funds.gam.com.

Esempio di calcolo 1: Sovrapformance rispetto all'indice di riferimento e periodo di riferimento della performance

Il Periodo di Riferimento della Performance è impostato su cinque anni su base rolling e rappresenta l'orizzonte temporale in cui la performance viene misurata e confrontata con quella del l'indice di riferimento, al termine del quale il meccanismo di compensazione per la sottoperformance passata può essere reimpostato.

Nell'esempio seguente, la rispettiva performance viene misurata come segue:

Fine dell'esercizio finanziario	Esercizio finanziario 1	Esercizio finanziario 2	Esercizio finanziario 3	Esercizio finanziario 4	Esercizio finanziario 5	Esercizio finanziario 6	Esercizio finanziario 7
Performance del VNI per azioni durante l'esercizio finanziario	2%	-10%	2%	1%	1%	-2%	3%
L'indice di riferimento performance durante l'esercizio finanziario	1%	0%	1%	0%	0%	0%	0%
Sovrapformance rispetto all'indice di riferimento	1%	-10%	1%	1%	1%	-2%	3%

Qualsiasi sottoperformance rispetto all'indice di riferimento viene riportata all'esercizio finanziario successivo, come segue.

Esercizio finanziario -1			-10%	1%	1%	1%	-2%*
Esercizio finanziario -2				-10%	1%	1%	
Esercizio finanziario -3					-10%	1%	
Esercizio finanziario -4						-10%	
Sovrapformance rispetto all'indice di riferimento	1%	-10%	-9%	-8%	-7%	-9%	1%

Fine dell'esercizio finanziario 1	VNI per azioni sovraperforma l'indice di riferimento del 1%. Nessuna sottoperformance viene riportata per il prossimo esercizio finanziario.
Fine dell'esercizio finanziario 2	VNI per azioni sottoperforma l'indice di riferimento e la sottoperformance del 10% deve essere compensata fino all'esercizio finanziario 6. Inizia un Periodo di riferimento della performance.
Fine dell'esercizio finanziario 3	La precedente sottoperformance del 10% è stata parzialmente recuperata con il risultato di una sottoperformance del 9% da riportare al prossimo esercizio finanziario.
Fine dell'esercizio finanziario 4	La sottoperformance è stata parzialmente recuperata con il risultato di una sottoperformance del 8% da riportare al prossimo esercizio finanziario.
Fine dell'esercizio finanziario 5	La sottoperformance è stata parzialmente recuperata con il risultato di una sottoperformance del 7% da riportare al prossimo esercizio finanziario.
Fine dell'esercizio finanziario 6*	Sebbene la sottoperformance del 10% originata nell'esercizio finanziario 2 sia stata recuperata solo parzialmente, risultando in una sottoperformance residua del 9%, questo dato non viene riportato in quanto non più valido dopo che sono trascorsi 5 anni. Solo la sottoperformance originata dall'esercizio finanziario 6 (ossia, una sottoperformance del 2%) viene riportata per l'esercizio finanziario successivo.
Fine dell'esercizio finanziario 7	VNI per azioni sovraperforma l'indice di riferimento del 3%, ma la sottoperformance del 2% deve essere recuperata, con una conseguente sovraperformance netta dell'1%. Di conseguenza, il Periodo di riferimento della performance termina nell'esercizio finanziario 6.

MULTILABEL SICAV: PARTE SPECIALE B

Esempio di calcolo 2

Nell'esempio seguente, l'indice di riferimento è fissato a Base 100 al Punto di valutazione A.

Il Punto di valutazione A corrisponde all'inizio dell'anno finanziario.

Il Punto di valutazione C corrisponde alla fine dell'anno finanziario. A scopo illustrativo, il tasso della commissione di performance è fissato al 10%.

Il valore patrimoniale lordo rappresenta il patrimonio netto totale al netto della commissione di performance maturata e della commissione di performance cristallizzata.

Il patrimonio prima della deduzione della commissione di performance rappresenta il patrimonio netto totale escludendo solo la commissione di performance maturata.

Punto di valutazione	Numero di azioni in circolazione	Valori patrimoniali lordi	Patrimonio prima della deduzione della commissione di performance	VNI per azioni prima della deduzione della commissione di performance (riferito come VNI per azioni)	Indice di riferimento o Base 100	Commissione di performance maturata	VNI per azioni dopo la deduzione della commissione di performance
A	1,000.00	100,000.00	100,000.00	100.00	100.00	0.00	100.00
B	1,000.00	101,000.00	101,000.00	101.00	100.50	49.75	100.95
C	1,200.00	121,600.00	121,600.00	101.33	100.80	54.53	100.28

Un investitore acquista 1.000,00 azioni e il numero di azioni in circolazione è 1.000,00 al Punto di valutazione A.

Punto di valutazione B

Al Punto di valutazione B, viene verificato il diritto alla commissione di performance. Il VNI per azione è 101,00

Sovraperformance rispetto all'indice di riferimento
<i>VNI per azioni diviso per il VNI per azioni aggiustato all'indice di riferimento dall'inizio dell'esercizio finanziario -1</i> $(101.00/100.50)-1 = 0.4975\%$
Sovraperformance rispetto all'indice di riferimento corrisponde allo 0.4975%

Al Punto di valutazione B, la condizione di sovraperformance rispetto all'indice di riferimento è soddisfatta. La commissione di performance può essere maturata.

Commissione di performance maturata	VNI per azioni dopo la deduzione della commissione di performance
<i>Sovraperformance rispetto all'indice di riferimento applicato al VNI per azioni dall'inizio dell'esercizio finanziario (moltiplicato per il numero di azioni in circolazione) e moltiplicato per il tasso della commissione di performance</i> $0.4975\% \times 1,000.00 \times 10\% = 49.75$	<i>Patrimonio prima della deduzione della commissione di performance detraendo la commissione di performance maturata e il tutto diviso per il numero di azioni in circolazione</i> $(101,000.00 - 49.75) / 1,000.00 \text{ azioni} = 100.9502$
Commissione di performance maturata corrisponde allo 49.75	VNI finale per azioni corrisponde allo 100.9502

Punto di valutazione C

Un investitore acquista 200,00 azioni al Punto di valutazione B al prezzo di 100,9502.

Il numero di azioni in circolazione è ora 1.200,00 al Punto di valutazione C.

Il VNI per azione è 101,33

Sovraperformance rispetto all'indice di riferimento
<i>VNI per azioni diviso per il VNI per azioni aggiustato all'indice di riferimento dall'inizio dell'esercizio finanziario -1</i> $(101.33/100.80)-1 = 0.5291\%$
Sovraperformance rispetto all'indice di riferimento corrisponde allo 0.5291%

Al Punto di valutazione C, le condizioni di sovraperformance rispetto all'indice di riferimento sono soddisfatte. La commissione di performance può essere maturata.

Qualsiasi sottoscrizione che porti alla creazione di nuove azioni in circolazione non deve essere presa in considerazione nel calcolo della commissione di performance sostenuta nel periodo precedente la sottoscrizione.

Pertanto, qualsiasi commissione di performance maturata al Punto di valutazione C viene ridotta dell'importo innescato dall'acquisto di 200 azioni (200 azioni con ciascuna una sovraperformance dello 0,4975% $(100,95/100,50-1)$ rispetto al VNI per azione del l'indice di riferimento al Punto di valutazione B).

Commissione di performance maturata	VNI per azioni dopo la deduzione della commissione di performance
<i>(Sovraperformance rispetto all'indice di riferimento applicato al VNI per azioni dall'inizio dell'esercizio finanziario (moltiplicato per il numero di azioni in circolazione) e moltiplicato per il tasso della commissione di performance) - (Numero di nuove azioni moltiplicato per la sovraperformance netta rispetto all'indice di riferimento dal precedente Punto di valutazione applicato al VNI per azioni dall'inizio dell'esercizio finanziario e tasso della commissione di performance)</i> $(0.5291\% \times 1,200.00 \times 10\%) - ((200 \times (100.95/100.50-1) \times 100.00 \times 10\%)) = 54.53$	<i>Patrimonio prima della deduzione della commissione di performance detraendo la commissione di performance maturata e il tutto diviso per il numero di azioni in circolazione</i> $(121,600.00 - 54.53) / 1,200.00 \text{ azioni} = 101.2879$
Commissione di performance maturata corrisponde allo 54.53	VNI finale per azioni corrisponde allo 101.2879

Il VNI per azione dopo la deduzione della commissione di performance è pari a 101,2879.

Viene cristallizzata una Commissione di performance di 54,53.

Per l'esercizio successivo non deve essere segnalata alcuna sottoperformance rispetto all'indice di riferimento.
Non inizia alcun Periodo di riferimento della performance.

Esempio di calcolo 3

Nell'esempio seguente, l'indice di riferimento è fissato a Base 100 nel Punto di valutazione A.

Il Punto di valutazione A è l'inizio dell'anno finanziario.

Il Punto di valutazione C è la fine dell'anno finanziario. Il tasso della commissione di performance è del 10%.

Il valore patrimoniale lordo rappresenta il patrimonio netto totale al netto della commissione di performance maturata e della commissione di performance cristallizzata.

Il patrimonio prima della deduzione della commissione di performance rappresenta il patrimonio netto totale escludendo solo la commissione di performance maturata.

Punto di valutazione	Numero di azioni in circolazione	Valori patrimoniali lordi	Patrimonio prima della deduzione della commissione di performance	VNI per azioni prima della deduzione della commissione di performance (riferito come VNI per azioni)	Indice di riferimento Base 100	Commissione di performance maturata	VNI per azioni dopo la deduzione della commissione di performance
A	1,000.00	100,000.00	100,000.00	100.00	100.00	0.00	100.00
B	1,000.00	99,500.00	99,500.00	99.50	99.00	50.51	99.44
C	900.00	89,500.00	89,494.95*	99.43	99.10	30.77	99.40

* Viene dedotta una commissione di performance cristallizzata di 5,05 dal Punto di valutazione B.

Un investitore acquista 1.000,00 azioni e il numero di azioni in circolazione è 1.000,00 al Punto di valutazione A.

Punto di valutazione B

Al Punto di valutazione B, viene verificato il diritto alla commissione di performance.

Il VNI per azione è 99,50

Sovrapformance rispetto all'indice di riferimento
VNI per azioni diviso per il VNI per azioni aggiustato all'indice di riferimento dall'inizio dell'esercizio finanziario -1 (99.50/99.00)-1) = 0.5051%
Sovrapformance rispetto all'indice di riferimento corrisponde allo 0.5051%.

Al Punto di valutazione B, la condizione di sovraperformance rispetto all'indice di riferimento è soddisfatta. La Commissione di performance può essere maturata.

Commissione di performance maturata	VNI per azioni dopo la deduzione della commissione di performance
Sovrapformance rispetto all'indice di riferimento applicato al VNI per azioni dall'inizio dell'esercizio finanziario (moltiplicato per il numero di azioni in circolazione) e moltiplicato per il tasso della commissione di performance 0.5051% x 1,000.00 x 10% =50.51	Patrimonio prima della deduzione della commissione di performance detraendo la commissione di performance maturata e il tutto diviso per il numero di azioni in circolazione (99,500.00-50.51) / 1,000.00 azioni = 99.4495
Commissione di performance maturata corrisponde allo 50.51	VNI finale per azioni corrisponde allo 99.4495

Punto di valutazione C

Un investitore vende 100,00 azioni al Punto di valutazione B al prezzo di 99,4495.

Il numero di azioni in circolazione è ora 900,00 al Punto di valutazione C.

Per le Azioni riscattate in qualsiasi giorno di valutazione durante l'esercizio finanziario (deflussi netti), la commissione di performance maturata attribuibile alle azioni riscattate sarà cristallizzata e pagata al Gestore degli Investimenti dopo la fine dell'esercizio finanziario.

La commissione di performance maturata al Punto di valutazione B viene cristallizzata in proporzione alle azioni riscattate.

La commissione di performance cristallizzata è pari a 5,05.

Commissione di performance maturata dal precedente Punto di valutazione moltiplicata per il rapporto tra le azioni riscattate e il numero di azioni in circolazione dal precedente Punto di valutazione.

$50.51 \times (100.00/1,000.00)=5.05.$

Il VNI per azione è 99,43.

Sovrapformance rispetto all'indice di riferimento
VNI per azioni diviso per il VNI per azioni aggiustato all'indice di riferimento dall'inizio dell'esercizio finanziario -1 (99.43/99.10)-1) = 0.3419%
Sovrapformance rispetto all'indice di riferimento corrisponde allo 0.34191%

Al Punto di valutazione C, la condizione di sovraperformance rispetto all'indice di riferimento è soddisfatta. La commissione di performance può essere accumulata.

Commissione di performance maturata	VNI per azioni dopo la deduzione della commissione di performance
Sovraperformance rispetto all'indice di riferimento applicato al VNI per azioni dall'inizio dell'esercizio finanziario (moltiplicato per il numero di azioni in circolazione) e moltiplicato per il tasso della commissione di performance $0.3419\% \times 900.00 \times 10\% = 30.77$	Patrimonio prima della deduzione della commissione di performance detraendo la commissione di performance maturata e il tutto diviso per il numero di azioni in circolazione $(89.494.95 - 30.77) / 900.00 \text{ azioni} = 99.4046$
Commissione di performance maturata corrisponde allo 30.77	VNI finale per azioni corrisponde allo 99.4046

Il VNI per azione dopo la deduzione della commissione di performance è 99,4046.

Viene cristallizzata una commissione di performance di 30,77 (con una commissione di performance cristallizzata di 5,05 derivante dal riscatto).

Per l'esercizio successivo non deve essere segnalata alcuna sottoperformance rispetto all'indice di riferimento.

Non inizia alcun Periodo di Riferimento della Performance.

9. EMISSIONE DELLE AZIONI

A) Generale

Una volta concluso il periodo di sottoscrizione iniziale, le azioni dei MOMentum FUNDS sono emesse in ogni giorno di valutazione. Il prezzo si basa sul valore netto d'inventario delle azioni valido quel giorno, arrotondato alle due cifre successive alla virgola.

In applicazione delle disposizioni della Parte Generale del Prospetto alle sottoscrizioni può essere applicata una commissione di vendita che può ammontare sino al 5%.

B) Importo minimo di sottoscrizione

Per la prima sottoscrizione e le successive si applicano i seguenti importi minimi di sottoscrizione:

Comparto	Azioni	Prima sottoscrizione
ARTEMIDE	"B1"/"B2"	EUR 25'000
	"C1"/"C2"	EUR 250'000
	"E"	EUR 25'000
LYRA	"B1"/"B2"	1 azione
	"C1"/"C2"	EUR 100'000
	"E"	1 azione

C) Procedura di richiesta

Gli investitori possono sottoscrivere in qualsiasi momento le azioni dei MOMentum FUNDS presso l'agente principale di pagamento in Lussemburgo, indicato nella Parte Generale del Prospetto (oppure, ove vi siano, presso un agente di distribuzione locale, ovvero l'agente di pagamento locale). Deve essere indicata l'identità esatta del sottoscrittore, il nome del Comparto sottoscritto e la categoria di azioni sottoscritte.

Per tutte le sottoscrizioni di azioni dell'**ARTEMIDE** che pervengono all'agente di pagamento principale entro le ore 15.00, ora locale di Lussemburgo ("orario limite") di un giorno di valutazione, si applica il prezzo di emissione determinato il giorno di valutazione successivo. Per le sottoscrizioni pervenute successivamente al predetto orario è applicato il prezzo di emissione del secondo giorno di valutazione successivo a quello di ricevimento.

Per tutte le sottoscrizioni di azioni del **LYRA** che pervengono all'agente di pagamento principale entro le ore 15.00, ora locale di Lussemburgo ("orario limite") di un giorno di valutazione, si applica il prezzo di emissione determinato il sesto (6) giorno lavorativo bancario a Lussemburgo (giorno di valutazione) successivo a quello di ricevimento dell'ordine. Per le sottoscrizioni pervenute successivamente al predetto orario è applicato il prezzo di emissione del settimo (7) giorno lavorativo bancario a Lussemburgo successivo a quello di ricevimento dell'ordine.

L'importo complessivo della sottoscrizione deve essere accreditato entro tre (3) giorni lavorativi bancari in Lussemburgo dal rispettivo giorno di valutazione sul conto indicato nella Parte Generale del Prospetto Informativo.

Non sono consegnate cedole o certificati rappresentativi delle azioni.

La Società si riserva il diritto di respingere le richieste interamente o parzialmente e di richiedere informazioni e documenti integrativi. Nel caso in cui una richiesta venga respinta completamente o in parte, l'importo della sottoscrizione o il rispettivo saldo sarà ritrasferito al sottoscrittore.

10. RISCATTO DELLE AZIONI

Le azioni dei MOMentum FUNDS sono riscattate in ogni giorno di valutazione presentando richiesta all'agente principale di pagamento in Lussemburgo indicato nella Parte Generale del Prospetto (oppure, ove vi siano, presso un agente di distribuzione locale, ovvero l'agente di pagamento locale).

Per tutte le richieste di riscatto di azioni del Comparto **ARTEMIDE** che pervengono all'agente principale di pagamento entro le ore 15.00, ora locale di Lussemburgo ("orario limite") di un giorno di valutazione, si applica il prezzo di riscatto determinato il giorno di valutazione successivo. Per le richieste di riscatto pervenute successivamente al predetto orario è applicato il prezzo di riscatto del secondo giorno di valutazione successivo a quello di ricevimento.

Per tutte le richieste di riscatto di azioni del Comparto **LYRA** che pervengono all'agente principale di pagamento entro le ore 15.00, ora locale di Lussemburgo ("orario limite") di un giorno di valutazione, si applica il prezzo di riscatto determinato il sesto (6) giorno bancario lavorativo a Lussemburgo (giorno di valutazione) successivo a quello di ricevimento dell'ordine. Per le richieste di riscatto pervenute successivamente al predetto orario è applicato il prezzo di riscatto del settimo (7) giorno lavorativo bancario a Lussemburgo successivo a quello di ricevimento.

Le azioni sono riscattate ad un prezzo basato sul valore netto d'inventario delle azioni al rispettivo giorno di valutazione e arrotondato alle due cifre successive alla virgola. Qualora non fosse stata applicata alcuna commissione di vendita, in alternativa a questa può essere addebitata una commissione di riscatto sino al 3% del valore netto di inventario.

L'importo del riscatto delle azioni dei MOMentum FUNDS deve essere accreditato entro tre (3) giorni lavorativi bancari in Lussemburgo dal giorno di valutazione.

11. CONVERSIONE DELLE AZIONI

Le azioni dei MOMentum FUNDS possono essere convertite in azioni di altri comparti attivi della Società, nei quali tale conversione è permessa, contro pagamento di una commissione di conversione non superiore al 2% del valore netto d'inventario delle azioni. Nessuna commissione di conversione sarà applicata nel caso di conversione in azioni di un altro Comparto descritto in questa Parte Speciale del Prospetto.

Per ogni conversione deve essere rispettato l'importo minimo di conversione sopra indicato ("Importo minimo di sottoscrizione"). Le altre azioni possono essere convertite in azioni "C1"/"C2" solo da "investitori istituzionali" come descritti precedentemente.

Inoltre, per le richieste di conversione si applicano le stesse modalità previste per il riscatto delle azioni e si applicano le previsioni della Parte Generale del Prospetto.

12. SINTESI DEI COMPARTI E DELLE TIPOLOGIE DI AZIONI

La seguente tabella fornisce una sintesi delle caratteristiche principali di ciascun Comparto e delle tipologie di azioni. Essa non sostituisce la lettera del Prospetto.

Denominazione del Comparto	Azioni	Codice ISIN	Data di attivazione	Valuta	Minimo di sottoscrizione		Commissione di gestione (max.)
					Sottoscrizione iniziale	Sottoscrizione successiva	
ARTEMIDE	„B1“	LU0515666294	30.09.2010	EUR	EUR 25'000	--	1.750%
	„B2“	TBD	TBD	EUR	EUR 25'000	--	1.50%
	„C1“	LU0515666377	30.09.2010	EUR	EUR 250'000	--	1.2500%
	„C2“	TBD	TBD	EUR	EUR 250'000	--	1.00%
	„E“	LU0515666534	aperto	EUR	EUR 25'000	--	2.25%
LYRA	„B1“	LU1012189707	28.02.2014	EUR	--	--	2.500%
	„B2“	TBD	TBD	EUR	--	--	2.00%
	„C1“	LU1012189889	28.02.2014	EUR	EUR 100'000	--	21.050%
	„C2“	TBD	TBD	EUR	EUR 100'000	--	1.50%
	„E“	LU1012189962	aperto	EUR	--	--	2.75%

13. ALLEGATO II

Modello - Informazioni precontrattuali sui prodotti finanziari di cui all'articolo 8, paragrafi 1, 2 e 2 bis, del regolamento (UE) 2019/2088 e all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/852

Nome del prodotto: Multilabel SICAV - LYRA

Identificatore della società (codice LEI): 5493000KLSOFQR7DLD27

Caratteristiche ecologiche e/o sociali

Questo prodotto finanziario è finalizzato a investimenti sostenibili?

Sì

No

In questo modo viene raggiunta una quota minima di **investimenti sostenibili con un obiettivo ambientale**: ____%

- in attività economiche classificate come sostenibili dal punto di vista ambientale secondo la tassonomia dell'UE
- in attività economiche non classificate come sostenibili dal punto di vista ambientale secondo la tassonomia dell'UE

In questo modo viene raggiunta una quota minima di **investimenti sostenibili con un obiettivo sociale**: ____%

Pubblicizza caratteristiche ambientali/sociali e, sebbene non abbia come obiettivo investimenti sostenibili, include un minimo del ____% di investimenti sostenibili.

- Con un obiettivo ambientale in attività economiche classificate come sostenibili dal punto di vista ambientale secondo la tassonomia dell'UE.
- Con un obiettivo ambientale in attività economiche che non sono classificate come sostenibili dal punto di vista ambientale secondo la tassonomia dell'UE.
- Con uno scopo sociale

Le caratteristiche ecologiche/sociali vengono così pubblicizzate, ma **non vengono effettuati investimenti sostenibili**.

Quali caratteristiche ambientali e/o sociali vengono promosse con questo prodotto finanziario?

Il Gestore degli investimenti applica l'approccio della "doppia materialità" nel suo processo di investimento, che tiene conto degli aspetti ESG oltre che delle informazioni finanziarie. In questo modo, il Gestore degli investimenti intende allineare il prodotto finanziario agli obiettivi 2 (Fame zero), 3 (Salute e benessere), 6 (Acqua pulita e igiene), 7 (Energia pulita e accessibile), 9 (Industria, innovazione e infrastrutture), 11 (Città e comunità sostenibili), 12 (Consumo e produzione sostenibili), 13 (Agire per il clima), 14 (La vita sotto'acqua) e 15 (La vita sulla terra) dei diciassette Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (UN SDGs), con una mentalità lungimirante che incoraggia gli investimenti in attività che favoriscono e migliorano l'ESG. Inoltre, il Gestore degli investimenti cercherà di ottenere l'allineamento del prodotto finanziario con uno o più degli obiettivi ambientali esistenti del Regolamento (UE) 2019/2088 (Tassonomia UE).

Quali indicatori di sostenibilità vengono utilizzati per misurare il raggiungimento delle singole caratteristiche ambientali o sociali promosse da questo prodotto finanziario?

Il Gestore degli investimenti analizza i parametri ESG delle società target, monitorando sia i progressi ESG attesi a breve termine e il tasso di avanzamento (in relazione alle attività conformi all'ESG) sia la capacità di contribuire al raggiungimento degli obiettivi (in relazione alle attività abilitante ESG), con un approccio prospettico che integra i dati storici.

Nell'individuare gli investimenti che consentono al prodotto finanziario di promuovere caratteristiche ambientali o sociali, il Gestore degli investimenti analizzerà la sostenibilità dei modelli di business delle società in cui il prodotto finanziario investe nel contesto di tendenze trasformative secolari, al fine di ottenere risultati positivi per la società e l'ambiente e rendimenti superiori e costanti per i suoi investitori.

Quali sono gli obiettivi degli investimenti sostenibili da realizzare con la parte di prodotto finanziario e

Un investimento sostenibile è un investimento in un'attività che contribuisce al raggiungimento di un obiettivo ambientale o sociale, a condizione che l'investimento non abbia un impatto negativo significativo sugli obiettivi ambientali o sociali e che le società in cui viene effettuato l'investimento seguano pratiche di buona governance.

La tassonomia dell'Unione Europea è un sistema di classificazione utilizzato nella Regolamento (UE) 2020/852 e comprende un elenco di **attività economiche sostenibili dal punto di vista ambientale**. Il presente regolamento non contiene un elenco di attività economiche socialmente sostenibili. Gli investimenti sostenibili con un obiettivo ambientale possono essere conformi o meno alla tassonomia

come l'investimento sostenibile contribuisce a questi obiettivi?

N/D

In che misura gli investimenti sostenibili da realizzare con il prodotto finanziario in parte non danneggeranno in modo significativo nessuno degli obiettivi di investimento sostenibile ambientale o sociale?

N/D

Come sono stati presi in considerazione gli indicatori degli impatti negativi sui fattori di sostenibilità?

N/D

In che modo gli investimenti sostenibili sono conformi alle Linee guida dell'OCSE per le imprese multinazionali e ai Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani? Maggiori dettagli:

N/D

La tassonomia dell'UE stabilisce il principio di "evitare un deterioramento significativo", secondo il quale gli investimenti conformi alla tassonomia non devono pregiudicare in modo significativo gli obiettivi della tassonomia dell'UE.

Il principio di "evitare impatti negativi significativi" si applica solo agli investimenti sottostanti il prodotto finanziario che tengono conto dei criteri UE per le attività economiche sostenibili dal punto di vista ambientale. Gli investimenti alla base della parte restante di questo prodotto finanziario non tengono conto dei criteri UE per le attività economiche sostenibili dal punto di vista ambientale.

Anche tutti gli altri investimenti sostenibili non devono compromettere in modo significativo gli obiettivi ambientali o sociali.

Questo prodotto finanziario tiene conto dei principali impatti negativi sui fattori di sostenibilità?

Sì

No

Qual è la strategia di investimento di questo prodotto finanziario?

L'obiettivo d'investimento della Società in relazione al LYRA consiste nel conseguire una crescita del capitale a lungo termine superiore alla media, limitando al contempo il rischio attraverso un'adeguata diversificazione. A tal fine, la Società investe il patrimonio del prodotto finanziario in azioni e altri titoli azionari e diritti di società quotate in una borsa valori europea o extraeuropea. Investe inoltre in titoli a tasso fisso e variabile, titoli di debito o diritti e altri investimenti fruttiferi (compresi strumenti del mercato monetario e obbligazioni convertibili e con warrant). La Società investe anche in quote di altri OICVM o OIC (fondi target) e in depositi a vista e depositi a termine. Gli strumenti finanziari derivati (derivati) possono essere utilizzati nel prodotto finanziario, sia a scopo di copertura e di gestione efficiente del portafoglio, sia a scopo di investimento attivo in titoli e strumenti del mercato monetario, sia a scopo di copertura valutaria. Inoltre, il prodotto finanziario può anche detenere attività liquide in misura illimitata ai fini della gestione della liquidità o della conservazione del capitale.

Quali sono gli elementi vincolanti della strategia d'investimento utilizzata per selezionare gli investimenti volti a soddisfare gli obiettivi ambientali o sociali pubblicizzati?

Il Gestore degli investimenti analizzerà i parametri ESG delle società target, monitorando sia i progressi ESG attesi a breve termine sia il tasso di progresso (in termini di attività conformi alle norme ESG) e la capacità di contribuire al raggiungimento dei diciassette Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (UN SDG). Nell'individuare gli investimenti che consentono al prodotto finanziario di promuovere caratteristiche ambientali o sociali, il Gestore degli investimenti analizzerà la sostenibilità dei modelli aziendali delle società in cui il prodotto finanziario investe nel contesto di tendenze trasformative secolari.

A intervalli regolari verrà effettuata una valutazione della sostenibilità di tutti i rischi e le opportunità. Il Gestore degli investimenti effettua uno screening delle società investite basato sui ricavi (o sui capex o sugli opex) per determinare se:

Gli indicatori di sostenibilità misurano il grado di raggiungimento delle caratteristiche ambientali o sociali pubblicizzate con il prodotto finanziario.

I principali impatti negativi sono gli impatti negativi più significativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità nelle aree dell'ambiente, delle questioni sociali e occupazionali, del rispetto dei diritti umani e della lotta alla corruzione e alla concussione.

La strategia d'investimento funge da guida per le decisioni d'investimento, tenendo conto di alcuni criteri come gli obiettivi d'investimento o la tolleranza al rischio.

- dare un contributo significativo ad almeno uno degli SDG selezionati dalle Nazioni Unite e/o a uno dei sei obiettivi ambientali della tassonomia dell'UE;
- nel caso di un contributo a uno dei sei obiettivi ambientali della tassonomia dell'UE, non danneggino in modo significativo nessuno degli altri cinque obiettivi della tassonomia dell'UE (in conformità con il cosiddetto principio "non nuocere in modo significativo" o principio DNSH); e
- rispettare il livello minimo di protezione (secondo le cosiddette "Salvaguardie sociali minime", ad esempio le Linee guida dell'OCSE per le imprese multinazionali e i Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani).

Il Gestore degli investimenti, limitatamente alle posizioni lunghe del Prodotto finanziario, esclude tutti gli investimenti nei seguenti settori controversi: Intrattenimento per adulti, alcol, gioco d'azzardo, armi controverse. Queste regole di esclusione obbligatorie vengono applicate sia prima che dopo la negoziazione e i criteri di esclusione vengono rivisti regolarmente. Oltre ai settori controversi esclusi, il Comitato d'investimento del Gestore degli investimenti può escludere altri settori che ritiene abbiano un impatto negativo uguale o simile a quello dei quattro settori elencati.

Il Gestore degli investimenti si assume le proprie responsabilità in materia di sostenibilità e coinvolgimento degli investitori in conformità con le migliori prassi internazionali e sulla base delle disposizioni della Direttiva 2007/36/CE e successive modifiche. Si impegna a integrare i criteri ESG nel dialogo con le società selezionate in cui investe e quindi valuta anche le pratiche di buon governo delle società target per assicurarsi che applichino procedure adeguate, in particolare per quanto riguarda strutture di gestione solide, relazioni con i dipendenti, retribuzione del personale e conformità fiscale. In particolare, il Gestore degli investimenti discute con il top management delle società investite le questioni specifiche delle società, tra cui la strategia, la struttura del capitale, i rischi finanziari e non finanziari e le considerazioni strategiche ESG. Questo per garantire che soddisfino le aspettative di una solida performance ESG e di conformità agli standard internazionali.

Il Gestore degli investimenti monitora regolarmente la conformità alle caratteristiche sociali e/o ambientali attraverso valutazioni interne del team di investimento e di fornitori terzi di rating di sostenibilità.

Di quale percentuale minima sarà ridotta la dimensione degli investimenti considerati prima dell'applicazione di questa strategia d'investimento?

N/D

Come vengono valutate le pratiche di buona governance delle società in cui si investe?

Il Gestore degli investimenti valuterà anche le pratiche di buon governo delle società target per accertarsi che le società abbiano adottato le pratiche appropriate, in particolare per quanto riguarda strutture di gestione solide, relazioni con i dipendenti, retribuzione del personale e conformità fiscale.

Quale asset allocation è prevista per questo prodotto finanziario?

Per raggiungere il suo obiettivo d'investimento, questo prodotto finanziario investe in posizioni sia lunghe che corte. Solo le posizioni lunghe sono determinanti per il calcolo dell'asset allocation del prodotto finanziario in relazione all'orientamento alle caratteristiche ambientali o sociali, tuttavia il rapporto tra posizioni lunghe e corte può variare.


Secondo la più recente asset allocation del prodotto finanziario, circa il 75% degli investimenti del prodotto finanziario è costituito da posizioni lunghe, la maggior parte delle quali è anche allineata con caratteristiche ambientali o sociali. Tuttavia, si avvertono gli investitori che il rapporto tra posizioni lunghe e corte può variare e quindi avere un impatto sull'allineamento con le caratteristiche ambientali e sociali.

Le pratiche di buona governance comprendono strutture di gestione solide, relazioni con i dipendenti, retribuzione dei dipendenti e conformità fiscale.

L'asset allocation indica la rispettiva quota di investimenti in attività specifiche.

Attività conformi alla tassonomia espresse dalla quota di:

- **Ricavi** che riflettono la quota di reddito derivante da attività ecocompatibili delle società in cui vengono effettuati gli investimenti
- **Spese in conto capitale** (CapEx) che mostrano gli investimenti verdi delle aziende in cui si è investito, ad esempio per la transizione verso un'economia verde
- **Spese operative** (OpEx) che riflettono le attività operative ecologiche delle società in cui si investe.



In che misura le caratteristiche ambientali o sociali pubblicizzate con il prodotto finanziario sono ottenute attraverso l'uso di derivati?


N/D

In quale misura minima gli investimenti sostenibili con un obiettivo ambientale sono conformi alla tassonomia dell'UE?


La percentuale degli investimenti del Comparto conformi alla tassonomia UE è pari allo 0%.

Il prodotto finanziario investe in attività connesse al gas fossile e/o all'energia nucleare che sono conformi alla tassonomia dell'UE?

No

 sono investimenti sostenibili con un obiettivo ambientale che soddisfano i criteri di sostenibilità ambientale. Non prendere in considerazione le attività economiche secondo la tassonomia dell'UE.

Nei due grafici seguenti, la percentuale minima di investimenti conformi alla tassonomia UE è indicata in verde. Poiché non esiste un metodo appropriato per determinare la conformità alla tassonomia dei titoli di Stato, il primo grafico mostra la conformità alla tassonomia in relazione a tutti gli investimenti del prodotto finanziario che includono i titoli di Stato, mentre il secondo grafico mostra la conformità alla tassonomia solo in relazione agli investimenti del prodotto finanziario che non includono i titoli di Stato.



* Ai fini di questi grafici, il termine "titoli di Stato" comprende tutte le posizioni di rischio nei confronti di soggetti sovrani.

Qual è la percentuale minima di investimenti in attività di transizione e abilitazione?

N/D

Qual è la percentuale minima di investimenti sostenibili con un obiettivo ambientale che non sono conformi alla tassonomia UE?

N/D

Qual è la percentuale minima di investimenti socialmente sostenibili?

N/D

Quali sono gli investimenti che rientrano nella voce "#2 Altri investimenti", qual è il loro scopo di investimento e c'è un minimo di protezione ambientale o sociale?

L'obiettivo d'investimento della Società in relazione al LYRA consiste nel conseguire una crescita del capitale a lungo termine superiore alla media, limitando al contempo il rischio attraverso un'adeguata diversificazione. A tal fine, la Società investe il patrimonio del prodotto finanziario in azioni e altri titoli azionari e diritti di società quotate in una borsa valori europea o extraeuropea. Investe inoltre in titoli a tasso fisso e variabile, titoli di debito o diritti e altri investimenti fruttiferi (compresi strumenti del mercato monetario e obbligazioni convertibili e con warrant). La Società investe anche in quote di altri OICVM o OIC (fondi target) e in depositi a vista e depositi a termine. Gli strumenti finanziari derivati (derivati) possono essere utilizzati nel prodotto finanziario, sia a scopo di copertura e di gestione efficiente del portafoglio, sia a scopo di investimento attivo in titoli e strumenti del mercato monetario, sia a scopo di copertura valutaria. Inoltre, il prodotto finanziario può anche detenere attività liquide in misura illimitata ai fini della gestione della liquidità o della conservazione del capitale.

È stato determinato un indice come valore di riferimento per stabilire se questo prodotto finanziario è allineato con le caratteristiche ambientali e/o sociali pubblicizzate?

Non è stato determinato alcun indice come valore di riferimento per il raggiungimento delle caratteristiche ambientali o sociali promosse dal prodotto finanziario.

In che misura il valore di riferimento è costantemente allineato alle caratteristiche ambientali e sociali pubblicizzate con il prodotto finanziario?

N/D

Come viene garantito il costante allineamento della strategia d'investimento con il metodo degli indici?

N/D

In che modo il particolare indice si differenzia da un indice di mercato ampio rilevante?

N/D

Dove si può consultare il metodo di calcolo dell'indice particolare?

N/D

Dove posso trovare ulteriori informazioni specifiche sul prodotto su Internet?

Ulteriori informazioni specifiche sul prodotto sono disponibili all'indirizzo:

https://mominvest.com/wp-content/uploads/2022/02/Sustainability-Policy_IT.pdf

ⁱ Le attività connesse al gas fossile e/o all'energia nucleare sono conformi alla tassonomia dell'UE solo se contribuiscono all'azione di contenimento dei cambiamenti climatici («mitigazione dei cambiamenti climatici») e non arrecano un danno significativo a nessuno degli obiettivi della tassonomia dell'UE – cfr. Nota esplicativa sul margine sinistro. I criteri completi riguardanti le attività economiche connesse al gas fossile e all'energia nucleare che sono conformi alla tassonomia dell'UE sono stabiliti nel regolamento delegato (UE) 2022/1214 della Commissione.

MULTILABEL SICAV

HYBRID BONDS FUND ABS SELECTION FUND

Due comparti della SICAV di diritto lussemburghese MULTILABEL SICAV, istituiti per CROSSINVEST SA, Lugano, Svizzera, a cura della GAM (Luxembourg) S.A., Lussemburgo

PARTE SPECIALE E: 1° GENNAIO 2023

Questa parte del Prospetto integra la Parte Generale con riferimento ai comparti HYBRID BONDS FUND e ABS SELECTION FUND. In questo documento con la locuzione „**CROSSINVEST FUNDS**“ o „**Comparti**“ si intendono congiuntamente i comparti sopra citati.

Le seguenti disposizioni devono essere lette unitamente alle disposizioni corrispondenti della Parte Generale del Prospetto Informativo.

INDICE: PARTE SPECIALE E

1. Emissione iniziale delle azioni.....	3
2. Obiettivi e politica di investimento	3
2.1 Obiettivi e politica di investimento dell'HYBRID BONDS FUND	3
2.2 Obiettivi e politica di investimento dell'ABS SELECTION FUND	4
3. Informazioni sul rischio	5
Informazioni relative agli investimenti in Derivati.....	5
Informazioni relative all'HYBRID BONDS FUND.....	5
Informazioni relative all'ABS SELECTION FUND	5
4. Profilo degli Investitori	6
5. Gestore degli Investimenti	7
6. Descrizione delle azioni.....	7
7. Politica di distribuzione	7
8. Commissioni e spese	8
9. Frequenza delle operazioni e di valutazione; Data dell'ordine e giorno di valutazione per il valore netto d'inventario (VNI).....	15
10. Emissione delle azioni	15
11. Riscatto delle azioni.....	16
12. Conversione delle azioni	16
13. Sintesi dei Comparti e delle tipologie di azioni	18

1. EMISSIONE INIZIALE DELLE AZIONI

I comparti CROSSINVEST FUNDS sono stati offerti in sottoscrizione per la prima volta durante i seguenti periodi.

Il prezzo di emissione iniziale indicato s'intende per azione a cui si aggiungeva una commissione di vendita non superiore al 5% del prezzo di emissione iniziale a favore della società di distribuzione.

COMPARTI	PERIODO DI SOTTOSCRIZIONE	PREZZO DI EMISSIONE
1. HYBRID BONDS FUND	15.-20.12.2011	EUR 100
2. ABS SELECTION FUND	29.09.-06.10.2014	EUR 100

2. OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO

2.1 OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO DELL'HYBRID BONDS FUND

L'obiettivo di investimento della Società, per quanto riguarda l'HYBRID BONDS FUND, consiste nel conseguire un incremento del capitale a lungo termine, con contestuale diversificazione del rischio. A tal fine la Società impiega il patrimonio del comparto nei seguenti investimenti:

- (i) almeno due terzi del patrimonio del comparto in titoli a tasso fisso e a tasso variabile, titoli e diritti di credito, incluse le obbligazioni convertibili del tipo *Contingent Convertible Bonds* (cd. "Coco-Bonds"), *Enhanced Capital Notes* (ECN), che in dipendenza di determinati eventi sul capitale minimo regolamentare, possono essere convertite in capitale proprio (azioni), nonché in obbligazioni ibride, obbligazioni subordinate e in strumenti del mercato monetario in tutte le valute liberamente convertibili emessi o garantiti da emittenti di Paesi riconosciuti;
- (ii) fino al 20% del patrimonio del comparto può essere investito in azioni ed altri titoli e diritti di partecipazione di aziende di tutto il mondo;
- (iii) depositi a vista o depositi a termine;
- (iv) partecipazioni di altri OICVM o OIC, inclusi gli ETF (insieme: fondi target), ai sensi e nel rispetto delle limitazioni riportate al cap. 5 della Parte Generale (complessivamente al massimo il 10% del patrimonio), i quali investono conformemente a quanto descritto sopra ai punti (i), (ii) e (iii).

Inoltre, fino al 10% del patrimonio del comparto può essere impiegato in ulteriori investimenti, i quali sono descritti nel capitolo 5 della Parte Generale del Prospetto. Nel comparto non saranno impiegati Asset Backed Securities (ABS) e Mortgage Backed Securities (MBS).

Le attività liquide aggiuntive possono ammontare fino al 20% del patrimonio totale di HYBRID BONDS FUND. Queste attività liquide aggiuntive sono limitate ai depositi a vista, come i contanti, che sono detenuti nei conti bancari correnti di HYBRID BONDS FUND e sono disponibili in qualsiasi momento. Il limite del 20% può essere superato solo temporaneamente per un periodo assolutamente necessario, se le circostanze lo richiedono a causa di condizioni di mercato eccezionalmente sfavorevoli (ad esempio guerre, attacchi terroristici, crisi sanitarie o altri eventi simili) e se tale superamento è giustificato tenendo conto del miglior interesse degli Investitori.

Il Comparto HYBRID BONDS FUND può investire a fini di liquidità in attività liquide/liquide, ossia strumenti del mercato monetario come definiti nella Sezione 5 della Parte Generale, nonché fondi del mercato monetario e depositi overnight. Nel comparto possono essere utilizzati in grande quantità strumenti finanziari derivati (Derivati) e ciò per un'efficiente gestione del portafoglio e per scopi di copertura, nonché per gestire attivamente gli investimenti in valori mobiliari e per un'allocazione attività delle valute. La gamma dei possibili Derivati comprende sia quelli trattati nelle Borse, nonché gli strumenti OTC ed in particolare opzioni call e put, futures, forwards, warrants, contract for difference e swaps (inclusi i *Credit Default Swaps*, "CDS", [ed a partire dal 1° gennaio 2019, *Total Return Swaps*]) su titoli, tassi d'interesse e valute, nonché su altri strumenti finanziari derivati e su indici finanziari.

L'HYBRID BONDS FUND è denominato in Euro. Gli investimenti possono essere espressi in Euro o in altre valute. I rischi di cambio derivanti da valute estere contro l'Euro possono essere coperti in tutto o in parte. Non può essere esclusa una perdita di valore per effetto di oscillazioni dei cambi.

2.2 OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO DELL'ABS SELECTION FUND

L'obiettivo d'investimento della Società in riferimento all'ABS SELECTION FUND consiste nell'ottenere un rendimento assoluto positivo sull'investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito, indipendentemente dalle condizioni di mercato.

Ciò sarà conseguibile attraverso l'investimento di almeno il 51% del patrimonio complessivo del comparto nelle seguenti classi di titoli "asset backed" (ABS):

- (i) titoli che rappresentano una partecipazione in un patrimonio di crediti cartolarizzati composti principalmente da contratti di leasing, carte di credito, credito al consumo e da crediti nei confronti di organismi di diritto pubblico e altri tipi di prestiti ("titoli asset-backed", ABS in senso stretto).
- (ii) titoli emessi a fronte di prestiti ipotecari, le mortgage-backed securities, in sigla MBS, a loro volta distinti in residenziali (RMBS) e commerciali (CMBS);
- (iii) titoli composti a loro volta da ABS, quindi ripartiti in tranches correlate a diversi separati flussi di cassa del collaterale e detti "collateralized obligations". Si distinguono, in particolare, collateralized mortgage obligation (CMO), collateralized loan obligation (CLO), collateralized debt obligation (CDO).

I titoli descritti potranno essere a tasso fisso o variabile, denominati in tutte le valute ed emessi o garantiti da ogni tipologia di emittente (sia esso un Governo, un organismo sovranazionale, un istituto finanziario, una società in generale, etc.). In particolare, l'ABS SELECTION FUND può investire in leveraged ABS.

Nell'attuazione della politica d'investimento, la Società utilizzerà esclusivamente strumenti ammessi per gli OICVM ai sensi della parte 1 della legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 in materia di organismi di investimento collettivo del risparmio nonché a norma delle ordinanze adottate in applicazione di quest'ultima e conformi alle circolari prudenziali.

La Società può inoltre impiegare il patrimonio del comparto nei seguenti investimenti:

- (i) titoli a tasso fisso e a tasso variabile, titoli e diritti di credito, incluse le obbligazioni convertibili del tipo *Contingent Convertible Bonds* (cd. "Coco-Bonds"), *Enhanced Capital Notes* (ECN), che in dipendenza di determinati eventi sul capitale minimo regolamentare, possono essere convertite in capitale proprio (azioni), nonché in obbligazioni ibride, obbligazioni subordinate e in strumenti del mercato monetario in tutte le valute liberamente convertibili emessi o garantiti da emittenti di Paesi riconosciuti;
- (ii) azioni ed altri titoli e diritti di partecipazione di aziende di tutto il mondo;
- (iii) depositi a vista o depositi a termine;
- (iv) partecipazioni di altri OICVM o OIC, inclusi gli ETF (insieme: fondi target), ai sensi e nel rispetto delle limitazioni riportate al cap. 5 della Parte Generale (complessivamente al massimo il 10% del patrimonio).

Inoltre, fino al 10% del patrimonio del comparto può essere impiegato in ulteriori investimenti, i quali sono descritti nel capitolo 5 della Parte Generale del Prospetto.

Le attività liquide aggiuntive possono ammontare fino al 20% del patrimonio totale di ABS SELECTION FUND. Queste attività liquide aggiuntive sono limitate ai depositi a vista, come i contanti, che sono detenuti nei conti bancari correnti di ABS SELECTION FUND e sono disponibili in qualsiasi momento. Il limite del 20% può essere superato solo temporaneamente per un periodo assolutamente necessario, se le circostanze lo richiedono a causa di condizioni di mercato eccezionalmente sfavorevoli (ad esempio guerre, attacchi terroristici, crisi sanitarie o altri eventi simili) e se tale superamento è giustificato tenendo conto del miglior interesse degli Investitori.

Il Comparto ABS SELECTION FUND può investire a fini di liquidità in attività liquide/liquide, ossia strumenti del mercato monetario come definiti nella Sezione 5 della Parte Generale, nonché fondi del mercato monetario e depositi overnight.

Con finalità di copertura o di efficiente gestione del portafoglio, l'ABS SELECTION FUND potrà utilizzare strumenti finanziari derivati, come futures, forwards, opzioni, Credit Default Swap, [a partire dal 1° gennaio 2019, Total Return Swaps] e altri derivati su tassi d'interessi, credito e valute.

L'ABS SELECTION FUND è denominato in euro. Gli investimenti possono essere espressi in Euro o in altre valute. I rischi di cambio derivanti da valute estere contro l'Euro possono essere coperti in tutto o in parte. Non può essere esclusa una perdita di valore per effetto di oscillazioni dei cambi.

3. INFORMAZIONI SUL RISCHIO

Sebbene la Società si impegni a conseguire gli obiettivi di investimento di ciascun comparto, non può essere data alcuna garanzia sull'effettivo conseguimento dei suddetti obiettivi di investimento. Di conseguenza i valori netti d'inventario delle azioni possono crescere o decrescere e i proventi conseguiti possono essere molto diversi, sia in positivo sia in negativo.

INFORMAZIONI RELATIVE AGLI INVESTIMENTI IN DERIVATI

Gli investimenti in Derivati comportano spesso rischi superiori rispetto agli investimenti diretti in valori mobiliari. I potenziali rischi possono derivare ad esempio da complessità, non linearità, effetto leva, elevata volatilità, ridotta liquidità, limitata possibilità di valutazione o rischio di inadempienza delle controparti. Ove vi siano investimenti in valori mobiliari che includono derivati, questi derivati devono essere considerati nell'applicazione dei limiti agli investimenti e deve esserne monitorato il rischio.

INFORMAZIONI RELATIVE ALL'HYBRID BONDS FUND

Nell'HYBRID BONDS FUND possono essere acquistati in grande quantità titoli di emittenti che, secondo la valutazione del mercato, non presentano un rating di prim'ordine. Per quanto riguarda tali titoli si deve prevedere una volatilità superiore alla media rispetto alle obbligazioni del settore *investment grade* e non si può addirittura escludere la totale perdita di valore di singoli investimenti. Per ridurre tali rischi si ricorre ad un'accurata verifica e ad un'ampia diversificazione degli emittenti.

RISCHI LEGATI ALLA SOSTENIBILITÀ

Il valore di mercato degli investimenti sottostanti del Comparto è soggetto ai rischi legati alla sostenibilità descritti nella Parte generale.

Il livello dei rischi legati alla sostenibilità del Comparto è stato valutato elevato, il che può avere un impatto significativo sul valore del portafoglio.

La valutazione del rischio legato alla sostenibilità è integrata nelle decisioni d'investimento del Gestore degli investimenti e viene effettuata almeno periodicamente durante la durata del rispettivo investimento.

Ai fini della valutazione del rischio legato alla sostenibilità, il Gestore degli investimenti può utilizzare tutte le informazioni di sostenibilità disponibili, come le relazioni pubblicamente disponibili delle società investite, altri dati disponibili pubblicamente (come i rating di credito) e dati realizzati e distribuiti da fornitori di dati esterni.

Gli investimenti sottostanti il presente prodotto finanziario non tengono conto dei criteri dell'UE per le attività economiche ecosostenibili.

INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ABS SELECTION FUND

RISCHI IN RELAZIONE AD ABS, MBS E CDO

La liquidità dei singoli ABS, MBS e CDO nei quali il comparto investe può essere ridotta per una parte degli investimenti. Di conseguenza, il comparto può vendere tali posizioni solo con notevoli difficoltà ed eventualmente

a un prezzo inferiore rispetto al loro valore intrinseco. Tale effetto è accentuato dal fatto che gli ABS, gli MBS e i CDO possono eventualmente avere scadenze molto lunghe.

In relazione a determinati ABS, MBS e CDO esiste inoltre il rischio di rimborso anticipato (c.d. *prepayment risk*) o posticipato (c.d. *extension risk*).

Il valore intrinseco dei pool di garanzie (pool di crediti) sottostanti di ABS, MBS e CDO è soggetto al rischio di credito, di liquidità e di tasso d'interesse e, di norma, varia in funzione del livello dei tassi d'interesse, della situazione economica generale, dell'affidabilità creditizia dei debitori e di fattori analoghi. Un deterioramento di tali fattori può causare un aumento dei ritardi nei pagamenti o delle dichiarazioni di insolvenza da parte dei debitori e, di conseguenza, l'impossibilità di rimborsare i crediti sottostanti degli ABS, MBS e CDO.

RISCHIO EMITTENTE

I titoli di emittenti che a giudizio del mercato non godono di un elevato standing creditizio (*non investment grade*) e che promettono rendimenti più elevati rispetto a quelli dei titoli di Stato presentano una volatilità superiore alla media e per alcuni strumenti non è possibile escludere il rischio di perdita dell'intero investimento.

RISCHI CONNESSI ALLE OPERAZIONI IN CREDIT DEFAULT SWAP ("CDS") - TRANSAZIONI

L'acquisto di una protezione CDS permette al comparto di coprirsi dal rischio di insolvenza di un emittente a fronte del pagamento di un premio. In caso di insolvenza dell'emittente, la compensazione può avvenire in contanti o in natura. In caso di compensazione in contanti, l'acquirente della protezione CDS riceve dal venditore la differenza tra il valore nominale e l'importo del rimborso che può ancora essere ottenuto. In caso di compensazione in natura, l'acquirente della protezione CDS riceve dal venditore l'intero valore nominale a fronte della consegna del titolo insolvente, oppure si effettua uno scambio di titoli selezionati. La composizione di tale selezione viene stabilita nei dettagli alla stipula del contratto CDS. Nel contratto CDS vengono inoltre definiti gli eventi che costituiscono un'insolvenza e le modalità di consegna di obbligazioni e certificati di credito. All'occorrenza, il comparto può rivendere la protezione CDS o tornare a esporsi al rischio di credito mediante l'acquisto di opzioni call.

Con la vendita di una protezione CDS, il comparto si espone a un rischio di credito paragonabile a quello connesso all'acquisto di un'obbligazione dello stesso emittente e con il medesimo valore nominale. In entrambi i casi esiste un rischio di insolvenza dell'emittente pari alla differenza tra il valore nominale e l'importo del rimborso che può ancora essere ottenuto.

Oltre al normale rischio di controparte, in particolare la stipula di operazioni in CDS comporta anche il rischio che la controparte non sia in grado di determinare i propri obblighi di pagamento. Pertanto, in caso di utilizzo di CDS, le controparti devono essere selezionate con cura e il rischio connesso con una controparte deve essere limitato e adeguatamente monitorato.

RISCHI LEGATI ALLA SOSTENIBILITÀ

Il valore di mercato degli investimenti sottostanti del Comparto è soggetto ai rischi legati alla sostenibilità descritti nella Parte generale.

Il livello dei rischi legati alla sostenibilità del Comparto è stato valutato moderato.

La valutazione del rischio legato alla sostenibilità è integrata nelle decisioni d'investimento del Gestore degli investimenti e viene effettuata almeno periodicamente durante la durata del rispettivo investimento.

Ai fini della valutazione del rischio legato alla sostenibilità, il Gestore degli investimenti può utilizzare tutte le informazioni di sostenibilità disponibili, come le relazioni pubblicamente disponibili delle società investite, altri dati disponibili pubblicamente (come i rating di credito) e dati realizzati e distribuiti da fornitori di dati esterni.

Gli investimenti sottostanti il presente prodotto finanziario non tengono conto dei criteri dell'UE per le attività economiche ecosostenibili.

4. PROFILO DEGLI INVESTITORI

I Comparti sono adatti ad Investitori con esperienza negli investimenti volatili, che dispongano di una solida conoscenza dei mercati dei capitali e che intendano beneficiare degli sviluppi di mercato per perseguire il proprio obiettivo di investimento specifico. Gli Investitori devono tener presente l'eventualità di oscillazioni del valore, che

temporaneamente potrebbero comportare elevate perdite di valore. In un portafoglio complessivo, i Comparti possono essere impiegati come investimenti integrativi.

5. GESTORE DEGLI INVESTIMENTI

CROSSINVEST SA, Corso Elvezia 33, CH – 6900 Lugano.

CROSSINVEST SA è stata costituita nel 1985 quale società per azioni di diritto svizzero. CROSSINVEST SA è un gestore di fondi ai sensi della legge svizzera sugli investimenti collettivi ed è vigilata dall'Autorità federale di vigilanza dei mercati finanziari (FINMA).

Il gestore è autorizzato, tenendo conto degli obiettivi, della politica di investimento nonché delle restrizioni agli investimenti della Società, rispettivamente dei CROSSINVEST FUNDS, ad eseguire direttamente gli investimenti sotto la sorveglianza ultimativa della Società di Gestione o del Consiglio di amministrazione, oppure dell'organo o degli organi di controllo nominato(-i) nominati per i CROSSINVEST FUNDS. Il gestore degli investimenti, con il consenso della Società di Gestione, può avvalersi di consulenti per gli investimenti.

6. DESCRIZIONE DELLE AZIONI

Dopo l'emissione iniziale, la Società potrà emettere azioni dei CROSSINVEST FUNDS nelle seguenti tipologie:

- Azioni B: ad accumulazione;
- Azioni C: ad accumulazione per "Investitori istituzionali", come definiti in seguito;
- Azioni D: ad accumulazione per determinati Investitori come definiti in seguito;
- Azioni E: ad accumulazione per determinate società di distribuzione come definiti in seguito.

Le azioni possono essere offerte nella valuta di conto del comparto Euro, nonché nella valuta alternativa USD e CHF. Le rispettive tipologie di azioni disponibili possono essere richieste presso l'amministrazione centrale, gli agenti di informazione e gli agenti di distribuzione.

Saranno emesse solo azioni in forma nominativa.

Le **azioni C** sono emesse solo per "Investitori istituzionali", ai sensi dell'articolo 174 della legge del 2010 - ossia, in via generale, soggetti muniti di personalità giuridica o con struttura legale equivalente - che detengano queste azioni per loro investimento o, nell'ambito di un mandato, per conto di Investitori istituzionali, come intesi sopra, oppure che le rivendano esclusivamente a questi soggetti o nell'ambito di mandati di gestione patrimoniale a nome proprio e per conto terzi.

Le **azioni D** sono emesse solo per Investitori che hanno sottoscritto un accordo di gestione patrimoniale con CROSSINVEST SA.

Le **AZIONI E** sono emesse solo per le società di distribuzione con sede in Italia e per ulteriori società di distribuzione e Investitori in determinati altri mercati di distribuzione, a condizione che per questi ultimi il Consiglio di amministrazione della Società abbia rilasciato un'autorizzazione particolare a distribuire le AZIONI E. Le altre società di distribuzione e Investitori non possono acquistare AZIONI E.

7. POLITICA DI DISTRIBUZIONE

Ad oggi la Società non prevede l'emissione di azioni a distribuzione.

8. COMMISSIONI E SPESE

A) COMMISSIONE DI GESTIONE

Sulla base del valore netto d'inventario del rispettivo comparto verrà applicata a carico del rispettivo comparto una commissione di gestione annua massima, nella misura di seguito indicata, per la gestione e la consulenza relativa al portafoglio titoli, nonché per i servizi amministrativi e di distribuzione connessi.

Comparto	Commissione di gestione max. p.a. in % del valore netto di inventario				
	Azioni	B	C	D	E
HYBRID BONDS FUND		2,00%	1,00%	1,50%	1,80%
ABS SELECTION FUND		1,90%	1,00%	1,60%	n/a

Nessuna commissione per eventuali servizi di distribuzione saranno pagate alle società di distribuzione per la distribuzione, l'offerta e la detenzione di **AZIONI C**.

Per le azioni E sarà applicata una commissione di distribuzione annua aggiuntiva massima dello 0,70%.

La Società paga inoltre le spese descritte nel capitolo "Commissioni e spese" nella Parte Generale, calcolate sul valore netto d'inventario del comparto, in particolare la tassa di servizio.

B) COMMISSIONE DI PERFORMANCE

Il Gestore degli Investimenti ha inoltre diritto a ricevere una commissione di performance annuale ("**commissione di performance**") basata sull'aumento del valore netto di inventario della tipologia di azioni in questione come risultato dell'applicazione dei principi esposti di seguito.

Il Periodo di riferimento della performance sarà l'intera vita del Comparto (tranne in caso di eventi speciali come una fusione o un cambio di gestore degli investimenti).

La commissione di performance è soggetta a un "high water mark" (come prima condizione) e a un indice di riferimento (come seconda condizione).

Il diritto alla commissione di performance sorge solo se il valore netto di inventario per azione supera l'high water mark nell'ultimo Giorno di valutazione dell'esercizio finanziario ("**sovraperformance rispetto all'high water mark**", espressa in percentuale). Inoltre, e al fine di proteggere gli interessi degli Investitori, il rendimento percentuale per azione dall'inizio dell'esercizio finanziario deve superare quello dell'indice di riferimento ("**sovraperformance rispetto all'indice di riferimento**", espressa in percentuale). Entrambi i requisiti devono essere soddisfatti cumulativamente.

Al momento del lancio del Comparto o, a seconda dei casi, della rispettiva tipologia di azioni, l'high water mark sarà in ogni caso identico al prezzo di emissione iniziale. Se il valore netto di inventario per azione nell'ultimo giorno di valutazione di un esercizio finanziario è superiore al precedente high water mark e viene cristallizzata una commissione di performance, l'high water mark per il nuovo esercizio finanziario sarà fissato al valore netto di inventario nell'ultimo giorno di valutazione dell'esercizio finanziario calcolato dopo la deduzione della commissione di performance per azione. In tutti gli altri casi, l'high water mark rimarrà invariato.

La commissione di performance sarà calcolata e maturata in ogni giorno di valutazione e qualsiasi commissione di performance maturata alla fine dell'esercizio finanziario sarà cristallizzata e pagata al Gestore degli Investimenti alla fine dell'esercizio finanziario. La commissione di performance sarà calcolata al netto di tutti i costi associati al Comparto. Qualsiasi sottoperformance o perdita subita durante il Periodo di Riferimento della performance rispetto all'high water mark dovrà essere recuperata prima che venga nuovamente pagata una commissione di performance.

La base per il calcolo della commissione di performance per la tipologia di azioni in questione è la "performance giornaliera", che è la minore tra la "**performance della tipologia di azioni**" e la "**performance giornaliera della tipologia di azioni**".

La "**sovrapformance della tipologia di azioni**" corrisponde al valore più basso tra la sovrapformance rispetto all'high water mark e la sovrapformance rispetto all'indice di riferimento.

La "**performance giornaliera della tipologia di azioni**" (espressa in percentuale) rappresenta la differenza tra il rendimento giornaliero della tipologia di azioni e il rendimento giornaliero dell'indice di riferimento in un giorno di valutazione, dove:

- Il rendimento giornaliero della tipologia di azioni (espresso in percentuale) è calcolato dividendo il valore netto di inventario per azione nel giorno di valutazione per il valore netto di inventario per azione dopo aver dedotto la commissione di performance nel precedente giorno di valutazione;
- Il rendimento giornaliero dell'indice di riferimento (espresso in percentuale) si ottiene determinando il rendimento dell'indice di riferimento (tasso di interesse) applicabile al giorno di valutazione.

L'importo della commissione di performance viene calcolato moltiplicando la "sovrapformance giornaliera" per il valore netto di inventario di riferimento e la percentuale della commissione di performance della rispettiva tipologia di azioni (come indicato nella tabella sottostante).

Il valore netto di inventario di riferimento in un giorno di valutazione è pari al valore netto di inventario per azione dopo la deduzione della commissione di performance del precedente giorno di valutazione moltiplicato per il numero di azioni della tipologia di azioni pertinente in circolazione in quel giorno.

Di conseguenza, le azioni sottoscritte durante l'esercizio finanziario non contribuiranno automaticamente alla commissione di performance accumulata nel periodo precedente la sottoscrizione. Inoltre, per le azioni riscattate in un giorno di valutazione durante l'esercizio finanziario (uscite nette), la commissione di performance esistente ricevuta nel periodo precedente il riscatto non sarà ridotta unicamente dagli effetti del riscatto.

Il meccanismo sopra descritto prevede un possibile equilibrio tra gli Investitori e il Gestore degli investimenti in caso di movimenti di capitale.

L'importo della commissione di performance sarà ricalcolato in ogni giorno di valutazione in conformità alle condizioni sopra indicate e sarà accantonata una riserva per la tipologia di azioni pertinente. L'importo ricalcolato della commissione di performance sarà confrontato in ogni giorno di valutazione con l'importo accantonato nel precedente giorno di valutazione. L'importo accantonato il giorno precedente sarà adeguato al ribasso o al rialzo in base alla differenza calcolata tra l'importo ricalcolato e l'importo precedentemente accantonato. La commissione di performance maturata non sarà mai negativa.

METODO CONTABILE:

Una maturazione cumulativa positiva viene dedotta dal calcolo del valore netto di inventario per azione (metodo di adeguamento giornaliero).

Di conseguenza, il "valore netto di inventario per azione" per un determinato giorno di valutazione includerà la commissione di performance cumulativa maturata dal precedente giorno di valutazione (se presente) ma non includerà la commissione di performance maturata in tale giorno di valutazione (quest'ultima è pari al "valore netto di inventario per azione dopo la deduzione della commissione di performance").

La commissione di performance calcolata in conformità a quanto sopra sarà pagata al Gestore degli Investimenti dei Comparti entro quattro mesi dalla fine dell'esercizio finanziario della Società.

Comparto	Commissione di performance	Indice di riferimento
HYBRID BONDS FUND	max. 20% p.a	Euribor 3 Mesi + 150 Bps
ABS SELECTION FUND	max. 10% p.a.	Euribor 3 Mesi

L'Euribor 3 Mesi è un indice di riferimento nel senso del Regolamento (UE) 2016/1011 (Regolamento UE sugli Indici di Riferimento). L'indice di riferimento è fornito da un amministratore (**European Money Markets Institute; EMMI**) situato nell'UE e registrato nel registro come previsto dall'articolo 36 del regolamento UE sugli Indici di Riferimento. La Società ha definito solidi piani scritti che delineano le misure che adotterebbe se l'indice

di riferimento dovesse cambiare significativamente o se non fosse più disponibile. Le linee guida del Gruppo GAM sono disponibili sul sito www.funds.gam.com.

Esempio di calcolo 1

Nell'esempio seguente, l'high water mark ("HWM") e l'indice di riferimento sono fissati rispettivamente a 100,00 e 0,80%, nel Punto di valutazione A. L'HWM e l'indice di riferimento sono fissati rispettivamente a 100,00 e 0,80%.

Il Punto di valutazione C è la fine dell'esercizio finanziario. La percentuale della commissione di performance è del 10%.

Il valore patrimoniale lordo è pari al patrimonio netto totale, escludendo la commissione di performance maturata e la commissione di performance cristallizzata.

Il patrimonio prima della deduzione della commissione di performance corrisponde al patrimonio netto totale senza la commissione di performance maturata.

Punto di valutazione	Numero di azioni in circolazione	Valore patrimoniale lordo	Patrimonio prima della deduzione della commissione di performance	VNI per azione prima della deduzione della commissione di performance	HWM	Indice di riferimento	Commissione di performance maturata	VNI per azione dopo deduzione della commissione di performance
A	1.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00	0,80%	0,00	100,00
B	1.000,00	100.400,00	100.400,00	100,40	100,00	1,00%	39,72	100,36
C	1.000,00	100.500,00	100.460,28*	100,46	100,00	0,90%	49,47	100,45

* Si deduce una commissione di performance maturata di 39,72 dal Punto di valutazione B.

Un investitore acquista 1.000,00 azioni e il numero di azioni in circolazione al Punto di valutazione A è 1.000,00.

Punto di valutazione B

1 - Diritto alla commissione di performance e sovraperformance della tipologia di azioni

Al Punto di valutazione B, verrà rivisto il diritto a una commissione di performance. Il valore netto di inventario per azione è di 100,40.

Sovraperformance rispetto all'HWM	Sovraperformance rispetto all'indice di riferimento	Sovraperformance della tipologia di azioni
<i>(Valore netto di inventario per azione diviso per HWM) - 1</i> $(100,40/100,00) - 1 = 0,40\%$	<i>Valore netto di inventario per azione diviso per il valore netto d'inventario per azione adeguato all'indice di riferimento dall'inizio dell'esercizio</i> <i>L'incremento giornaliero dell'indice di riferimento è (Indice di riferimento/Indice di riferimento precedente) $((1+Indice di riferimento)^{(1/360)}-1) \times 1$ giorno</i> $(1+1,00\%)^{(1/360)} \times 1$ giorno = 0,0028% <i>Valore netto di inventario per azione adeguato all'indice di riferimento dall'inizio dell'esercizio</i> $(1+0,0028\%) \times 100,00 = 100,0028$ <i>La sovraperformance rispetto all'indice di riferimento è il valore netto di inventario per azione diviso per valore netto d'inventario per azione adeguato all'indice di riferimento.</i> $(100,40/100,0028)-1 = 0,3972\%$	<i>Minimo (Sovraperformance rispetto all'HWM, sovraperformance rispetto all'indice di riferimento)</i> Minimo (0,40%,0,3972%)
La sovraperformance rispetto all'HWM corrisponde a 0,40 %.	La sovraperformance rispetto all'indice di riferimento corrisponde a 0,3972%.	La sovraperformance della tipologia di azioni corrisponde a 0,3972%.

Al punto di valutazione B, le condizioni sono soddisfatte con una sovraperformance rispetto all'HWM e una sovraperformance rispetto all'indice di riferimento. Può essere applicata una commissione di performance.

2 - Calcolo della performance giornaliera della tipologia di azioni

Al punto di valutazione B, vengono calcolati i componenti del valore netto di inventario per azione e la variazione dell'indice di riferimento (rendimento giornaliero in percentuale).

Rendimento giornaliero della tipologia di azioni	Rendimento giornaliero dell'indice di riferimento	Performance giornaliera della tipologia di azioni
<i>Evoluzione del valore netto di inventario per azione rispetto al precedente valore netto di inventario per azione dopo deduzione della commissione di performance</i> $(100,40/100,00) - 1 = 0,40\%$	<i>Incremento giornaliero dell'indice di riferimento (Indice di riferimento/Indice di riferimento precedente) $((1+Indice di riferimento)^{(1/360)}-1) \times 1$ giorno</i> $(1+1,00\%)^{(1/360)} \times 1$ giorno = 0,0028%	<i>Differenza tra il rendimento giornaliero della tipologia di azioni e il rendimento giornaliero dell'indice di riferimento</i> $0,40\% - 0,0028\% = 0,3972\%$

CROSSINVEST FUND

Il rendimento giornaliero della tipologia di azioni corrisponde a 0,40%.	Il rendimento giornaliero dell'indice di riferimento corrisponde a 0,0028 %.	La performance giornaliera della tipologia di azioni corrisponde a 0,3972%.
--	--	---

3 - Performance giornaliera, valore netto di inventario dell'indice di riferimento, maturazione della commissione di performance e commissione di performance maturata.

Al Punto di Valutazione B, si determina la sovraperformance giornaliera per calcolare la commissione di performance maturata.

Sovraperformance giornaliera	Valore netto d'inventario di riferimento	Maturazione della commissione di performance
Minimo (Sovraperformance della tipologia di azioni, performance giornaliera della tipologia di azioni) Minimo (0,3972%,0,3972%)	Precedente valore netto di inventario per azione dopo deduzione della commissione di performance moltiplicato per l'attuale numero di azioni in circolazione 100,00 x 1.000,00 azioni = 100.000,00	Sovraperformance giornaliera, moltiplicato per il valore netto d'inventario di riferimento e per il percentuale della commissione di performance 0,3972% -x 100.000,00 x 10% =39,72
La performance giornaliera corrisponde a 0,3972%.	Il valore netto d'inventario di riferimento corrisponde a 100.000,00	Commissione di performance maturata corrisponde a 39,72

Commissione di performance maturata	Valore netto di inventario per azione dopo deduzione della commissione di performance
Commissione di performance maturata dal precedente giorno di valutazione, adeguata alla commissione di performance maturata 0,00 + 39,72 =39,72	Valore patrimoniale lordo dopo deduzione della commissione di performance maturata e divisione del tutto per il numero di azioni in circolazione (100.400,00-39,72) / 1.000,00 azioni = 100,3603
La commissione di performance maturata corrisponde a 39,72.	Il valore netto di inventario finale per azione corrisponde a 100,3603.

Punto di valutazione C

1 - Diritto alla commissione di performance e sovraperformance della tipologia di azioni

Al Punto di valutazione C, verrà rivisto il diritto a una commissione di performance. Il valore netto di inventario per azione è di 100,46.

Sovraperformance rispetto all'HWM	Sovraperformance rispetto all'indice di riferimento	Sovraperformance della tipologia di azioni
(Valore netto di inventario per azione diviso per HWM) -1 (100.46/100.00) -1 = 0.46%	Valore netto di inventario per azione diviso per il valore netto di inventario per azione rettificato per l'indice di riferimento per azione dall'inizio dell'esercizio L'incremento giornaliero dell'indice di riferimento è (Indice di riferimento/Indice di riferimento precedente) ((1+Indice di riferimento)^(1/360)-1) x 1 giorno (1+0,90%)^(1/360) x 1 giorno = 0,0025% Valore netto di inventario per azione adeguato all'indice di riferimento dall'inizio dell'esercizio (1+0.0025%) x 100.0028 = 100.0053 La sovraperformance rispetto all'indice di riferimento corrisponde al valore netto d'inventario per azione diviso per il valore netto d'inventario per azione adeguato all'indice di riferimento. (100.46/100.0053)-1) = 0.4550%	Minimo (Sovraperformance rispetto all'HWM, sovraperformance rispetto all'indice di riferimento) Minimo (0,46%,0,4550%)
La sovraperformance rispetto all'HWM corrisponde a 0,46 %.	La sovraperformance rispetto all'indice di riferimento corrisponde a 0,4550%.	La sovraperformance della tipologia di azioni corrisponde a 0,4550%.

Al punto di valutazione B, le condizioni sono soddisfatte con una sovraperformance rispetto all'HWM e una sovraperformance rispetto all'indice di riferimento. Può essere applicata una commissione di performance.

2 - Calcolo della performance giornaliera della tipologia di azioni

Al punto di valutazione C, vengono calcolati i componenti del valore netto di inventario per azione e la variazione dell'indice di riferimento (rendimento giornaliero in percentuale).

MULTILABEL SICAV: PARTE SPECIALE E

Rendimento giornaliero della tipologia di azioni	Rendimento giornaliero dell'indice di riferimento	Performance giornaliera della tipologia di azioni
<i>Evoluzione del valore netto di inventario per azione rispetto al precedente valore netto di inventario per azione dopo deduzione della commissione di performance</i> (100,46/100,36) -1 =0,0996%.	<i>Incremento giornaliero dell'indice di riferimento (Indice di riferimento/Indice di riferimento precedente) ((1+Indice di riferimento)^(1/360)-1) x 1 giorno</i> (1+0,90%) ^(1/360) x 1 giorno = 0,0025%	<i>Differenza tra il rendimento giornaliero della tipologia di azioni e il rendimento giornaliero dell'indice di riferimento</i> 0,0996% - 0,0025% = 0,0972%
Il rendimento giornaliero della tipologia di azioni corrisponde a 0,0996 %.	Il rendimento giornaliero dell'indice di riferimento corrisponde a 0,0025%.	La Performance giornaliera della tipologia di azioni corrisponde a 0,0972%.

3 - Performance giornaliera, valore netto di inventario dell'indice di riferimento, maturazione della commissione di performance e commissione di performance maturata.

Al Punto di Valutazione C, si determina la sovraperformance giornaliera per calcolare la commissione di performance maturata.

Sovraperformance giornaliera	Valore netto d'inventario di riferimento	Maturazione della commissione di performance
<i>Minimo (Sovraperformance della tipologia di azioni, performance giornaliera della tipologia di azioni)</i> Minimo (0,4550%,0,0972%)	<i>Precedente valore netto di inventario per azione dopo deduzione della commissione di performance moltiplicato per l'attuale numero di azioni in circolazione</i> 100,36 x 1.000,00 azioni = 100.360,28	<i>Sovraperformance giornaliera, moltiplicato per il valore netto d'inventario di riferimento e percentuale della commissione di performance</i> 0,0972% x 100.360,28 x 10% =9,75
La performance giornaliera corrisponde a 0,0972%.	Il valore netto d'inventario di riferimento corrisponde a 100.360,28.	Commissione di performance maturata corrisponde a 9,75.

Commissione di performance maturata	Valore netto di inventario per azione dopo deduzione della commissione di performance
<i>Commissione di performance maturata dal precedente giorno di valutazione, adeguata alla commissione di performance maturata</i> 39,72 + (9,75) =49,47	<i>Valore patrimoniale lordo dopo deduzione della commissione di performance maturata e divisione del tutto per il numero di azioni in circolazione</i> (100.500,00-49,47) / 1.000,00 azioni = 100,4505
La commissione di performance maturata corrisponde a 49,47	Il valore netto di inventario finale per azione corrisponde a 100,4505

Il valore netto di inventario per azione dopo la deduzione della commissione di performance è di 100,4505.

Viene cristallizzata una commissione di performance di 49,47.

L'HWM per il prossimo esercizio finanziario è di 100,4505.

Esempio di calcolo 2

Nell'esempio seguente, l'HWM e l'indice di riferimento al Punto di valutazione A sono fissati rispettivamente al 100,00% e allo 0,20% (con uno spread aggiuntivo dell'1,50% per l'indice di riferimento).

Il Punto di valutazione C è la fine dell'esercizio finanziario. La percentuale della commissione di performance è del 20%.

Il valore patrimoniale lordo corrisponde al patrimonio netto totale senza la commissione di performance maturata e la commissione di performance cristallizzata.

Il patrimonio prima della deduzione della commissione di performance corrisponde al patrimonio netto totale senza la commissione di performance maturata.

Punto di valutazione	Numero di azioni in circolazione	Valore patrimoniale lordo	Patrimonio prima della deduzione della commissione di performance	VNI per azione prima della deduzione della commissione di performance	HWM	Indice di riferimento	Spread	Commissione di performance maturata	VNI per azione dopo deduzione della commissione di performance
A	1.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00	0,20%	1,50%	0,00	100,00
B	1.000,00	100.200,00	100.200,00	100,20	100,00	0,25%	1,50%	39,05	100,16
C	1.500,00	150.300,00	150.260,95*	100,17	100,00	0,20%	1,50%	41,57	100,17

* Viene dedotta una commissione di performance maturata di 39,05 dal Punto di valutazione B.

Un investitore acquista 1.000,00 azioni e il numero di azioni in circolazione al Punto di valutazione A è 1.000,00.

Punto di valutazione B

1 - Diritto alla commissione di performance e sovraperformance della tipologia

Al Punto di valutazione B, viene rivisto il diritto a una commissione di performance. Il valore netto di inventario per azione è pari a 100,20.

CROSSINVEST FUND

Sovrapformance rispetto all'HWM	Sovrapformance rispetto all'indice di riferimento	Sovrapformance della tipologia di azioni
<i>(Valore netto di inventario per azione diviso per HWM) -1</i> $(100.20/100.00) - 1 = 0.20\%$	<i>Valore netto di inventario per azione diviso per il valore netto d'inventario per azione adeguato all'indice di riferimento dall'inizio dell'esercizio</i> <i>L'incremento giornaliero dell'indice di riferimento è</i> $((1+Indice\ di\ riferimento + Spread)^{(1/360)}-1) \times 1\ giorno$ $(1+0,25\%+1,50\%)^{(1/360)} \times 1\ giorno = 0,0048\%$ <i>Valore netto di inventario per azione adeguato all'indice di riferimento dall'inizio dell'esercizio</i> $(1+0.0048\%) \times 100.00 = 100.0048$ <i>La sovraperformance rispetto all'indice di riferimento è il valore netto di inventario per azione diviso per il valore netto d'inventario per azione adeguato all'indice di riferimento.</i> $(100.20/100.0048)-1 = 0.1952\%$	<i>Minimo (Sovrapformance rispetto all'HWM, sovraperformance rispetto all'indice di riferimento)</i> Minimo (0,20%,0,1952%)
La sovraperformance rispetto all'HWM corrisponde a 0,20 %.	La sovraperformance rispetto all'indice di riferimento corrisponde a 0,1952%.	La sovraperformance della tipologia di azioni corrisponde a 0,1952%.

Al punto di valutazione B, le condizioni sono soddisfatte con una sovraperformance rispetto all'HWM e una sovraperformance rispetto all'indice di riferimento. La commissione di performance può essere applicata.

Il rendimento giornaliero della tipologia di azioni corrisponde a 0,20%.	Il rendimento giornaliero dell'indice di riferimento corrisponde a 0,0048 %.	La Performance giornaliera della tipologia di azioni corrisponde a 0,1952%.
--	--	---

2 - Calcolo della performance giornaliera della tipologia di azioni

Al Punto di valutazione B, vengono calcolati i componenti del valore netto di inventario per azione e la variazione dell'indice di riferimento (rendimento giornaliero in percentuale).

Rendimento giornaliero della tipologia di azioni	Rendimento giornaliero dell'indice di riferimento	Performance giornaliera della tipologia di azioni
<i>Evoluzione del valore netto di inventario per azione rispetto al precedente valore netto di inventario per azione dopo deduzione della commissione di performance</i> $(100,20/100,00) - 1 = 0,20\%$	<i>Incremento giornaliero dell'indice di riferimento</i> <i>(Indice di riferimento/Indice di riferimento precedente) $((1+Indice\ di\ riferimento + Spread)^{(1/360)}-1) \times 1\ giorno$</i> $(1+0,25\% + 1,50\%)^{(1/360)} \times 1\ giorno = 0,0048\%$	<i>Differenza tra il rendimento giornaliero della tipologia di azioni e il rendimento giornaliero dell'indice di riferimento</i> $0.20\% - 0.0048\% = 0.1952\%$

3 - Performance giornaliera, valore netto di inventario dell'indice di riferimento, maturazione della commissione di performance e commissione di performance maturata

Al punto di valutazione C, si determina la sovraperformance giornaliera per calcolare la commissione di performance maturata.

Sovrapformance giornaliera	Valore netto d'inventario di riferimento	Maturazione della commissione di performance
<i>Minimo (Sovrapformance della tipologia di azioni, performance giornaliera della tipologia di azioni)</i> Minimo (0,1952%,0,1952%)	<i>Precedente valore netto di inventario per azione dopo deduzione della commissione di performance moltiplicato per l'attuale numero di azioni in circolazione</i> $100,00 \times 1.000,00\ azioni = 100.000,00$	<i>Sovrapformance giornaliera, moltiplicato per il valore netto d'inventario di riferimento e percentuale della commissione di performance</i> $0,1952\% \times 100.000,00 \times 20\% = 39,05$
La performance giornaliera corrisponde a 0,1952%.	Il valore netto d'inventario di riferimento corrisponde a 100.000,00	Commissione di performance maturata corrisponde a 39,05

Commissione di performance maturata	Valore netto di inventario per azione dopo deduzione della commissione di performance
<i>Commissione di performance maturata dal precedente giorno di valutazione, adeguata alla commissione di performance maturata</i> $0.00 + 39.05=39.05$	<i>Valore patrimoniale lordo dopo deduzione della commissione di performance maturata e divisione del tutto per il numero di azioni in circolazione</i> $(100.200,00-39,05) / 1.000,00\ azioni = 100,1609$
Commissione di performance maturata corrisponde a 39,05.	Il valore netto di inventario finale per azione corrisponde a 100,1609

Un investitore acquista 500,00 azioni e il numero di azioni in circolazione al Punto di valutazione C è pari a 1.500,00.

Punto di valutazione C

1 - Diritto alla commissione di performance e sovraperformance della tipologia

Al Punto di valutazione C, viene rivisto il diritto a una commissione di performance. Il valore netto di inventario per azione è pari a 100,17.

Sovraperformance rispetto all'HWM	Sovraperformance rispetto all'indice di riferimento	Sovraperformance della tipologia di azioni
<i>(Valore netto di inventario per azione diviso per HWM) -1</i> $(100.17/100.00) -1 = 0.17\%$	<i>Valore netto di inventario per azione diviso per il valore netto di inventario per azione rettificato per l'indice di riferimento per azione dall'inizio dell'esercizio</i> <i>L'incremento giornaliero dell'indice di riferimento è (Indice di riferimento/Indice di riferimento precedente) $((1+Indice di riferimento + Spread)^{(1/360)}-1) \times 1 \text{ giorno}$</i> $(1+0.20\% + 1.50\%)^{(1/360)} \times 1 \text{ giorno} = 0.0046\%$ <i>Valore netto di inventario per azione adeguato all'indice di riferimento dall'inizio dell'esercizio $(1+0.0046\%) \times 100.0048 = 100.0094$</i> <i>La sovraperformance rispetto all'indice di riferimento è il valore netto di inventario per azione diviso per il valore netto d'inventario per azione adeguato all'indice di riferimento.</i> $(100.17/100.0094)-1 = 0.1646\%$	<i>Minimo (Sovraperformance rispetto all'HWM, sovraperformance rispetto all'indice di riferimento)</i> Minimo (0,17%,0,1646%)
La sovraperformance rispetto all'HWM corrisponde a 0,17 %.	La sovraperformance rispetto all'indice di riferimento corrisponde a 0,1646%.	La sovraperformance della tipologia di azioni corrisponde a 0,1646%.

Al Punto di valutazione C, le condizioni sono soddisfatte con una sovraperformance rispetto all'HWM e una sovraperformance rispetto all'indice di riferimento. Può essere applicata una commissione di performance.

2 - Calcolo della performance giornaliera della tipologia di azioni

Al Punto di valutazione B, vengono calcolati i componenti del valore netto di inventario per azione e la variazione dell'indice di riferimento (rendimento giornaliero in percentuale).

Rendimento giornaliero della tipologia di azioni	Rendimento giornaliero dell'indice di riferimento	Performance giornaliera della tipologia di azioni
<i>Evoluzione del valore netto di inventario per azione rispetto al precedente valore netto di inventario per azione dopo deduzione della commissione di performance $(100,17/100,16) -1 = 0,0130\%$.</i>	<i>Incremento giornaliero dell'indice di riferimento (Indice di riferimento/Indice di riferimento precedente) $((1+Indice di riferimento + Spread)^{(1/360)}-1) \times 1 \text{ giorno}$</i> $(1+0.20\% + 1.50\%)^{(1/360)} \times 1 \text{ giorno} = 0.0046\%$	<i>Differenza tra il rendimento giornaliero della tipologia di azioni e il rendimento giornaliero dell'indice di riferimento</i> $0.0130\% - 0.0046\% = 0.0084\%$
Il rendimento giornaliero della tipologia di azioni corrisponde a 0,0130 %.	Il rendimento giornaliero dell'indice di riferimento corrisponde a 0,0046%.	La Performance giornaliera della tipologia di azioni corrisponde a 0,0084%.

3 - Performance giornaliera, valore netto di inventario dell'indice di riferimento, maturazione della commissione di performance e commissione di performance maturata.

Al Punto di Valutazione C, si determina la sovraperformance giornaliera per calcolare la commissione di performance maturata.

Sovraperformance giornaliera	Valore netto d'inventario di riferimento	Maturazione della commissione di performance
<i>Minimo (Sovraperformance della tipologia di azioni, Performance giornaliera della tipologia di azioni)</i> Minimo (0,1646%,0,0084%)	<i>Precedente valore netto di inventario per azione dopo deduzione della commissione di performance moltiplicato per l'attuale numero di azioni in circolazione</i> $100,16 \times 1.500,00 \text{ azioni} = 150.241,43$	<i>Sovraperformance giornaliera, moltiplicato per il valore netto d'inventario di riferimento e percentuale della commissione di performance</i> $0,0084\% -x 150.241,43 \times 20\% = 2,52$
La performance giornaliera corrisponde a 0,0084%.	Il valore netto d'inventario di riferimento corrisponde a 150.241,43.	La commissione di performance maturata corrisponde a 39,05.

Commissione di performance maturata	Valore netto di inventario per azione dopo deduzione della commissione di performance
<i>Commissione di performance maturata dal precedente giorno di valutazione, adeguata alla commissione di performance maturata</i> $39.05 + 2.52=41.57$	<i>Valore patrimoniale lordo dopo deduzione della commissione di performance maturata e divisione del tutto per il numero di azioni in circolazione</i> $(150.300,00-41,57) / 1.500,00 \text{ azioni} = 100,1723$
La commissione di performance maturata corrisponde a 41,57.	Il valore netto di inventario finale per azione corrisponde a 100,1723.

Il valore netto di inventario per azione dopo la deduzione della commissione di performance è di 100,1722.
Viene cristallizzata una commissione di performance di 41,57.
L'HWM per il prossimo esercizio finanziario è di 100,1723.

9. FREQUENZA DELLE OPERAZIONI E DI VALUTAZIONE; DATA DELL'ORDINE E GIORNO DI VALUTAZIONE PER IL VALORE NETTO D'INVENTARIO (VNI)

HYBRID BONDS FUND

L'emissione e il rimborso di azioni del comparto vengono effettuati in ogni giorno lavorativo bancario in Lussemburgo.

Il VNI del comparto viene calcolato con frequenza giornaliera.

Data dell'ordine (T-1), ossia il limite per l'accettazione delle richieste di sottoscrizione e di rimborso che devono essere evase in un determinato giorno di valutazione è ogni giorno lavorativo bancario in Lussemburgo.

Il giorno di valutazione (T) è ogni giorno lavorativo bancario in Lussemburgo.

ABS SELECTION FUND

L'emissione e il rimborso di azioni del comparto vengono effettuati con frequenza settimanale.

Il VNI del comparto viene calcolato con frequenza settimanale entro (3) tre giorni lavorativi bancari seguenti il giorno di valutazione, come definito nel paragrafo che segue (**giorno di calcolo del VNI**). Inoltre, ai fini di un più efficiente calcolo e addebito delle commissioni e delle spese, nonché a fini di trasparenza e di reporting, nell'ultimo giorno lavorativo bancario di ogni mese in Lussemburgo, viene calcolato un VNI straordinario, che tuttavia non viene utilizzato come base per l'emissione o il rimborso delle azioni a meno che questo giorno di valutazione straordinario cada in un giorno di valutazione ordinario.

Data dell'ordine (T-5), ossia il limite per l'accettazione delle richieste di sottoscrizione e di rimborso che devono essere evase in un determinato giorno di valutazione è il **lunedì** di ogni settimana. Se il lunedì non è un giorno lavorativo bancario in Lussemburgo, la data dell'ordine sarà il giorno precedente che sia un giorno lavorativo bancario in Lussemburgo.

Il giorno di valutazione (T) del comparto è ogni **lunedì**. Se il lunedì non è un giorno lavorativo bancario in Lussemburgo, il giorno di valutazione sarà il giorno successivo della stessa settimana che sia un giorno lavorativo bancario in Lussemburgo.

10. EMISSIONE DELLE AZIONI

A) GENERALE

Una volta concluso il periodo di sottoscrizione iniziale, le azioni dei CROSSINVEST FUNDS sono emesse in ogni giorno di valutazione ad un prezzo che si basa sul valore netto d'inventario delle azioni valido quel giorno, arrotondato alle due cifre successive alla virgola.

In applicazione delle disposizioni della Parte Generale del Prospetto alle sottoscrizioni può essere applicata una commissione di vendita che può ammontare sino al 5%.

B) MINIMO DI SOTTOSCRIZIONE

Non è previsto un importo minimo per la sottoscrizione di AZIONI B, D e E.

Per la prima sottoscrizione di AZIONI C l'importo minimo di sottoscrizione per il comparto ABS SELECTION FUND è di Euro 500.000, e per il comparto HYBRID BONDS FUND è di Euro 1.000.000 o, rispettivamente, il controvalore corrispondente nella valuta di denominazione della rispettiva tipologia di azioni. Il Consiglio di amministrazione della Società può, a sua discrezione, accettare richieste di sottoscrizione iniziale di azioni C che siano di un importo

inferiore rispetto al minimo previsto. Per le sottoscrizioni successive di AZIONI C non sono previsti importi minimi di sottoscrizione.

C) PROCEDURA DI RICHIESTA

Gli Investitori possono sottoscrivere in qualsiasi momento le azioni dei CROSSINVEST FUNDS presso l'agente principale di pagamento in Lussemburgo, indicato nella Parte Generale del Prospetto (oppure, ove vi siano, presso un agente di distribuzione locale, ovvero l'agente di pagamento locale). Deve essere indicata l'identità esatta del sottoscrittore, il nome del comparto sottoscritto e la tipologia di azioni sottoscritta.

Per tutte le sottoscrizioni di azioni dei CROSSINVEST FUNDS che pervengono alla Società entro le ore 15.00, ora locale di Lussemburgo (orario limite) di un giorno di valutazione, si applica il prezzo di emissione determinato il giorno di valutazione successivo. Per le sottoscrizioni pervenute successivamente al predetto orario è applicato il prezzo di emissione del secondo giorno di valutazione successivo a quello di ricevimento.

L'importo complessivo della sottoscrizione di comparti dell'**HYBRID BONDS FUND** deve essere accreditato entro tre (3) giorni lavorativi bancari in Lussemburgo dal rispettivo giorno di valutazione sul conto indicato nella Parte Generale del Prospetto.

L'importo complessivo della sottoscrizione del comparto **ABS SELECTION FUND** deve essere accreditato entro il **giovedì (G-2)** prima del rispettivo giorno di valutazione sul conto indicato nella Parte Generale del Prospetto. Se questo giovedì non è un giorno lavorativo bancario in Lussemburgo, il giorno di valuta sarà il giorno precedente che sia un giorno lavorativo bancario in Lussemburgo.

Non sono consegnate cedole o certificati rappresentativi delle azioni.

La Società si riserva il diritto di respingere le richieste interamente o parzialmente e di richiedere informazioni e documenti integrativi. Nel caso in cui una richiesta venga respinta completamente o in parte, l'importo della sottoscrizione o il rispettivo saldo sarà ritrasferito al sottoscrittore.

11. RISCATTO DELLE AZIONI

Le azioni dei CROSSINVEST FUNDS sono riscattate in ogni giorno di valutazione presentando richiesta all'agente principale di pagamento in Lussemburgo indicato nella Parte Generale del Prospetto (oppure, ove vi siano, presso un agente di distribuzione locale, ovvero l'agente di pagamento locale).

Per tutte le richieste di riscatto di azioni dei CROSSINVEST FUNDS che pervengono alla Società entro le ore 15.00, ora locale di Lussemburgo (orario limite) di un giorno di valutazione, si applica il prezzo di riscatto determinato il giorno di valutazione successivo. Per le richieste di riscatto pervenute successivamente al predetto orario è applicato il prezzo di riscatto del secondo giorno di valutazione successivo a quello di ricevimento.

Le azioni sono riscattate ad un prezzo basato sul valore netto d'inventario delle azioni al rispettivo giorno di valutazione. Il prezzo di riscatto è arrotondato alle due cifre successive alla virgola.

L'importo complessivo del riscatto delle azioni dell'**HYBRID BONDS FUND** deve essere accreditato entro tre (3) giorni lavorativi bancari in Lussemburgo dal rispettivo giorno di valutazione.

L'importo complessivo del riscatto delle azioni dell'**ABS SELECTION FUND** deve essere accreditato entro tre (3) giorni lavorativi bancari in Lussemburgo dal rispettivo giorno di calcolo del VNI.

Qualora non sia stata addebitata una commissione di vendita al momento dell'emissione di azioni, può essere aggiunta una commissione di riscatto massima del 3%, conformemente alle disposizioni contenute nella Parte Generale.

12. CONVERSIONE DELLE AZIONI

Le azioni dei CROSSINVEST FUNDS possono essere convertite in azioni di altri comparti attivi della Società, nei quali tale conversione è permessa, contro pagamento di una commissione di conversione, non superiore al 2%

del valore netto d'inventario delle azioni. Nessuna commissione di conversione sarà applicata nel caso di conversione in azioni di un altro comparto descritto in questa Parte Speciale del Prospetto.

Per ogni conversione deve essere rispettato il valore minimo di conversione richiesto sopra indicato ("Importo minimo di sottoscrizione"). Le altre tipologie di azioni potranno essere convertite solo a determinati Investitori, come sopra definiti per le AZIONI C, D e/o E. Il Consiglio di amministrazione della Società potrà accettare a propria discrezione domande di conversione presentate per la prima volta per un importo inferiore all'importo minimo di conversione indicato.

Inoltre, per le richieste di conversione si applicano le stesse modalità previste per il riscatto delle azioni e si applicano le previsioni della Parte Generale del Prospetto.

13. SINTESI DEI COMPARTI E DELLE TIPOLOGIE DI AZIONI

La seguente tabella fornisce una sintesi delle caratteristiche principali del comparto e delle tipologie di azioni. Essa non sostituisce la lettera del Prospetto.

DENOMINAZIONE DEL COMPARTO	AZIONI	CODICE ISIN	DATA DI ATTIVAZIONE	VALUTA	MINIMO DI SOTTOSCRIZIONE SOTTOSCRIZIONE INIZIALE	COMMISSIONE DI GESTIONE (MAX.)
HYBRID BONDS FUND	B	LU0693173246	20.12.2011	EUR	--	2,00%
	B-USD	LU0693174723	20.12.2011	USD	--	2,00%
	B-CHF	LU1331740362	11.01.2016	CHF	--	2,00%
	C	LU0693173832	20.12.2011	EUR	EUR 1'000'000	1,00%
	C-USD	LU0693174996	20.12.2011	USD	EUR 1'000'000*)	1,00%
	C-CHF	LU1331740446	11.01.2016	CHF	EUR 1'000'000*)	1,00%
	D	LU0693174210	20.12.2011	EUR	--	1,50%
	D-USD	LU0693175530	20.12.2011	USD	--	1,50%
	D-CHF	LU1331741097	11.01.2016	CHF	--	1,50%
	E-EUR	LU2056536274	14.10.2019	EUR	--	2,50%
ABS SELECTION FUND	B	LU1074473932	13.10.2014	EUR	--	1,90%
	C	LU1074474153	13.10.2014	EUR	EUR 500'000	1,00%
	D	LU1074474401	13.10.2014	EUR	--	1,60%

*) ovvero il controvalore nella valuta di denominazione della tipologia di azioni

MULTILABEL SICAV

LAPIS GLOBAL TOP 50 DIVIDEND YIELD FUND LAPIS GLOBAL FAMILY OWNED 50 DIVIDEND YIELD FUND LAPIS GLOBAL MEDICAL DEVICES 25 DIVIDEND YIELD FUND

Tre comparti della società di investimento di diritto lussemburghese MULTILABEL SICAV, istituito per LAPIS ASSET MANAGEMENT AG, Lugano, a cura di GAM (LUXEMBOURG) S.A., Lussemburgo

PARTE SPECIALE F: 10 APRILE 2023

Questa parte del Prospetto integra la Parte Generale con riferimento ai comparti LAPIS GLOBAL TOP 50 DIVIDEND YIELD FUND, LAPIS GLOBAL FAMILY OWNED 50 DIVIDEND YIELD FUND e LAPIS GLOBAL MEDICAL DEVICES 25 DIVIDEND YIELD FUND (i “**Comparti**” o i “**LAPIS-Funds**”).

Le seguenti disposizioni devono essere lette unitamente alle disposizioni corrispondenti della Parte Generale del Prospetto Informativo.

INDICE: PARTE SPECIALE F

1. Emissione delle azioni	3
2. Obiettivi e politica di investimento	3
2.1. Obiettivi e politica di investimento del LAPIS GLOBAL TOP 50 DIVIDEND YIELD FUND	3
2.2. Obiettivi e politica di investimento del LAPIS GLOBAL FAMILY OWNED 50 DIVIDEND YIELD FUND	3
2.3. Obiettivi e politica d'investimento di LAPIS GLOBAL MEDICAL DEVICES 25 DIVIDEND YIELD FUND	4
2.4. Disposizioni comuni per i comparti	5
3. Informazioni sul rischio	5
3.1. Informazioni relative agli investimenti in mercati di Paesi Emergenti	5
3.2. Rischi legati alla sostenibilità	6
4. Profilo degli investitori	6
5. Gestore degli investimenti / Consulente per gli investimenti	7
6. Descrizione delle azioni	7
7. Politica di distribuzione	8
8. Commissioni e spese	8
9. Frequenza delle operazioni e di valutazione; Data dell'ordine e giorno di valutazione per il valore netto d'inventario (NAV)	9
10. Emissione delle azioni	9
11. Riscatto delle azioni	10
12. Conversione delle azioni	10
13. Panoramica delle tipologie di azioni	11

1. EMISSIONE DELLE AZIONI

Le azioni dei Comparti sono state offerte in sottoscrizione per la prima volta come di seguito indicato. Il Prezzo di Emissione iniziale indicato si intende per azione, a cui si aggiunge una commissione di vendita non superiore al 5% del Prezzo di Emissione per i Comparti LAPIS GLOBAL TOP 50 DIVIDEND YIELD FUND e LAPIS GLOBAL FAMILY OWNED 50 DIVIDEND YIELD FUND, e fino al 3% del prezzo di emissione per il Comparto LAPIS GLOBAL MEDICAL DEVICES 25 DIVIDEND YIELD FUND.

COMPARTO	PERIODO DI SOTTOSCRIZIONE	PREZZO DI EMISSIONE
LAPIS GLOBAL TOP 50 DIVIDEND YIELD FUND (precedentemente LAPIS TOP 25 DIVIDEND YIELD FUND)	07.-18.11.2016	USD 100
LAPIS GLOBAL FAMILY OWNED 50 DIVIDEND YIELD FUND	07.-14.10.2019	USD 100
LAPIS GLOBAL MEDICAL DEVICES 25 DIVIDEND YIELD FUND	10 – 24.04.2023	USD 100

2. OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO

2.1. OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO DEL LAPIS GLOBAL TOP 50 DIVIDEND YIELD FUND

L'obiettivo d'investimento della Società per quanto riguarda il LAPIS GLOBAL TOP 50 DIVIDEND YIELD FUND consiste nel conseguire un incremento del capitale nel lungo termine tramite investimenti in un portafoglio di azioni ed altri titoli e diritti di partecipazione di aziende – in generale 50 aziende - che abbiano sede o che svolgano una parte preponderante della loro attività economica in Paesi riconosciuti. Nonostante quanto sopra, il Comparto può detenere in portafoglio in qualsiasi momento più di 50 o meno di 50 Azioni e altri titoli azionari e diritti come sopra descritto. In generale, le aziende devono essere le cosiddette società a grande capitalizzazione.

LAPIS GLOBAL TOP 50 DIVIDEND YIELD FUND può investire in fondi del mercato monetario e in titoli del mercato monetario come i Buoni del Tesoro fino al 20% delle attività del Comparto.

Nel Comparto LAPIS GLOBAL TOP 50 DIVIDEND YIELD FUND possono essere acquistati valori mobiliari di emittenti con sede nei cosiddetti mercati emergenti e/o denominati nella valuta di questi paesi o ad essa associati economicamente. Per „mercati emergenti“ si intendono in generale i mercati di Paesi in procinto di diventare industrializzati nel senso moderno del termine, caratterizzati da un alto potenziale di crescita, ma anche da un maggior rischio. Rientrano in questa categoria in particolare i Paesi inclusi nell'indice *S&P Emerging Broad Market Index* o nell'indice *MSCI Emerging Markets Index*. **In merito agli investimenti nei mercati emergenti devono essere considerate le avvertenze indicate al successivo capitolo “Informazioni relative agli investimenti in mercati di Paesi Emergenti”.**

Il Comparto è denominato in Dollari US (USD). Gli investimenti possono essere espressi in USD o in altre valute. I rischi di cambio derivanti da valute estere non saranno coperti. Non può essere esclusa una perdita di valore per effetto di oscillazioni dei cambi.

2.2. OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO DEL LAPIS GLOBAL FAMILY OWNED 50 DIVIDEND YIELD FUND

L'obiettivo di investimento della Società per quanto riguarda il LAPIS GLOBAL FAMILY OWNED 50 DIVIDEND YIELD FUND consiste nel conseguire un incremento del capitale nel lungo termine tramite l'investimento del patrimonio del Comparto in un portafoglio di azioni e altri titoli azionari o diritti azionari di società che abbiano sede o che svolgano una parte preponderante della loro attività economica in Paesi riconosciuti, e che sono considerate "imprese familiare" come di seguito definite.

Il LAPIS GLOBAL FAMILY OWNED 50 DIVIDEND YIELD FUND può investire in fondi del mercato monetario e in titoli del mercato monetario come i Buoni del Tesoro fino al 20% del patrimonio del Comparto.

Il Gestore degli investimenti mira a investire in un portafoglio di 50 titoli. Nonostante ciò, il Comparto può detenere in qualsiasi momento più di 50 titoli o meno di 50 titoli nel suo portafoglio.

AZIENDE A CONDUZIONE FAMILIARE

Il consulente per gli investimenti del Fondo (come di seguito definito), ha incaricato la Eastern Switzerland University of Applied Sciences, St.Gallen ("**OST**") di effettuare un'analisi per la ricerca di aziende a conduzione familiare quotate in una borsa valori regolamentata in un mercato azionario sviluppato che soddisfano i seguenti criteri:

1. I fondatori, i loro discendenti o famiglie imprenditoriali detengono direttamente e/o indirettamente almeno il 20% dei titoli di partecipazione; oppure
2. I fondatori, i loro discendenti o famiglie imprenditoriali controllano direttamente e/o indirettamente almeno il 20% dei diritti di voto.

Quest'analisi condotta dalla OST porta alla creazione del **Lapis Family-Owned Investment List** ("**Elenco LAPIS**") che costituisce la base dell'universo di investimento del Comparto. Una società sarà inclusa nell'elenco FHS se soddisfa almeno uno dei due criteri di cui sopra.

Il Comparto investirà il proprio patrimonio solo in società incluse nell'elenco LAPIS.

L'elenco LAPIS sarà aggiornato annualmente nel corso del primo trimestre di ogni anno. L'analisi ha lo scopo di verificare se le società sono ancora a conduzione familiare secondo i criteri sopra menzionati e di individuare nuove società a conduzione familiare da inserire nell'elenco LAPIS. L'elenco LAPIS così aggiornato costituirà la base per i successivi ribilanciamenti trimestrali del Comparto durante l'intero anno.

Nonostante, l'OST mira a includere nell'elenco LAPIS solo titoli conformi alla definizione di cui sopra, non si può escludere che l'elenco contenga temporaneamente titoli che non soddisfano nessuno dei criteri.

Il Comparto è denominato in Dollari US (USD). Gli investimenti possono essere espressi in USD o in altre valute. I rischi di cambio non saranno coperti. Non può essere esclusa una perdita di valore per effetto di oscillazioni dei cambi.

2.3. OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO DI LAPIS GLOBAL MEDICAL DEVICES 25 DIVIDEND YIELD FUND

L'obiettivo d'investimento della Società in relazione al LAPIS GLOBAL MEDICAL DEVICES 25 DIVIDEND YIELD FUND è quello di conseguire una crescita del capitale a lungo termine attraverso l'investimento delle sue attività in un portafoglio di azioni e altri titoli azionari o diritti azionari di - in linea di principio - 25 società aventi sede legale o una parte importante delle loro attività commerciali in Paesi riconosciuti. Fermo restando quanto sopra, il Comparto può in qualsiasi momento detenere nel suo portafoglio più di 25 o meno di 25 azioni e altri titoli azionari o diritti azionari come sopra descritto.

Per il LAPIS GLOBAL MEDICAL DEVICES 25 DIVIDEND YIELD FUND, possono essere acquisiti titoli emessi da emittenti costituiti nei cosiddetti Paesi dei mercati emergenti e/o denominati nelle valute dei Paesi dei mercati emergenti o economicamente collegati alle valute dei Paesi dei mercati emergenti. Con il termine "mercati emergenti" si intendono in genere i mercati dei Paesi che sono in fase di sviluppo verso i moderni Paesi industrializzati e che quindi presentano un elevato potenziale, ma anche un maggior grado di rischio. Questo vale, in particolare, per i Paesi inclusi nell'Indice S&P Emerging Broad Market o nell'Indice MSCI Emerging Market. In relazione agli investimenti nei Paesi dei mercati emergenti, la invitiamo a consultare la sezione "Informazioni sugli investimenti nei Paesi dei mercati emergenti" di seguito.

Il LAPIS GLOBAL MEDICAL DEVICES 25 DIVIDEND YIELD FUND investirà almeno 2/3 (due terzi) del suo patrimonio netto in azioni e altri titoli azionari o diritti azionari emessi da società appartenenti al settore sanitario.

In particolare, il Comparto può prendere in considerazione l'investimento in società attive nella ricerca, nello sviluppo, nella produzione e nella commercializzazione di prodotti nel settore della tecnologia medica.

Il Comparto può investire in fondi del mercato monetario e in strumenti del mercato monetario come i buoni del tesoro (T-Bills) per un importo massimo del 20% delle attività del Comparto.

Il Comparto può investire fino al 10% del suo patrimonio netto in azioni di altri OICVM e/o altri UCI, compresi gli ETF che si qualificano come OICVM e/o UCI.

Il Comparto è gestito attivamente e non ha un benchmark di riferimento.

Il Comparto è denominato in dollari USA (USD). Gli investimenti possono essere denominati in USD o in altre valute. I rischi di valuta estera non saranno coperti. Non si può escludere un deprezzamento causato dalle fluttuazioni dei tassi di cambio.

2.4. DISPOSIZIONI COMUNI PER I COMPARTI

Il Comparto può inoltre detenere disponibilità liquide le quali, in determinate situazioni possono ammontare fino al 20% del patrimonio di ogni Comparto.

Il suddetto limite del 20% può essere superato solo temporaneamente per un periodo di tempo strettamente necessario quando, a causa di condizioni di mercato eccezionalmente sfavorevoli, le circostanze lo richiedono (circostanze come guerre, attacchi terroristici, crisi sanitarie o altri eventi simili) e dove tale violazione è giustificata in considerazione del miglior interesse degli investitori.

I LAPIS-Funds non utilizzeranno derivati.

Nell'implementazione della politica di investimento, la Società può investire solo in attivi, i quali sono ammessi, ai sensi dell'art. 41 della Legge del 2010 e che sono conformi alle ordinanze e circolari prudenziali in materia emanate dall'autorità di sorveglianza.

Ogni Comparto può investire solo un massimo del 10% del patrimonio netto in quote di altri OICVM e/o UCI (fondi target), compresi gli OICVM con struttura Exchanged Traded Funds ("ETF"), come definito e soggetto alle restrizioni del Capitolo 5 della Parte Generale del Prospetto.

3. INFORMAZIONI SUL RISCHIO

Sebbene la Società si impegni a conseguire gli obiettivi di investimento dei comparti, non può essere data alcuna garanzia sull'effettivo conseguimento dei suddetti obiettivi di investimento. Di conseguenza i valori netti d'inventario delle azioni possono crescere o decrescere e i proventi conseguiti possono essere molto diversi, sia in positivo sia in negativo.

3.1. INFORMAZIONI RELATIVE AGLI INVESTIMENTI IN MERCATI DI PAESI EMERGENTI

Si fa presente ai potenziali investitori dei comparti LAPIS GLOBAL TOP 50 DIVIDEND YIELD FUND e LAPIS GLOBAL MEDICAL DEVICES 25 DIVIDEND YIELD FUND che gli investimenti in Paesi Emergenti (a. es. Russia, Cina, India etc.) comportano notevoli rischi. In particolare, sussiste il rischio:

- a) di un possibile scarso o del tutto assente volume di scambio dei valori mobiliari sul relativo mercato che può portare a difficoltà di liquidazione e a rilevanti oscillazioni dei prezzi;
- b) di incertezza della situazione politica, economica e sociale e conseguenti pericoli di esproprio o sequestro, il rischio di un tasso d'inflazione eccezionalmente elevato, di misure fiscali restrittive e di altri sviluppi negativi;
- c) di possibili e rilevanti oscillazioni dei tassi di cambio delle valute, di diversità degli ordinamenti giuridici, di restrizioni esistenti o possibili alle esportazioni di valuta, di limitazioni doganali o di altre limitazioni di leggi o di altre restrizioni agli investimenti;
- d) di situazioni politiche o di altro tipo che limitino le possibilità di investimento del Comparto, come ad esempio limitazioni verso emittenti o industrie considerate rilevanti dal punto di vista dell'interesse nazionale, e
- e) di mancanza di norme giuridiche adeguatamente sviluppate per investimenti privati o esteri e il rischio di una possibile mancanza di garanzia per la proprietà privata.

Le restrizioni alle esportazioni di valuta o altre norme simili in questi Paesi possono altresì causare un ritardo nel recupero degli investimenti o possono precluderli del tutto o parzialmente, con conseguenti possibili ritardi nel pagamento del prezzo di riscatto.

3.2. RISCHI LEGATI ALLA SOSTENIBILITÀ

LAPIS GLOBAL FAMILY OWNED 50 DIVIDEND YIELD FUND

Rischi legati alla sostenibilità: Il valore di mercato degli investimenti sottostanti del Comparto è soggetto ai rischi legati alla sostenibilità descritti nella Parte generale.

Il livello dei rischi legati alla sostenibilità del Comparto è stato valutato elevato, il che può avere un impatto significativo sul valore del portafoglio.

La valutazione del rischio legato alla sostenibilità è integrata nelle decisioni d'investimento del Gestore degli investimenti e viene effettuata almeno periodicamente durante la durata del rispettivo investimento.

Ai fini della valutazione del rischio legato alla sostenibilità, il Gestore degli investimenti può utilizzare tutte le informazioni di sostenibilità disponibili, come le relazioni pubblicamente disponibili delle società investite, altri dati disponibili pubblicamente (come i rating di credito) e dati realizzati e distribuiti da fornitori di dati esterni.

Gli investimenti sottostanti il presente prodotto finanziario non tengono conto dei criteri dell'UE per le attività economiche ecosostenibili.

LAPIS GLOBAL TOP 50 DIVIDEND YIELD FUND

La valutazione del rischio legato alla sostenibilità è integrata nelle decisioni d'investimento del Gestore degli investimenti e viene effettuata almeno periodicamente durante la durata del rispettivo investimento.

Le considerazioni sul rischio maggiore di investire nei paesi dei mercati emergenti sono applicabili anche ai rischi legati alla sostenibilità. Inoltre, i dati relativi alla sostenibilità nei paesi dei mercati emergenti potrebbero essere più limitati rispetto a quelli dei paesi sviluppati.

Ai fini della valutazione del rischio legato alla sostenibilità, il Gestore degli investimenti può utilizzare tutte le informazioni di sostenibilità disponibili, come le relazioni pubblicamente disponibili delle società investite, altri dati disponibili pubblicamente (come i rating di credito) e dati realizzati e distribuiti da fornitori di dati esterni.

Gli investimenti sottostanti il presente prodotto finanziario non tengono conto dei criteri dell'UE per le attività economiche ecosostenibili.

LAPIS GLOBAL MEDICAL DEVICES 25 DIVIDEND YIELD FUND

Il valore di mercato degli investimenti sottostanti del Comparto è soggetto ai rischi di sostenibilità descritti nella Parte Generale.

Si ritiene che il Comparto presenti un livello elevato di rischi di sostenibilità, che possono avere un effetto significativo sul valore del portafoglio.

La valutazione del rischio di sostenibilità è integrata nelle decisioni di investimento del Gestore degli Investimenti e sarà effettuata almeno periodicamente per tutta la durata dell'investimento.

Quanto esposto in merito all'aumento del rischio di investire nei Paesi dei mercati emergenti è applicabile anche ai rischi di sostenibilità. Inoltre, la disponibilità di dati relativi alla sostenibilità nei Paesi dei mercati emergenti può essere più scarsa rispetto ai Paesi sviluppati.

Ai fini della valutazione del rischio di sostenibilità, il Gestore degli Investimenti può utilizzare qualsiasi informazione sulla sostenibilità disponibile, come le relazioni pubbliche delle società investite, altri dati disponibili pubblicamente (come i rating di credito) e i dati prodotti e distribuiti da fornitori di dati esterni.

Gli investimenti sottostanti a questo prodotto finanziario non tengono conto dei criteri UE per le attività economiche sostenibili dal punto di vista ambientale.

4. PROFILO DEGLI INVESTITORI

Questi comparti sono adatti agli investitori con esperienza negli investimenti volatili, che dispongano di una solida conoscenza dei mercati dei capitali e che intendano partecipare allo sviluppo dei mercati dei capitali, per perseguire i loro specifici obiettivi di investimento. Gli investitori devono tener presente l'eventualità di oscillazioni del valore,

che temporaneamente potrebbero comportare elevate perdite di valore. In un portafoglio complessivo, questi comparti potrebbero essere impiegati come investimento di base.

5. GESTORE DEGLI INVESTIMENTI / CONSULENTE PER GLI INVESTIMENTI

GESTORE DEGLI INVESTIMENTI

VALORI ASSET MANAGEMENT S.A., Viale Alessandro Volta 16, CH-6830 Chiasso, Svizzera.

VALORI ASSET MANAGEMENT S.A. è una società di investimento di diritto svizzero. È sottoposta alla vigilanza prudenziale della Swiss Financial Market Supervisory Authority FINMA e, tra l'altro, è autorizzata ad essere attiva come gestore di portafoglio.

Il Gestore degli Investimenti è autorizzato ad effettuare investimenti direttamente per i comparti, tenendo conto degli obiettivi, della politica e dei limiti degli investimenti della Società o dei comparti, a seconda dei casi, e sotto la supervisione finale della Società di gestione o del Consiglio di amministrazione o del revisore o dei revisori nominati dalla Società di gestione.

Con l'approvazione della Società di gestione, il Gestore degli investimenti può chiedere l'assistenza di consulenti per gli investimenti.

CONSULENTE PER GLI INVESTIMENTI

LAPIS ASSET MANAGEMENT LTD., Emilio Bossi 6, CH-6900 Lugano-Viganello, Svizzera.

Il consulente per gli investimenti svolge consulenza al Gestore degli investimenti prendendo in considerazione gli obiettivi di investimento, la politica di investimento e i limiti di investimento dei comparti LAPIS-Funds. Tuttavia, il Consulente per gli investimenti non ha alcun potere decisionale in termini di attuazione di questa consulenza di investimento.

6. DESCRIZIONE DELLE AZIONI

Dopo l'emissione iniziale, la Società potrà emettere azioni dei comparti nelle seguenti categorie:

- Azioni a distribuzione A;
- Azioni ad accumulazione B1;
- Azioni ad accumulazione C (per "investitori istituzionali" come definiti in seguito);
- Azioni a distribuzione Ca (per "investitori istituzionali" come definiti in seguito);
- Azioni ad accumulazione CG (per "investitori istituzionali" determinati, come definiti in seguito);
- Azioni ad accumulazione E (per società di distribuzione determinate, come definite in seguito);
- Azioni a distribuzione Ea (per società di distribuzione determinate, come definite in seguito);
- Azioni a distribuzione Na (per società di distribuzione determinate come definite in seguito).

Saranno emesse solo azioni nominative.

Le azioni possono essere offerte sia in USD, la valuta di conto dei comparti, sia in GBP, CHF o EUR. Le rispettive valute di una determinata tipologia di azioni possono essere richieste presso l'amministrazione centrale, gli agenti di informazione e gli agenti di distribuzione.

Le **AZIONI C** e **CA** possono essere acquistate solo da "investitori istituzionali" ai sensi dell'art. 174 della Legge del 2010 (per gli importi minimi di sottoscrizione si vedano i seguenti capitoli "Emissione delle azioni" e "Conversione delle azioni").

Le **AZIONI CG** possono essere acquistate solo da Banca Generali S.p.A., Trieste, e dalle sue filiali in Italia per l'utilizzo in mandati di gestione patrimoniale su base discrezionale.

Le **AZIONI E** ed **EA** sono emesse solo per le società di distribuzione o, rispettivamente, per determinati investitori con domicilio in Italia e per ulteriori società di distribuzione in determinati altri mercati di distribuzione, a condizione che per queste ultime il Consiglio di amministrazione della Società abbia rilasciato un'autorizzazione particolare a distribuire le azioni **E** e/o **EA**. La lista dei relativi Paesi nei quali possono essere acquistate le azioni **E** e **EA** è disponibile presso la società di gestione. Le altre società di distribuzione non possono acquistare azioni **E** e/o **EA**.

Le **AZIONI NA** sono emesse solo per le società di distribuzione rispettivamente per determinati investitori con domicilio nel Regno Unito o in Svizzera e per ulteriori società di distribuzione in determinati altri mercati di distribuzione, a condizione che per queste ultime il Consiglio di amministrazione della Società abbia rilasciato un'autorizzazione particolare a distribuire le azioni **NA**. La lista dei relativi Paesi nei quali possono essere acquistate le azioni **NA** è disponibile presso la società di gestione. Per le azioni **NA** non sarà applicata nessuna commissione di distribuzione. Le altre società di distribuzione non possono acquistare azioni **NA**.

7. POLITICA DI DISTRIBUZIONE

La Società, nel rispetto della legge lussemburghese, dello Statuto e del presente Prospetto Informativo, per le azioni a distribuzione intende applicare la seguente politica di distribuzione.

Al fine di garantire una distribuzione regolare agli Azionisti, la Società può effettuare il pagamento semestrale del reddito maturato nel rispettivo Comparto (interessi, dividendi, altri redditi) e, inoltre, può dichiarare distribuzioni semestrali dal capitale.

La Società si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento la politica di distribuzione nell'interesse degli azionisti, in particolare anche per considerazioni di carattere fiscale.

8. COMMISSIONI E SPESE

A) COMMISSIONE DI GESTIONE

Sulla base del valore netto d'inventario del Comparto verrà applicata a carico del rispettivo Comparto una commissione di gestione annua massima, nella misura di seguito indicata, per la gestione e la consulenza relativa al portafoglio titoli, nonché per i servizi amministrativi e di distribuzione connessi.

COMPARTO	COMMISSIONE DI GESTIONE MAX. P.A. IN % DEL VALORE NETTO DI INVENTARIO							
	AZIONI	A	B1	C/CA	CG	E	EA	NA
LAPIS GLOBAL TOP 50 DIVIDEND YIELD FUND		1.20%	1.20%	0.45%	0.95%	1.20%	1.20%	0.45%
LAPIS GLOBAL FAMILY OWNED 50 DIVIDEND YIELD FUND		1.20%	1.20%	0.45%	0.95%	1.20%	1.20%	0.45%
LAPIS GLOBAL MEDICAL DEVICES 25 DIVIDEND YIELD FUND		1.20%	1.20%	0.45%	0.95%	1.20%	1.20%	0.45%

Nessuna commissione per eventuali servizi di distribuzione sarà pagata per la distribuzione, l'offerta e la detenzione di azioni **C**, **CA**, **CG** e **NA**.

Per le azioni **E** ed **EA** viene inoltre applicata una commissione di distribuzione supplementare non superiore allo 0,70% p.a.

B) TASSA DI SERVIZIO

La Società paga inoltre le spese descritte nel capitolo "Commissioni e spese" nella Parte Generale, in particolare la tassa di servizio, calcolata sul valore netto d'inventario dei comparti. L'importo minimo della tassa di servizio è di CHF 100.000 per Comparto, ove la società di gestione non rinuncia totalmente o parzialmente all'importo minimo.

9. FREQUENZA DELLE OPERAZIONI E DI VALUTAZIONE; DATA DELL'ORDINE E GIORNO DI VALUTAZIONE PER IL VALORE NETTO D'INVENTARIO (NAV)

L'emissione e il rimborso di azioni dei comparti vengono effettuati ogni giorno lavorativo bancario in Lussemburgo.

Il NAV viene calcolato su base giornaliera.

DATA DELL'ORDINE (T-1), ossia il limite per l'accettazione delle richieste di sottoscrizione e di rimborso che devono essere evase in un determinato giorno di valutazione sarà ogni giorno lavorativo bancario in Lussemburgo precedente al giorno di valutazione.

Il **GIORNO DI VALUTAZIONE (T)** dei comparti è ogni giorno lavorativo bancario in Lussemburgo.

10. EMISSIONE DELLE AZIONI

INFORMAZIONI GENERALI

Una volta concluso il periodo di sottoscrizione iniziale, le azioni dei comparti saranno emesse in ogni giorno di valutazione. Il Prezzo di Emissione si basa sul valore netto d'inventario delle azioni valido nel rispettivo giorno di valutazione, arrotondato alle due (2) cifre successive alla virgola.

In applicazione delle disposizioni della Parte Generale del Prospetto alle sottoscrizioni può essere applicata una commissione di vendita che può ammontare sino al 3%. Nel caso di azioni CG, non sarà applicata alcuna commissione di vendita.

IMPORTO MINIMO DI SOTTOSCRIZIONE

Non è previsto un importo minimo per la sottoscrizione di azioni A, B1, CG, E, Ea e Na.

Per la prima sottoscrizione di azioni C, e secondo la valuta della relativa tipologia di azioni, l'importo minimo di sottoscrizione è come segue:

- USD 25,000;
- CHF 25,000;
- EUR 25,000.

Per la prima sottoscrizione di azioni Ca e secondo la valuta della relativa tipologia di azioni, l'importo minimo di sottoscrizione è come segue:

- GBP 25,000;
- USD 25,000;
- EUR 25,000.

Il Consiglio di Amministrazione della Società potrà accettare a propria discrezione richieste di sottoscrizione iniziale per un importo inferiore all'importo minimo di sottoscrizione indicato. Per le sottoscrizioni successive di azioni C e Ca non è previsto un importo minimo di sottoscrizione.

PROCEDURA DI RICHIESTA

Investitori possono effettuare le sottoscrizioni di azioni dei comparti in qualunque momento presso l'agente del registro degli azionisti e di trasferimento o presso l'agente principale di pagamento in Lussemburgo indicati nella Parte Generale del Prospetto (o eventualmente presso ciascun agente di distribuzione o agenti di pagamento locali nei paesi di distribuzione). Deve essere indicata l'identità esatta del sottoscrittore, il nome dei comparti sottoscritto e la tipologia di azioni sottoscritta.

Per tutte le sottoscrizioni di azioni dei comparti che pervengono all'agente del registro degli azionisti e di trasferimento in un giorno di valutazione entro le ore 15.00, ora di Lussemburgo (orario limite), sarà applicato il Prezzo di Emissione calcolato il giorno di valutazione successivo. Per le sottoscrizioni, pervenute all'agente del registro degli azionisti e di trasferimento dopo il predetto orario limite, sarà applicato il Prezzo di Emissione calcolato il secondo giorno di valutazione.

L'importo complessivo della sottoscrizione di azioni dei comparti deve essere accreditato entro tre (3) giorni lavorativi bancari dal rispettivo giorno di valutazione.

Non sono consegnate cedole o certificati rappresentativi delle azioni.

La Società si riserva il diritto di respingere le richieste interamente o parzialmente e di richiedere informazioni e documenti integrativi. Nel caso in cui una richiesta venga respinta completamente o in parte, l'importo della sottoscrizione o il rispettivo saldo sarà ritrasferito al sottoscrittore.

11. RISCATTO DELLE AZIONI

Le azioni dei comparti sono riscattate in ogni giorno di valutazione presentando richiesta all'agente del registro degli azionisti e di trasferimento o presso l'agente principale di pagamento in Lussemburgo indicati nella Parte Generale del Prospetto (o eventualmente presso ciascun agente di distribuzione o agenti di pagamento locali nei paesi di distribuzione).

Per tutte le richieste di riscatto di azioni dei comparti che pervengono all'agente del registro degli azionisti e di trasferimento entro le ore 15.00, ora locale di Lussemburgo (orario limite) di un giorno di valutazione, si applica il prezzo di riscatto determinato il giorno di valutazione successivo. Per le richieste di riscatto pervenute all'agente del registro degli azionisti e di trasferimento successivamente al predetto orario è applicato il prezzo di riscatto del secondo giorno di valutazione successivo al giorno di valutazione.

Le azioni sono riscattate ad un prezzo basato sul valore netto d'inventario delle azioni al rispettivo giorno di valutazione. Il prezzo di riscatto è arrotondato alle due (2) cifre successive alla virgola.

L'importo complessivo del riscatto delle azioni deve essere accreditato entro tre (3) giorni lavorativi bancari in Lussemburgo dal rispettivo giorno di valutazione.

Qualora non fosse stata applicata alcuna commissione di vendita per l'emissione delle azioni, in alternativa a questa può essere addebitata una commissione di riscatto sino al 1% del rispettivo valore netto di inventario, ai sensi delle previsioni della Parte Generale del Prospetto. Nel caso di azioni CG, non sarà applicata alcuna commissione di vendita.

12. CONVERSIONE DELLE AZIONI

Le azioni dei comparti possono essere convertite in azioni di altri comparti della Società per i quali tale conversione sia consentita.

Altre azioni possono essere convertite solo se l'azionista soddisfa le condizioni sopra descritte per la sottoscrizione di tali azioni.

Per ogni conversione iniziale in azioni C o Ca, deve essere rispettato l'importo minimo di conversione sopra indicato ("Importo minimo di sottoscrizione").

In applicazione delle disposizioni della Parte Generale del Prospetto può essere applicata una commissione di conversione che può ammontare sino al 2%.

Inoltre, per le richieste di conversione di azioni si applicano le stesse modalità previste per il riscatto delle azioni e si applicano le previsioni della Parte Generale del Prospetto.

13. PANORAMICA DELLE TIPOLOGIE DI AZIONI

La tabella che segue mostra in modo schematico le principali caratteristiche dei comparti e tipologia di azioni. Essa non sostituisce la lettura del Prospetto.

DENOMINAZIONE DEL COMPARTO	AZIONI	VALUTA	CODICE ISIN	DATA DI ATTIVAZIONE	MINIMO DI SOTTOSCRIZIONE	COMMISSIONE DI GESTIONE (MAX.)
LAPIS GLOBAL TOP 50 DIVIDEND YIELD FUND	A	USD	LU1394761826	18.11.2016	n/a	1.20%
	A-CHF	CHF	LU1630052550	tbd		
	A-EUR	EUR	LU1630052634	tbd		
	B1	USD	LU1394762048	18.11.2016	n/a	1.20%
	B1-CHF	CHF	LU1630052717	07.07.2017		
	B1-EUR	EUR	LU1630052808	07.07.2017		
	C	USD	LU1394762550	18.11.2016	USD 25'000	0.45%
	C-CHF	CHF	LU1630052980	tbd	CHF 25'000	
	C-EUR	EUR	LU1630053012	07.07.2017	EUR 25'000	
	Ca-GBP	GBP	LU1394762634	tbd	GBP 25'000	
	Ca-EUR	EUR	LU2584110998	tbd	EUR 25'000	
	Ca-USD	USD	LU2584110725	tbd	USD 25'000	
	CG-EUR	EUR	LU2009168910	tbd	n/a	0.95%
	E-EUR	EUR	LU1630053103	tbd	n/a	1.20%*)
	Ea-EUR	EUR	LU1630053285	tbd		
Na-GBP	GBP	LU1394762717	18.11.2016	n/a	0.45%	
LAPIS GLOBAL FAMILY OWNED 50 DIVIDEND YIELD FUND	A	USD	LU1910198818	tbd	n/a	1.20%
	A-CHF	CHF	LU1910199113	tbd		
	A-EUR	EUR	LU1910199469	tbd		
	B1	USD	LU1910198909	14.10.2019	n/a	1.20%
	B1-CHF	CHF	LU1910199204	14.10.2019		
	B1-EUR	EUR	LU1910199626	14.10.2019		
	C	USD	LU1910199030	14.10.2019	USD 25'000	0.45%
	C-CHF	CHF	LU1910199386	tbd	CHF 25'000	
	C-EUR	EUR	LU1910199899	14.10.2019	EUR 25'000	
	Ca-GBP	GBP	LU1910200143	tbd	GBP 25'000	
	Ca-EUR	EUR	LU2584111293	tbd	EUR 25'000	
	Ca-USD	USD	LU2584111020	tbd	USD 25'000	
	CG-EUR	EUR	LU2009168910	06.11.2019	n/a	0.95%
	E-EUR	EUR	LU1910199972	tbd	n/a	1.20%*)
	Ea-EUR	EUR	LU1910200069	tbd		
Na-GBP	GBP	LU1910200226	14.10.2019	n/a	0.45%	

MULTILABEL SICAV: PARTE SPECIALE F

LAPIS GLOBAL MEDICAL DEVICES 25 DIVIDEND YIELD FUND	A	USD	LU2525320300	tbd	n/a	1.20%
	A-CHF	CHF	LU2525320649	tbd		
	A-EUR	EUR	LU2525321027	tbd		
	B1	USD	LU2525320482	10.04.2023	n/a	1.20%
	B1-CHF	CHF	LU2525320722	tbd		
	B1-EUR	EUR	LU2525321290	10.04.2023		
	C	USD	LU2525320565	10.04.2023	USD 25'000	0.45%
	C-CHF	CHF	LU2525320995	tbd	CHF 25'000	
	C-EUR	EUR	LU2525321373	10.04.2023	EUR 25'000	
	Ca-GBP	GBP	LU2525321704	tbd	GBP 25'000	
	Ca-EUR	EUR	LU2584111533	tbd	EUR 25'000	
	Ca-USD	USD	LU2584111459	tbd	USD 25'000	
	CG-EUR	EUR	LU2525321456	tbd	n/a	0.95%
	E-EUR	EUR	LU2525321530	tbd	n/a	1.20%*)
	Ea-EUR	EUR	LU2525321613	tbd	n/a	
	Na-GBP	GBP	LU2525321886	10.04.2023	n/a	0.45%

*) Per le azioni E ed Ea viene inoltre applicata una commissione di distribuzione supplementare non superiore allo 0,70% p.a.